

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1078

“Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2008”

ottobre 2008
n. 59



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I *dossier* del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1078

“Disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria
2008”

ottobre 2008

n. 59

AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria 2008 (Atto Senato n. 1078) è stato presentato dal Governo al Senato il 6 ottobre 2008¹.

Il disegno di legge consta di:

- relazione illustrativa;
- analisi tecnico-normativa (ATN);
- analisi dell'impatto della regolazione (AIR);
- relazione tecnica;
- 26 articoli;
- due allegati (A e B) con elenchi di direttive (rispettivamente 5 e 30) da recepire mediante delega legislativa.

Il disegno di legge è stato assegnato - in conformità a quanto previsto dall'articolo 144-*bis* del regolamento del Senato - alla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 22 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubbl.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), nonché della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Dalla data del 22 ottobre decorrono quindi i termini previsti dal Regolamento del Senato per la cd. "sessione comunitaria".

Il presente *dossier* è stato predisposto dal Servizio Studi in collaborazione con l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea del Servizio degli Affari internazionali e con l'Ufficio di Segreteria della 14^a Commissione permanente.

L'Introduzione, dopo brevi cenni sui caratteri della legge comunitaria e sulla sua procedura di esame in Senato, reca la **sintesi degli articoli e della relazione illustrativa**. Seguono le **schede di lettura degli articoli e delle direttive** di cui agli allegati A e B. Infine il *dossier* è chiuso da una **tabella sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia**, aggiornata al 27 ottobre, ricavata dall'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato e gestito dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹ Si ricorda che nel febbraio 2008 il Governo Prodi aveva presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge comunitaria 2008 (atto Camera 3434), peraltro decaduto con la fine anticipata della legislatura.

INDICE

INTRODUZIONE	15
1. LA LEGGE COMUNITARIA.....	15
1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio".....	15
1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria"	16
2. IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE.....	18
3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	26
Le procedure di infrazione	26
L'intervento dello Stato "anticipato, suppletivo e cedevole"	31
Altri obblighi di informazione al Parlamento	31
4. ATNE AIR.....	32
SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI	35
Articolo 1 (<i>Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie</i>) Scheda di lettura.....	37
Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa</i>) Scheda di lettura.....	43
Articolo 3 (<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie</i>) Scheda di lettura.....	49
Articolo 4 (<i>Oneri relativi a prestazioni e controlli</i>) Scheda di lettura.....	51
Articolo 5 (<i>Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie</i>) Scheda di lettura.....	53
Testi unici e codici di settore	54

Articolo 6 <i>(Delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, concernente i dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 8 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 9 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 10 <i>(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 11 <i>(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli agli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo)</i>	
Scheda di lettura.....	77
II FEAGA.....	78
II FEASR.....	79
Articolo 12 <i>(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 13 <i>(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)</i>	
Scheda di lettura.....	87

Articolo 14 <i>(Abrogazione di norme sugli apparecchi elettrici impiegati in medicina)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 15 <i>(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 16 <i>(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 17 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Inserimento di prodotti.....	103
Articolo 18 <i>(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 19 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 20 <i>(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 21 <i>(Costituzione e natura giuridica dei GECT)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 22 <i>(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 23 <i>(Norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT)</i>	
Scheda di lettura.....	131

Articolo 24 <i>(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Le decisioni quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale	134
Articolo 25 <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 26 <i>(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</i>	
Scheda di lettura.....	157
LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A	165
Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.....	167
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ...	169
Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni	171
Direttiva 2008/5/CE relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	173
Direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	175

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B	177
Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario	179
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE	181
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.....	183
Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	185
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	187
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio	189
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)	195
Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie	197
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA).....	201
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	203
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)	205

Direttiva 2007/2/CE del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)	207
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici	209
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica	211
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	213
Direttiva n. 43/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne...	215
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario	217
Direttiva 2007/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce le regole relative alle quantità nominali di prodotti in preimballaggi, che abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232 del Consiglio, e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio	219
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	221
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità	223
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la Direttiva 97/5/CE	225
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive	227

Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici	229
Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali	231
Direttiva del Consiglio n. 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.....	233
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.....	235
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE	237
Direttiva 16 aprile 2008, n. 2008/49/CE della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari	239
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	241
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.....	243
ALLEGATO: PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	245

Introduzione

1. LA LEGGE COMUNITARIA

1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio"

La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge - è stata introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. "legge La Pergola"), che è stata poi abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. "legge Buttiglione").

L'articolo 9 della legge Buttiglione indica quale debba essere il contenuto della legge comunitaria annuale (cd. "contenuto proprio").

Il contenuto proprio della legge comunitaria è dunque il seguente:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1²;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di

² Secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 11 del 2005, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea conseguono: a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede la possibilità di far fronte agli obblighi comunitari anche al di fuori del disegno di legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, in caso di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea, che comportano obblighi statali di adeguamento, la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo può proporre provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte.

1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria"

L'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato prevede che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame dei due documenti procede congiuntamente fino alla fine della discussione generale, per poi dare luogo all'approvazione di due distinte relazioni generali per l'Assemblea. A sua volta, l'Assemblea procede alla discussione congiunta dei due atti e, successivamente, all'approvazione definitiva del disegno di legge e di una o più risoluzioni sulla relazione annuale.

L'attuale *iter* procedurale può essere sintetizzato nei seguenti passaggi essenziali. Entro i 15 giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione. Decorsi i 15 giorni della fase consultiva, durante i quali la 14^a Commissione inizia la discussione congiunta, entro i successivi 30 giorni quest'ultima esamina gli emendamenti al disegno di legge e conclude l'esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni delle Commissioni competenti per materia.

La differenza forse più marcata rispetto agli ordinari disegni di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Il comma 4 dell'articolo 144-*bis* prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 97 del Regolamento, *“sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all’Assemblea”*.

Nel corso dell'esame in Assemblea, vige il criterio previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, secondo cui possono essere presentati, anche dal solo proponente, solamente gli emendamenti in precedenza respinti in 14^a Commissione. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

La *ratio* di questa disciplina è rinvenibile nell'esigenza di assicurare la trattazione rapida del disegno di legge comunitaria, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi imposti dal diritto comunitario. Per quanto riguarda l'oggetto proprio della legge comunitaria, che costituisce il parametro per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, sopra riportato per esteso.

2. IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

L'**articolo 1** delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati A e B attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali. Inoltre, dispone in ordine all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale; e agli obblighi di relazione del Ministro per le politiche europee, relativamente all'attuazione delle norme comunitarie.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

L'**articolo 2** detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe indicate dall'articolo 1, tra i quali quello - innovativo in sede di legge comunitaria - di semplificazione amministrativa.

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

L'**articolo 3** delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via non legislativa e per le violazioni di regolamenti comunitari.

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

L'**articolo 4** rinvia all'art. 9, co. 2, della legge n. 11 del 2005³, in relazione agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione di normative comunitarie. *Non è chiaro quale sia il contenuto normativo di tale articolo.*

³ *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari* (c.d. "legge Buttiglione").

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

L'**articolo 5** conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti nelle stesse materie.

Articolo 6

(Delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi)

L'**articolo 6** reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi.

Il riordino è inteso anche al coordinamento tra la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, quella interna che ha recepito la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ed i regolamenti comunitari in materia (i quali sono di diretta applicabilità).

Articolo 7

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, concernente i dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia)

L'**articolo 7** reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, la quale modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia.

Tale riordino deve essere inteso a: il conseguimento di una "maggiore coerenza" tra le norme interne ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, anche al fine di superare "incongruenze e contraddizioni presenti"; la definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti; la revisione delle norme sulle indagini cliniche; la ridefinizione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

Articolo 8

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

L'**articolo 8** reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

La direttiva di rifusione in esame concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

L'articolo rinvia, per l'esercizio della delega, alle procedure e ai principii e criteri direttivi stabiliti, in via generale, dai precedenti **articoli 1 e 2**. La formulazione della delega in un articolo a sé stante è intesa esclusivamente a porre un termine specifico per l'esercizio della stessa.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

L'articolo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Si prevede, pertanto, che con il decreto delegato si abrogano tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive precedenti in materia e si modifichi la parte quinta del decreto legislativo n.152 del 2006, relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, coerentemente e con il nuovo quadro normativo comunitario. L'articolo introduce specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo: la previsione di strumenti per il coordinamento delle competenze fra Stato e regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento; il coordinamento fra i piani di qualità dell'aria e le normative sulle emissioni atmosferiche; il riparto di competenze per l'approvazione delle norme sulle modalità di misurazione e di controllo della qualità dell'aria.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

L'**articolo 10** modifica l'art. 5 della legge n. 164 del 1992, "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", proibendo di piantare e iscrivere nelle zone del Chianti classico vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, e di produrre vini Chianti DOCG.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli agli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo)

L'**articolo 11** modifica l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 (che prevede sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti comunitari nel settore

agricolo), adeguando la disciplina sanzionatoria nazionale alla disciplina dei fondi europei prevista dal regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 12

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

L'articolo 12 modifica la legge n. 157 (recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131. Si prevede quindi che le Regioni e le province autonome assicurino un livello di fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale; si richiede che il Ministro per le politiche europee, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la fauna selvatica; si stabilisce il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione; si prevede che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, possa avvenire dietro autorizzazione, previa consultazione della Commissione europea; si inserisce espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette e il divieto di trasporto per la vendita.

Articolo 13

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

L'articolo abroga l'art. 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004, di attuazione della direttiva 2001/114/CE, che permetteva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione umana, attuando parzialmente la direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007 riguardante, tra l'altro, la standardizzazione del tenore proteico di tali tipi di latte.

Articolo 14

(Abrogazione di norme sugli apparecchi elettrici impiegati in medicina)

L'**articolo 14** abroga le norme interne che hanno attuato la direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

Tale abrogazione è richiesta dalla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, la quale ha disposto l'abrogazione della suddetta direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Articolo 15

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

L'**articolo 15** riformula il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/5/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, al fine di eliminare un contrasto normativo con l'articolo 12, paragrafo 4, della predetta direttiva, rimuovendo al tempo stesso un fattore di ostacolo alla libera circolazione. La norma di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno attualmente vigente potrebbe infatti essere interpretata nel senso che in Italia gli apparecchi devono essere contraddistinti sia dal numero di serie sia dal numero di lotto, mentre la disciplina comunitaria prevede che vi possa essere uno solo di tali contrassegni.

Articolo 16

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L'**articolo 16** reca due modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Con il comma 1, lett. *a*), viene infatti superato un un refuso contenuto nell'articolo 67, comma 6, del predetto Codice, mentre con il comma 1, lett. *b*), viene integralmente sostituito l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006. La nuova versione dell'art. 144-*bis*, al comma 1, ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, ossia come autorità

specificamente responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

Articolo 17

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

L'**articolo 17** delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CE ("TV senza frontiere") allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

L'**articolo 18** modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Il novero è integrato con una parte degli ingredienti temporaneamente esclusi da tale classificazione, in quanto oggetto di studi scientifici. Per la restante parte di questi ultimi ingredienti, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere di allergene.

Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

Articolo 19

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

Con l'**articolo 19** si individuano, al **comma 1**, i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 e al fine di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

Ai sensi del **comma 2**, l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

Con l'**articolo 20** si individuano, al **comma 1**, criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008,

relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi del **comma 2**, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

L'articolo in epigrafe disciplina i profili fondamentali - obiettivi, natura giuridica, componenti, atti costitutivi, compiti - dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. I GECT sono qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e senza fini di lucro. Essi possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.

Articolo 22

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

L'articolo in epigrafe delinea il regime autorizzatorio e i controlli sull'attività dei GECT.

Articolo 23

(Norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT)

L'articolo in esame dispone in ordine alla disciplina contabile e di bilancio dei GECT, demandando la definizione delle norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale ad un decreto interministeriale.

Articolo 24

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

L'**articolo 24** delega il Governo a dare attuazione a due decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale e disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione.

Articolo 25

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

L'**articolo 25** reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Articolo 26

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

L'**articolo 26** reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Allegato A

L'allegato A contiene un elenco di 5 direttive, che il Governo è delegato a recepire con le procedure, nei termini e secondo i principi e criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. In qualche caso ulteriori, specifici criteri relativi a singole direttive sono indicati da articoli successivi. Per l'emanazione dei relativi decreti legislativi, il parere parlamentare è previsto solo se essi contengono sanzioni penali.

Allegato B

L'allegato B contiene un elenco di 30 direttive. La differenza rispetto all'allegato A è che in questo caso il parere delle Commissioni parlamentari sui decreti legislativi è sempre obbligatorio.

3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 ("legge Buttiglione") dispone, fra l'altro, all'articolo 8, comma 5, che il disegno di legge comunitaria contenga una "nota aggiuntiva" in cui il Governo riporti una serie di informazioni relative allo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario.

In particolare, la "nota aggiuntiva" deve contenere:

a) I dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e delle violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana

La "nota aggiuntiva" al disegno di legge comunitaria 2008 segnala che, alla data del 10 giugno 2008, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 181 procedure di infrazione, di cui 151 per violazione del diritto comunitario e 30 per mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano.

Le procedure sono poi suddivise per stadio di avanzamento. Tra quelle per violazione del diritto comunitario, 59 sono allo stadio iniziale della lettera di messa in mora (o della messa in mora complementare), 45 alla fase del parere motivato (o del parere motivato complementare), per 20 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia e 15 sono state oggetto di sentenza. Inoltre, per 12 infrazioni si è avviata la seconda procedura, quella ex art. 228 del Trattato CE, e, fra queste, due sono giunte allo stadio del secondo ricorso alla Corte di giustizia.

Per quanto riguarda le 30 infrazioni per mancato adempimento, 18 sono allo stadio della lettera di messa in mora, 10 alla fase del parere motivato, per una è stata pronunciata sentenza da parte della Corte di giustizia e una si trova allo stadio del parere motivato ex art. 228 del Trattato CE.

La relazione del Governo suddivide inoltre le procedure per materia. Il settore che conta il maggior numero di infrazioni è quello dell'ambiente (51 procedure), seguito dai settori degli appalti (21) della fiscalità e dogane (21), della salute (15), del lavoro e affari sociali (12), degli affari economici e finanziari (9) e dagli altri.

Le procedure di infrazione

La valutazione della compatibilità con il diritto comunitario degli atti e dei comportamenti degli Stati membri dell'Unione europea è sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia che, su ricorso della Commissione europea, effettua l'accertamento formale, mediante sentenza, della corretta applicazione delle norme del Trattato da parte dei singoli Stati ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. La Commissione può inoltre avviare, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, un'ulteriore procedura a carico dello Stato membro, nel caso in cui questi non si adegui alla sentenza pronunciata ex articolo 226 del Trattato CE. Anche in questo caso, la Corte di giustizia può accertare l'inadempimento dello Stato agli obblighi nascenti dal Trattato, con la possibilità, altresì, di

condannare lo stesso al pagamento di sanzioni pecuniarie.

La Commissione ha il potere discrezionale di decidere se avviare o meno la procedura di infrazione, così come ha piena autonomia sul momento in cui presentare il ricorso alla Corte di giustizia. Esercita d'ufficio il proprio potere di controllo, ma il suo intervento può essere sollecitato da singoli cittadini od operatori mediante la presentazione di un reclamo. La Corte di giustizia, dal canto suo, ha una competenza di natura obbligatoria ed esclusiva, non essendo richiesta l'espressa accettazione da parte dei singoli Stati membri della sua giurisdizione.

L'inadempimento dello Stato può consistere nella violazione di una qualsiasi obbligazione, che incomba su di esso, derivante dal sistema giuridico comunitario considerato nel suo insieme. L'infrazione può assumere un carattere commissivo o omissivo, a seconda che essa si sia concretizzata nell'adozione di un atto statale incompatibile con una disposizione comunitaria, di diritto primario o secondario, ovvero nell'aver omesso di dare attuazione ad una disposizione comunitaria. Anche l'ipotesi di tardiva attuazione del diritto comunitario rientra nella violazione degli obblighi imposti ai singoli Stati membri.

La procedura d'infrazione è condotta nei confronti dello Stato membro, unico soggetto passibile di essere citato dinnanzi alla Corte di giustizia. Il Trattato, infatti, riconosce gli Stati come unici responsabili dell'adempimento della normativa comunitaria, al di là della possibilità, a livello interno, di far dipendere l'esecuzione della stessa da organi decentrati – per esempio, entità territoriali – o da organi e giurisdizioni costituzionalmente indipendenti.

Da circa due anni la Commissione europea ha iniziato a ricorrere all'art. 228 del Trattato CE (procedure di infrazione per mancata attuazione della prima sentenza di condanna della Corte di giustizia) in modo sistematico e con procedure più rapide. Oggi trascorre solo circa un anno e mezzo tra la prima e la seconda sentenza della Corte (rispettivamente emesse ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE). Le sanzioni applicabili dalla Corte sono di due tipi: la somma forfettaria o la penalità di mora. Esse, secondo la sentenza pronunciata nei confronti della Francia, del 12 luglio 2005 (causa C-304/02), possono essere applicate anche cumulativamente. Per l'Italia la somma forfettaria parte da un minimo di 10 milioni di euro, mentre la penalità di mora può variare tra 10 mila e 700 mila euro al giorno. L'Italia, peraltro, non ha mai dovuto pagare sanzioni pecuniarie per inadempimento degli obblighi comunitari.

Nell'ambito delle 181 procedure di infrazione, si rileva che tra le amministrazioni responsabili figurano anche le amministrazioni locali. Per questo motivo è stata varata la disciplina sul "diritto di rivalsa" dello Stato (come detto, l'unico soggetto responsabile di fronte all'Unione europea) nei confronti degli enti pubblici che si siano resi responsabili di violazioni del diritto comunitario. Tale disciplina, originariamente contenuta nella legge finanziaria 2007, è stata poi trasfusa nella legge n. 11 del 2005 per effetto dell'articolo 6 della legge comunitaria 2007.

Infine, si ricorda anche che la Commissione europea, già a partire dalla "Comunicazione sul miglioramento del controllo dell'applicazione del diritto comunitario" (COM(2002) 725 def.), ha optato per un approccio differenziato al trattamento delle procedure d'infrazione, a causa della loro costante crescita e della prospettiva di un ulteriore forte aumento delle stesse dopo l'allargamento dell'Unione. In pratica, la Commissione, secondo la gravità della presunta infrazione, decide caso per caso se avviare la procedura d'infrazione ovvero ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie: principalmente le c.d. "riunioni pacchetto", che mirano a risolvere politicamente le questioni evitando azioni legali, nonché il meccanismo c.d. SOLVIT, che è una rete on-line in funzione dal luglio 2002, che permette di trovare una risoluzione stragiudiziale (informale) alle denunce dei consumatori e delle imprese relative ad una scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle autorità amministrative pubbliche.

b) L'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa

La relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria 2008 contiene un elenco di 71 direttive da attuare o attuate in via amministrativa. Di queste direttive, 27 sono ancora da attuare, mentre per le restanti 44 si è già provveduto ad emanare gli atti amministrativi di recepimento. L'elenco risulta essere aggiornato al 10 giugno 2008.

Si riportano, di seguito, le 27 direttive da attuare:

2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sulla armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e IV;
2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE;
2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio;
2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva;
2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;
2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all'inserimento della specie Galega orientalis Lam;
2007/73/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina;
2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi;
2007/76/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per comprendere il fludioxonil, il clomazone e il prosulfocarb tra le sostanze attive;
2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008, che modifica la direttiva 94/39/CE per

quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre latte;
2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva;
2008/17/CE della Commissione, del 19 febbraio 2008, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acefate, acetamiprid, acibenzolar-S-metile, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina, ciromazina, dieldrin, dimetoato, ditiocarbammati, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitroton, fenvalerate, glifosate, indoxacarb, lambda cialotrina, mepanipyrim, metalaxil-M, metidation, metossifenozone, pimetrozina, pyraclostrobin, pirimetanil, spiroxamina, thiachlopid, tiofanato metile e trifloxystrobin;
2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata);
2008/39/CE della Commissione, del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2008/40/CE della Commissione, del 28 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron;
2008/41/CE della Commissione, del 31 marzo 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cloridazon;
2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;
2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive;
2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo;
2008/47/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol;
2008/53/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe (SVC).

c) L'esposizione delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa

La relazione illustrativa del Governo segnala che non risulta omessa alcuna direttiva pubblicata nell'anno 2007 il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada entro il 31 dicembre 2008.

d) L'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge n. 11 del 2005, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati

La relazione illustrativa del Governo segnala che non risultano, nel 2007, direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 11 del 2005.

e) L'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

La relazione illustrativa del Governo informa che, alla data del 10 giugno 2008, erano pervenute comunicazioni da parte di 10 regioni e delle due province autonome. La maggior parte delle direttive recepite riguarda la materia ambientale. I dati comunicati sono riassunti nella tabella seguente:

Regioni o Province autonome	Direttive attuate
Abruzzo	6
Emilia-Romagna	4
Friuli-Venezia Giulia	3
Lombardia	1
Valle d'Aosta	3
Veneto	2
Lazio	1
Piemonte	1
Marche	1
Sardegna	1
Trento	4
Bolzano	1
Puglia	0
Toscana	0

Non risulta quindi pervenuta alcuna comunicazione dalle regioni: Basilicata; Campania; Calabria; Liguria; Molise; Sicilia; Umbria.

Si ricorda che dalla relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria 2007 (XV legislatura – atto Senato 1448) si evinceva che le regioni Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Umbria all'epoca non avessero fatto pervenire comunicazioni.

L'intervento dello Stato “anticipato, suppletivo e cedevole”

Il recepimento diretto da parte delle regioni e delle province autonome pone delicati problemi di compatibilità con le norme eventualmente fissate dalla normativa statale. Il problema è tuttavia risolto con una disposizione contenuta nelle ultime leggi comunitarie, nonché nella legge n. 11 del 2005, che prefigura, nelle materie di competenza regionale, un intervento statale in via anticipata, suppletiva e cedevole. Più precisamente, si prevede che i decreti legislativi adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

Altri obblighi di informazione al Parlamento

Oltre alle informazioni fornite con la “nota aggiuntiva” contenuta nel disegno di legge comunitaria, il Governo è tenuto ad ulteriori obblighi informativi nei confronti del Parlamento.

In particolare, l'articolo 15-bis della legge n. 11/2005, prevede che il Governo, a cadenza semestrale, trasmetta alle Camere un elenco delle sentenze della Corte di giustizia, dei rinvii pregiudiziali, delle procedure di infrazione e dei procedimenti di indagine sugli aiuti di Stato⁴.

Lo stesso articolo prevede anche un obbligo di informazione alle Camere (e alla Corte dei conti) sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dagli atti e dalle procedure sopra indicati⁵.

Inoltre, secondo le ultime modifiche apportate al citato articolo 15-bis, il Governo è tenuto a riferire nel merito dei predetti atti, su richiesta delle Camere o qualora questi atti si pongano a fondamento di disposizioni contenute in un disegno di legge di iniziativa governativa, in un decreto-legge o in uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare. Quest'ultima previsione è stata introdotta nella legge n. 11 del 2005 con la legge comunitaria 2007.

L'articolo 15-ter della legge n. 11/2005 dispone che il Governo presenti ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari fra l'Italia e l'Unione europea. Tali flussi devono essere ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal Quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea.

⁴ L'ultimo elenco, aggiornato al mese di ottobre 2007, è stato presentato l'8 febbraio 2008 (cfr. Doc. CCXXXVI, n. 2 della XV Legislatura). Inoltre, si segnala che, per quanto riguarda le procedure di infrazione, il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio ha attivato sul suo sito Internet una banca dati riepilogativa della situazione del precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea (<http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx>). Da quanto emerge dalla banca dati, il cui contenuto alla data del 27 ottobre è riportato in allegato, risulta come le procedure di infrazione “pendenti” nei confronti dell'Italia siano ora 160 (rispetto alle 181 indicate nella “nota aggiuntiva”).

⁵ L'ultima relazione, aggiornata al 31 ottobre 2007, è stata presentata il 18 gennaio 2008 (cfr. Doc. CCXXXVI-bis, n. 1 della XV Legislatura).

4. ATNE AIR

L'**analisi tecnico normativa** (ATN) è stata adottata con la circolare n. 15 dell'aprile 1998 (c.d. "circolare Prodi"), con la quale è stata introdotta, a fianco alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria, la relazione tecnico-normativa per tutti i disegni di legge di iniziativa governativa. Successivamente con la Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000, in attuazione dell'articolo 5 della legge di semplificazione n. 50 /1999, se ne è indicata la finalità. La relazione di ATN ha quindi lo scopo di verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché i profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. La relazione deve dare inoltre conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame.

Una recente Direttiva del Presidente del Consiglio (del 10 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre) ha sostituito la direttiva del 2000, dettando Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN). Se la disciplina precedente può dirsi mantenuta, non mancano tuttavia alcune innovazioni, così di carattere procedimentale endogovernativo come relative ai contenuti (con ampliamenti circa il contesto normativo comunitario, l'incidenza sulle disposizioni previgenti, il percorso attuativo, l'utilizzazione di dati statistici disponibili).

L'**analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR) "consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative".

Così essa è definita dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 (suo articolo 14, comma 1), la quale ha inteso fornire una disciplina 'a regime', dopo le previsioni della legge n. 50 del 1999 (articolo 5) che la introdussero nell'ordinamento italiano.

Quella medesima definizione fa intendere come l'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge in commento, non possa dirsi tale quanto ai contenuti.

Essa meramente ripete elementi già contenuti nella relazione introduttiva del disegno di legge, senza aggiungervi elemento previsionale o informativo di sorta.

E' sì vero che vi è una difficoltà intrinseca alla formulazione di un'analisi di impatto, ove riferita non già ad una proposta di regolamentazione compiutamente

determinata bensì ad un progetto 'a maglie larghe' quale può essere una delegazione legislativa.

Tuttavia permane l'impressione che l'analisi che correda il disegno di legge non si discosti dalla tendenza rilevata già dalla prima relazione sull'attuazione dell'analisi di impatto (giunta all'attenzione parlamentare nel luglio 2007: Doc. CCXXXIII, n. 1, della XV legislatura). Vi si leggeva: "Le relazioni tendono talvolta a configurarsi, nella sostanza, come un'ulteriore relazione di accompagnamento allo schema di provvedimento, in aggiunta alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-normativa. In sintesi, le schede AIR relative all'anno di riferimento, pur nella loro eterogeneità, e tenuto conto degli aspetti organizzativi legati al cambio della legislatura e al periodo di "rodaggio" dello strumento, richiamano un approccio complessivo che configura l'analisi e le relazioni AIR come ulteriore elemento a supporto e giustificazione *a posteriori* delle scelte effettuate, piuttosto che come espressione di una analitica valutazione *preventiva* in fase di progettazione normativa".

SCHEDE DI LETTURA DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi

quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie

di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo

modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'**articolo 1** conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dalla L. 86/1989⁶ (c.d. "legge La Pergola", art. 3) è ora espressamente prevista, in via generale, dalla L. 11/2005⁷ (cd. "legge Buttiglione), il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.

In particolare, il **comma 1**, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B al disegno di legge, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con le stesse innovative modalità introdotte dalla legge comunitaria 2007.

In linea generale infatti, il termine di esercizio della delega non è posto in maniera espressa, ma viene determinato facendo rinvio a quello di recepimento previsto dalle singole direttive (mentre la legge comunitaria per il 2006, in linea

⁶ Legge 9 marzo 1989, n. 86, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*

⁷ Legge 4 febbraio 2005, n. 11, *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.*

con le precedenti leggi comunitarie, “fissava” un termine generale, pari a dodici mesi: cfr art. 1, co. 1 della legge 13/2007).

Accanto al termine generale per rinvio, dianzi illustrato, il comma in esame dispone anche specificamente in ordine:

- alle direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del testo in esame: in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame;
- alle direttive comprese negli allegati che non prevedono un termine di recepimento: in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame.

Si ricorda, al riguardo, che il termine rappresenta uno degli elementi essenziali della delega che, a mente dell’articolo 76 Cost., deve tra l’altro essere conferita per un “tempo limitato”.

La peculiarità della tecnica legislativa qui utilizzata risiede nel fatto che - così come nella legge comunitaria 2007 - il termine delle singole deleghe è determinato *per relationem*: non è infatti espressamente indicato nel disegno di legge di delega, ma va ricostruito caso per caso, ricorrendo a fonti esterne al disegno di legge stesso.

La distinzione tra i due allegati A e B è nel fatto che (**comma 3**) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 90 giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi parlamentare affermata a partire dal 1998 e poi cristallizzata nelle successive previsioni delle leggi comunitarie annuali.

Il **comma 2** richiama la procedura prevista dall'art. 14 della L. 400/1988⁸ per l'adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Il **comma 4** reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie 2004, 2005, 2006 e 2007) che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie.

I relativi schemi di decreto legislativo:

- dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 468/1978⁹ (art. 11-*ter*, comma 2);
- saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la prima condizione, va ricordato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è contemplato in via generale dalla L. 468/1978.

Il comma prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto "doppio parere", limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).

Si ricorda che l'art. 81, quarto comma, Cost. stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese, rispetto alla legge di bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il **comma 5** autorizza il Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal testo in esame.

Il **comma 6** prevede che per i decreti legislativi emanati dal Governo al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli allegati, in materie di

⁸ Legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*.

⁹ Legge 5 agosto 1978, n. 468, *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*.

competenza non statale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'art. 11, co. 8, della L. 11/2005. Tale ultima norma prevede – in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost. – un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

La disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta – nell'ambito della L. 11/2005 – negli artt. 11, co. 8, relativo all'attuazione in via regolamentare; 13, co. 2, relativo agli adeguamenti tecnici; 16, co. 3, in materia di attuazione regionale.

La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall'art. 11, co. 8, in base al quale spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. La norma prevede un'articolata garanzia per le regioni e province autonome:

- gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria;

- per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

- gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.

Analogamente, l'art. 13, co. 2, stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:

- per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;

- a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria;

- perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l'art. 16, co. 3, in riferimento all'attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano “alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8”. La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, non anche per il tipo di atti statali sostitutivi che essa presuppone.

Il **comma 7** prevede l'obbligo del Ministro per le politiche europee di trasmettere alle Camere:

- una relazione a ciascuna delle Camere qualora una o più deleghe conferite dal comma 1 non risultino esercitate entro il termine previsto (termine che in base al testo in esame coincide - generalmente - con quello per il recepimento della singola direttiva);

- un'informativa periodica - con cadenza semestrale - sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo "modalità di individuazione" delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

Si ricorda che il quadro delle competenze regionali è definito a livello costituzionale. Per quanto in particolare concerne l'attuazione della normativa comunitaria, l'articolo 117 Cost. stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Il **comma 8** concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che

recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme

necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie

comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

L'**articolo 2** detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe contenute nell'articolo 1, finalizzate all'attuazione delle direttive comunitarie.

Si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

La disposizione in esame, prima di elencare tali principi generali, richiama due ulteriori categorie di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe:

- si tratta, innanzitutto, dei principi e criteri contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare;
- in secondo luogo, degli specifici criteri di delega previsti dal capo II e dal capo III del disegno di legge in esame (contenenti, appunto, le disposizioni particolari e i criteri specifici di delega relativi ad alcune delle direttive da attuare).

Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla **lettera a)** dispone che all'attuazione dei decreti legislativi provvedano le amministrazioni interessate avvalendosi delle loro ordinarie strutture, nel rispetto dell'innovativo principio

della “massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi”.

In sede di relazione illustrativa il Governo chiarisce che, in aggiunta ai criteri ormai tralatici, si è ritenuto opportuno l’inserimento del succitato principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l’obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

La **lettera b)** dispone l’introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall’attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle ultime cinque leggi comunitarie, la norma in esame fa salve “le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa”.

Norme specifiche per l’introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella **lettera c)**.

La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti principi e criteri direttivi¹⁰:

- introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
- introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti”¹¹. In particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto. Viceversa, si applicherà la pena congiunta dell’ammenda e dell’arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

¹⁰ Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei principi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell’art. 2, lett. d), della L. 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e principi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate “non appare certo perspicua. [...] La Corte esprime dunque l’auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adottati, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso”.

¹¹ Quest’ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria 2002 (L. 14/2003). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento a “interessi generali dell’ordinamento interno, compreso l’ecosistema”.

- irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.Lgs. 274/2000¹², applicandosi la relativa competenza del giudice di pace (tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare, nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, su richiesta del contravventore);
- introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati;
- nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale tenendo conto delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce);
- entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (*la previsione dei limiti rende astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività*);
- riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa residuale).

Il principio da ultimo enunciato è innovativo rispetto ai contenuti della legge comunitaria 2007.

Il principio di delega di cui alla **lettera d)** fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo si stabilisce che le spese derivanti dall'attuazione delle direttive, ove non contemplate dalle leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni interessate, possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Per la relativa copertura (anche con riferimento alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione) occorre fare ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. 183/1987 (vedi *infra*), ove non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Una analoga disposizione è contenuta nelle leggi comunitarie 2006 e 2007.

¹² D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.*

La citata L. 183/1987¹³ istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Le procedure finanziarie riguardanti le erogazioni concesse dal Fondo di rotazione delle politiche comunitarie sono state modificate dall'art. 65, co. 2, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). Richiamando le nuove procedure finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il ciclo di interventi dei Fondi strutturali 2000-2006, la norma ha autorizzato il Fondo di rotazione ad anticipare alle amministrazioni centrali l'acconto dei contributi comunitari previsto dall'art. 32, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, direttamente in base ai programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari, anziché, come in precedenza, in base ai progetti in cui si articolano i programmi di intervento. La norma intende facilitare l'avvio da parte delle amministrazioni centrali degli interventi, ovviando alla mancanza di disponibilità di cassa in attesa del ricevimento dell'acconto da parte comunitaria, fermo restando il successivo reintegro al Fondo stesso degli accreditati provenienti dall'Unione europea. I ritardi nell'avvio dell'attuazione degli interventi comportano infatti, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Criteri legati all'armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle **lettere e)** ed **f)**. In particolare, si dispone che l'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive (ove ciò non determini ampliamento della materia regolata), e che nella stesura dei decreti legislativi di attuazione si tenga conto delle eventuali modifiche delle direttive intervenute fino al momento del concreto esercizio della delega.

Dell'eventualità che i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni si occupa la **lettera g)**, che si pone l'obiettivo di garantire, attraverso opportune forme di coordinamento, l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Sono espressamente richiamati, al riguardo, il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

¹³ Legge 16 aprile 1987, n. 183, *Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*.

Si ricorda che la terna di principi qui riprodotta (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posta dalla L. 59/1997¹⁴ a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, ha assunto rilievo costituzionale in virtù della L. Cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest'ultima, nel riscrivere l'art. 118 Cost., ha infatti posto i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. La leale collaborazione, pur non espressamente menzionata dall'art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C. Cost. 303/2003).

La **lettera h)** pone il principio secondo cui deve darsi attuazione con un unico decreto legislativo alle direttive che: (a) riguardano le stesse materie; (b) pur riguardando materie diverse, comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Tale principio di “attuazione unitaria” è destinato a operare qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento delle direttive.

¹⁴ Legge 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*.

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai

sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

L'**articolo 3**, composto da tre commi, prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie (v. sotto), l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni delle direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia in via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti e per le violazioni di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

La necessità della norma risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell'ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.

La finalità del presente articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

A tal fine, il **comma 1** contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative

per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti nonché di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Si ricorda che la relazione introduttiva al presente ddl comunitaria contiene, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 11 del 2005:

- *un elenco di 27 direttive da attuare in via amministrativa e non ancora attuate;*
- *un elenco di 44 direttive già attuate in via amministrativa;*
- *la segnalazione che nel 2007 non risultano direttive attuate con regolamento (v. al riguardo l'introduzione al presente dossier).*

Comunque si segnala che il comma 1 qui in esame ha portata generale e pertanto non si applica solo alle direttive menzionate nella relazione suddetta.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti legislativi sono adottati, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁵, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni dovrà essere effettuata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge in esame (vedi *supra*).

Il **comma 3** prevede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 8 dell'art. 1 del disegno di legge in esame (cui si rinvia).

Si osservi che l'articolo in esame è testualmente identico all'art. 3 della recente legge comunitaria 2007 (25 febbraio 2008, n. 34), il quale anch'esso, quindi, reca una delega biennale, tuttora aperta.

Si consideri quindi l'opportunità di non sovrapporre delega a delega sul medesimo oggetto, ma semplicemente di modificare il suddetto art. 3, prorogando il termine della delega stessa.

¹⁵ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

L'**articolo 4** rinvia all'art. 9, co. 2, della legge n. 11 del 2005¹⁶, in relazione agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione di normative comunitarie.

In base al citato art. 9, co. 2, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici - ai fini dell'attuazione delle norme comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento - sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; le tariffe sono predeterminate e pubbliche.

La norma appare volta ad evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui quest'ultima imponga alle pubbliche amministrazioni adempimenti rivolti a soggetti che è possibile individuare specificatamente.

Si segnala che - nelle ultime quattro leggi comunitarie¹⁷ - i corrispondenti articoli prevedevano che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi dell'art. 9, co. 2, della legge n. 11 del 2005, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge comunitaria, nonché all'attuazione di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, fossero attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999¹⁸.

¹⁶ *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari* (c.d. legge Buttiglione).

¹⁷ Legge n. 34 del 2008 (comunitaria 2007); legge n. 13 del 2007 (comunitaria 2006); legge n. 29 del 2006 (comunitaria 2005); legge n. 62 del 2005 (comunitaria 2004).

¹⁸ *Regolamento recante le norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.*

Si ricorda che l'art. 1, co. 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate: dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. In ogni caso, la limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Il comma 1238 dell'articolo 1(unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto la non applicabilità del tetto di cui al comma 46 dell'articolo 1 (unico) della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) anche alle riassegnazioni finalizzate al finanziamento del fondo per il funzionamento dello strumento militare.

A tale riguardo, si era suggerito di apportare una novella all'art. 9 della legge n. 11 del 2005, piuttosto che ripetere la previsione in ciascuna legge comunitaria annuale.

Non appare di immediata evidenza quale sia l'effettivo contenuto normativo dell'articolo in esame - diverso, si noti, dai corrispondenti articoli delle precedenti comunitarie -, che pare limitarsi a richiamare "per memoria" una norma della cd. legge Buttiglione, sicuramente vigente. Ove tale contenuto non sussista, si consideri l'opportunità di sopprimere l'articolo, onde evitare incertezze interpretative.

L'art. 4, co. 1, del d.-l. n. 81 del 2007 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007) ha disapplicato – per l'anno 2007 – il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'art. 1, co. 46, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).

Articolo 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le

altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

L'articolo 5, al comma 1, conferisce una delega al Governo - da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame - per l'adozione di testi unici o codici di settore, finalizzati al coordinamento delle disposizioni dettate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le norme vigenti nelle stesse materie.

I decreti legislativi volti al riordino devono osservare i principi e criteri direttivi posti dal richiamato articolo 20 della legge 59/1997¹⁹.

Si ricorda che l'articolo 20 della legge 59/1997 reca una pluralità di principi e criteri direttivi di carattere generale, volti a indirizzare il legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

Il comma in esame precisa che l'esercizio della delega volta al riordino normativo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹⁹ *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (cd. "Bassanini I")*. L'articolo 20, norma madre delle leggi di semplificazione, è stato più volte modificato, da ultimo dalla legge 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005).

Testi unici e codici di settore

La previsione di riordino mediante codici di settore – oltre che tramite testi unici – è stata inserita per la prima volta nella legge comunitaria 2007. Tale scelta, innovativa rispetto ai contenuti delle precedenti leggi comunitarie, prefigura un ‘assestamento’ normativo teso a dare luogo, nelle singole materie, ad un complesso di norme stabili e armonizzate.

Si può ricordare che, nell’evoluzione delle politiche di semplificazione, in materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all’art. 7 della L. 50/1999²⁰, che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti “misti”, ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo che regolamentari.

È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (L. 229/2003²¹), che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa, privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l’abbandono dei testi unici misti, con l’abrogazione del citato art. 7 della L. 50/1999, che li aveva introdotti. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di semplificazione 2001, *“il nuovo scopo che si vuole raggiungere con il riassetto, e con il suo prodotto finale, il codice, è quello di dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia [...]. Del resto, per pervenire a tali risultati non può essere considerato sufficiente lo strumento del testo unico, come mera raccolta e coordinamento di norme esistenti, ma è necessario uno strumento cui l’ordinamento attribuisca potere innovativo”*.

La differenza fra testo unico e codice – fermo restando che entrambe le tipologie sono volte alla riorganizzazione delle fonti di regolazione e a una riduzione del loro numero, in modo da delineare un quadro preciso e unitario delle regole che disciplinano un certo settore della vita sociale – è stata così individuata nel fatto che il secondo strumento di semplificazione permette al legislatore delegato non soltanto di apportare modifiche di coordinamento ‘formale’ alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata. In altri termini, il codice, rispetto al testo unico, è connotato da una maggiore capacità innovativa dell’ordinamento (si veda, al riguardo, il parere reso dalla Adunanza generale del Consiglio di Stato in data 24 ottobre 2004, sullo schema di “Codice dei diritti di proprietà industriale”).

Il **comma 2** stabilisce che i testi unici e i codici di settore devono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre - afferma il secondo periodo - le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possano essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

²⁰ Legge 8 marzo 1999, n. 50, *Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998*.

²¹ Legge 29 luglio 2003, n. 229, *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001*.

Si osserva che la norma in esame, essendo posta da fonte di rango primario, non è idonea a vincolare il futuro legislatore ordinario ed ha, in definitiva, valore di mero auspicio. Come tale, non pare opportuno il suo inserimento in un testo legislativo. Il periodo ripropone peraltro una norma analoga a quelle recate da diverse delle precedenti leggi comunitarie.

Si ricorda che disposizioni relative al riordino normativo nei settori interessati da direttive comunitarie erano già contenute nelle leggi comunitarie a partire dal 1994²². L'emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria costituisce il primo esempio di riordino normativo effettuato sulla base delle prescrizioni della legge comunitaria annuale (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994²³).

²² Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.

²³ Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.

Articolo 6

(Delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di

armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;

d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c);

e) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie;

f) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;

g) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute

e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;

h) individuazione, demandando a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

i) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

l) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in

materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);

m) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali e regionali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi.

Il riordino è inteso, in primo luogo, al coordinamento tra la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, quella interna che ha recepito la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ed i regolamenti comunitari in materia (i quali sono di diretta applicabilità).

La delega deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, secondo la procedura di cui al **comma 1** e all'**alinea del comma 2**, *procedura che non contempla il parere delle competenti Commissioni parlamentari*.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la disciplina interna in materia è stata oggetto, a partire dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, di numerose modifiche, derivanti dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie e di adeguamento al progresso scientifico e tecnologico.

Si ricorda che la suddetta direttiva 2004/41/CE è stata recepita con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Quest'ultimo ha, in primo luogo, abrogato esplicitamente la normativa nazionale di attuazione di direttive comunitarie a loro volta già abrogate, in relazione all'emanazione di un complesso di regolamenti comunitari,

dalla direttiva 2004/41/CE. Il D.Lgs. n. 193 ha posto altresì alcune norme di raccordo con i regolamenti comunitari in materia.

L'esigenza di coordinamento a cui fa riferimento la disciplina di delega concerne, in sostanza, tali regolamenti - e le suddette norme interne di raccordo di cui al D.Lgs. n. 193 - e la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria ed esclusa dalle abrogazioni in quanto non in contrasto con il diritto comunitario medesimo.

I regolamenti comunitari in materia - richiamati dal **comma 1** del presente **articolo 6** - sono il n. 178 del 2002, il n. 852 del 2004, il n. 853 del 2004, il n. 854 del 2004, il n. 882 del 2004 e il n. 183 del 2005 (tutti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio).

I principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega sono posti dal **comma 2**, mentre il **comma 1** richiama quelli individuati in via generale, per gli interventi adottati sulla base delle leggi annue di semplificazione e riassetto normativo, dall'art. 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Tra i principi e criteri specifici, di cui al **comma 2**, si ricordano: l'adeguamento della normativa vigente in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle imprese (**lett. c**); la revisione dell'apparato sanzionatorio (**lett. d**); la semplificazione delle procedure in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico (**lett. e**); il coordinamento e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni aventi competenze in materia (cfr. le **lett. f**), **g**), **i**) e **l**); l'individuazione, mediante decreti di natura non regolamentare, di alcune prescrizioni tecniche (**lett. h**); la programmazione di un'azione formativa e informativa, rivolta a tutti i soggetti interessati dalle norme in esame (**lett. m**).

Il **comma 3** prevede che, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi base, possano essere emanati (secondo i medesimi principi e criteri direttivi e in base alla stessa procedura) decreti legislativi integrativi e correttivi.

L'attuazione della delega in esame non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**commi 1 e 4**).

Le amministrazioni statali e regionali interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla nuova disciplina con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (**comma 5**).

Articolo 7

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, concernente i dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle norme dei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza tra le tre diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, anche alla luce della loro concreta applicazione, assicurando, in particolare:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, anche mediante la ridefinizione della sfera dei

soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, anche differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

3. Dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 7** reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, la quale modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia.

Si ricorda che la suddetta direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, ha modificato tre precedenti direttive in materia

(90/385/CEE del Consiglio, 93/42/CEE del Consiglio e 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴). Riguardo alle norme interne oggetto di riordino, il **comma 2** del presente **articolo 7** fa riferimento ai D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507²⁵, 24 febbraio 1997, n. 46²⁶, e 8 settembre 2000, n. 332²⁷, i quali hanno, rispettivamente, recepito le citate direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La delega deve essere esercitata nei termini e con le modalità generali previsti dall'**articolo 1** del disegno di legge (cfr. la relativa scheda di lettura).

Riguardo al contenuto della delega, si richiamano i principi e criteri direttivi generali, di cui all'**articolo 2** del disegno di legge (cfr. la relativa scheda), e se ne stabiliscono (nel **comma 2** del presente **articolo 7**) alcuni specifici.

Questi ultimi sono costituiti, in sintesi, da: il conseguimento di una "maggior coerenza" tra le norme interne - ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio -, anche al fine di superare "incongruenze e contraddizioni presenti"; la definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti; la revisione delle norme sulle indagini cliniche; la ridefinizione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.

Dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 3**); le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

²⁴ Quest'ultima direttiva concerne i biocidi. Essa è novellata dalla direttiva 2007/47/CE in esame per un profilo attinente ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

²⁵ "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi".

²⁶ "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici".

²⁷ "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*".

Articolo 8

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine del 15 agosto 2009, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un

decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione).

L'**articolo 8** reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Si ricorda che, nel linguaggio dell'Unione europea, il termine suddetto di rifusione designa un nuovo atto che riunifica e sostituisce, abrogandoli, precedenti atti, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche sostanziali.

La direttiva di rifusione in esame concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

La direttiva è contenuta nell'Allegato B al presente disegno di legge; pertanto, per un esame più dettagliato della direttiva, si rinvia alla scheda contenuta nella relativa sezione del presente dossier.

L'**articolo 8** rinvia, per l'esercizio della delega, alle procedure e ai principii e criteri direttivi stabiliti, in via generale, dai precedenti **articoli 1** e **2**. La formulazione della delega in un articolo a sé stante è intesa esclusivamente, come osserva anche la relazione illustrativa del disegno di legge, a porre un termine specifico per l'esercizio della stessa. Quest'ultimo è costituito dalla data del 15 agosto 2009.

Si ricorda che l'art. 33 della direttiva comunitaria in oggetto prevede, come termine di recepimento, il 15 agosto 2008, ma consente il differimento di un anno, "ove necessario per tener conto di particolari difficoltà".

Si osserva che il termine ultimo del 15 agosto 2009 concerne, nella direttiva, l'entrata in vigore dell'atto di recepimento, mentre, nel presente articolo 8, la medesima data è posta con riferimento all'emanazione del decreto legislativo.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogando, al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 nonché le relative norme di esecuzione, ed assicurando, attraverso le opportune modifiche, la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti criteri specifici di delega:

a) previsione di adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinamento della disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introduzione di una specifica disciplina e di una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli.

3. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.

L'articolo in esame delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Tale direttiva, abrogando la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, e le relative direttive di attuazione, ha riformato e riunito, in un quadro unitario, le norme comunitarie in tema di qualità dell'aria ambiente.

Secondo quanto riportato nella relazione al disegno di legge in esame, il recepimento della direttiva impone "un articolato intervento di revisione delle numerose disposizioni legislative e regolamentari che, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte nell'ordinamento interno per disciplinare il settore in oggetto".

Al **comma 1** si prevede, pertanto, che con il decreto delegato:

- si abrogano tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 e le norme di esecuzione;
- si modifichi la parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006²⁸, Parte quinta, relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, coerentemente e con il nuovo quadro normativo comunitario.

Il **comma 2** dell'articolo in esame introduce specifici principi e criteri direttivi per l'adozione del decreto legislativo.

Alla **lettera a)** si richiede al decreto la previsione di strumenti per il coordinamento delle competenze fra Stato e regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento.

Secondo la relazione illustrativa, il conferimento alle regioni e agli enti locali di competenze in materia (zonizzazione del territorio, valutazione della qualità dell'aria, elaborazione dei piani di tutela, attuazione delle prescrizioni dei piani, eccetera), "in assenza di efficaci strumenti di coordinamento e di correzione, ha reso complesso assicurare, a livello nazionale, la necessaria coerenza degli interventi effettuati a livello locale e non ha impedito scelte interpretative disomogenee nell'applicazione delle norme". Tale criterio assume anche la finalità di "presentare una posizione unitaria in materia di gestione della qualità dell'aria nelle interlocuzioni istituzionali con gli organi comunitari che vigileranno circa il rispetto della direttiva".

Alla **lettera b)** si indica fra i principi e criteri direttivi quello del coordinamento fra i piani di qualità dell'aria e le normative di settore che interessano le emissioni atmosferiche di impianti industriali ed impianti termici civili, le caratteristiche dei combustibili e il traffico veicolare.

²⁸ *Norme in materia ambientale.*

Sempre secondo la relazione che accompagna il disegno di legge in esame devono essere introdotte "apposite norme di coordinamento volte a permettere l'attuazione dei piani di qualità dell'aria attraverso, per esempio, i poteri autorizzativi previsti per la costruzione e la gestione degli impianti, i limiti e i divieti in materia di utilizzo dei combustibili, i poteri in materia di limitazione e di gestione della circolazione, la regolamentazione delle caratteristiche costruttive degli impianti termici civili, eccetera".

Del resto, come rilevato nella stessa relazione, il decreto legislativo n. 152 del 2006 nella parte quinta - della quale il comma 1 dell'articolo in esame prevede la modifica - contiene norme che disciplinano le emissioni degli impianti industriali, le relative autorizzazioni, i requisiti e la gestione degli impianti termici civili e le caratteristiche ambientali dei combustibili.

La **lettera c)** prevede un riparto di competenze per l'approvazione delle norme sulle modalità di misurazione e di controllo della qualità dell'aria.

Nella relazione si rileva che in assenza di tale regolamentazione, sono insorti motivi di incertezza, presso le amministrazioni interessate, circa i metodi e gli strumenti da utilizzare e le procedure da osservare.

Il **comma 3** conferma per l'adozione del decreto legislativo in oggetto, la necessità, della relazione tecnica, qualora l'attuazione della direttiva comporti conseguenze finanziarie e il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, secondo quanto stabilito, in linea generale dall'articolo 1, comma 4 del disegno di legge in esame.

La direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, entrata in vigore l'11 giugno 2008 fissa il termine di recepimento all'11 giugno 2010. Comunque, entro il 10 gennaio 2009, si dovrà provvedere a predisporre, un numero sufficiente di stazioni di fondo urbano per la misurazione dell'esposizione al PM_{2,5}, necessarie per calcolare l'indicatore esposizione media al fine di rispettare i termini e le condizioni di cui all'allegato XIV della stessa direttiva.

La direttiva fissa i limiti delle particelle sottili (PM_{2,5}) e, oltre a confermare i precedenti limiti per i principali inquinanti, stabilisce che gli Stati membri portino entro il 2015 i livelli di PM_{2,5} nelle aree urbane al di sotto dei 20 microgrammi/m³ e riducano entro il 2020 l'esposizione del 20% rispetto ai valori del 2010.

La direttiva 2008/50/CE si inserisce nel contesto generale del VI Programma europeo di azione ambientale (Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ed in particolare è una parte della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico adottata dalla Commissione nel settembre 2005 (*Clean Air for Europe*).

La nuova direttiva, al fine di evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione

mondiale della Sanità, impone agli Stati membri di procedere ad una accurata valutazione della qualità dell'aria ambiente, sulla base di metodi e criteri comuni e l'adozione di precisi provvedimenti, in caso di superamento di valori massimi critici.

Si prevede di innalzare il livello qualitativo dell'aria tra il 2010 ed il 2020, attraverso la definizione di livelli di concentrazione vincolanti per biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato. Si ricorda che è considerato particolarmente responsabile di danni alla salute umana, il particolato, ovvero le polveri sottili di origine naturale o antropica, che possono permanere in atmosfera per lunghi tempi ed essere trasportate a grande distanza.

In sintesi la nuova direttiva:

- semplifica la legislazione riguardante la qualità dell'aria ambiente con accorpamento di quattro atti normativi (direttiva quadro 96/62/EC, prima direttiva figlia 1999/30/EC, seconda direttiva figlia 2000/69/EC, terza direttiva figlia 2002/3/EC e la decisione sullo scambio di informazioni 97/101/EC) in una singola direttiva, ad eccezione della quarta direttiva figlia (direttiva 2004/107/EC);
- introduce nuovi obiettivi per il PM2,5, mentre lascia invariati i limiti per gli altri inquinanti;
- introduce la possibilità di conteggiare le fonti naturali di inquinamento nella valutazione del rispetto degli obiettivi;
- inserisce la possibilità di un'estensione dei limiti temporali per il rispetto dei limiti di PM10, NO2 e benzene sulla base di condizioni specifiche e conseguente valutazione positiva da parte della Commissione. Infatti per il PM10 sono confermati i limiti già validi nel 2005, ossia 40 microgrammi/m³ come media annua e 50 microgrammi/m³ come media giornaliera da non superare più di 35 volte nell'arco di un anno. I tempi per il rispetto dei limiti variano a seconda delle condizioni specifiche dei siti e dalle azioni che sono state intraprese a livello nazionale, regionale e locale per raggiungere gli obiettivi;
- ribadisce la necessità di una costante informazione alla cittadinanza ed è sottolineata l'importanza della qualità dei dati prodotti dalle reti di monitoraggio.

Il nuovo testo normativo stabilisce *standard* per la riduzione della concentrazione delle particelle sottili e fissa le date per la loro applicazione. La direttiva prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri riducano mediamente del 20% l'esposizione al PM2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a portare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 microgrammi/m³ nel 2015. A livello dell'intero territorio nazionale, gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di 25 microgrammi/m³ di PM2,5 da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010.

Per una riduzione generale dell'esposizione, gli stati membri devono inoltre misurare il PM2,5 in siti di fondo urbano e costruire strategie di azione per ottenere riduzioni differenziate nei livelli medi sulla base dei valori di inquinamento rilevati nel 2010.

I nuovi obiettivi per il PM2,5 nelle aree urbane si affiancano agli esistenti standard di qualità dell'aria, che sono confermati dalla nuova direttiva. Agli Stati membri è però concessa la possibilità di uno slittamento dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi in quelle zone dove è difficile il rispetto dei limiti.

Si segnala che la direttiva è presente nell'Allegato B al presente disegno di legge, il che potrebbe apparire pleonastico.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».

L'art. 10 reca una modifica all'art. 5 della legge 10 febbraio 1992 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine). Il primo comma di tale articolo 5 dispone che la specificazione «classico» sia riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali possa essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC e stabilisce che per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

L'art. 10 in esame proibisce di piantare e iscrivere in tale zona vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, e di produrre vini Chianti DOCG. L'intendimento di tale norma - asserisce la relazione illustrativa - è quello di ottenere una migliore produzione dei due vini "Chianti" e Chianti classico, i cui disciplinari di produzione sono autonomi e separati.

Normativa comunitaria

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 ha introdotto un'ampia riforma dell'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo modificando così il regime precedentemente in vigore nel settore, istituito dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008.

Successivamente è stato emanato il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

I cambiamenti introdotti dal regolamento 479/2008 hanno il fine di conferire equilibrio al mercato, condurre alla progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permettere di destinare il bilancio a misure più positive e dinamiche in grado di aumentare la competitività dei vini europei. La riforma consente una rapida ristrutturazione del settore, poiché include un regime triennale di estirpazione su base volontaria volto ad offrire un'alternativa per i produttori che non sono in grado di far fronte alla concorrenza e ad eliminare dal mercato le eccedenze e i vini non competitivi. Gli aiuti per la distillazione di crisi e la distillazione di alcool per usi alimentari saranno progressivamente soppressi e gli importi corrispondenti, ripartiti in dotazioni nazionali, potranno essere destinati a misure per la promozione dei vini sui

mercati dei Paesi terzi, l'innovazione, la ristrutturazione e la modernizzazione dei vigneti e delle cantine. La riforma garantirà la protezione dell'ambiente nelle regioni vinicole e la salvaguardia di politiche di qualità tradizionali e consolidate e semplificherà le norme di etichettatura nell'interesse di produttori e consumatori. A partire dal 1° gennaio 2016 sarà inoltre abolito il sistema estremamente restrittivo di diritti di impianto a livello dell'UE.

Principali aspetti dell'OCM vitivinicola riformata

- Dotazioni finanziarie nazionali: consentiranno agli Stati membri di adattare le misure alla loro situazione particolare. Le misure possibili includono la promozione nei Paesi terzi, la ristrutturazione/riconversione dei vigneti, gli investimenti destinati all'ammodernamento della catena di produzione e all'innovazione, il sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.
- Misure di sviluppo rurale: una parte dei fondi verrà trasferita a misure di sviluppo rurale riservate alle regioni vitivinicole. Tali misure possono includere l'insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la formazione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produttori, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi culturali, nonché il prepensionamento.
- Diritti di impianto: è prevista la loro abolizione entro la fine del 2015, ma potranno essere mantenuti a livello nazionale fino al 2018.
- Eliminazione progressiva dei regimi di distillazione: la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni, a discrezione degli Stati membri, fino al termine della campagna 2011/2012, con una spesa massima limitata al 20% della dotazione finanziaria nazionale nel primo anno, al 15% nel secondo, al 10% nel terzo e al 5% nel quarto. La distillazione di alcool per usi alimentari sarà progressivamente eliminata nel corso di un periodo transitorio di quattro anni, durante il quale verrà concesso un aiuto accoppiato che sarà poi sostituito dal pagamento unico disaccoppiato per azienda. Gli Stati membri avranno la possibilità di esigere la distillazione dei sottoprodotti, finanziata a partire dalla dotazione nazionale e ad un livello considerevolmente inferiore a quello attuale, che includa i costi di raccolta e trasformazione dei sottoprodotti.
- Introduzione del pagamento unico per azienda: questo pagamento disaccoppiato sarà concesso ai produttori di uve da vino a discrezione degli Stati membri e a tutti i produttori che estirpano i loro vigneti.
- Estirpazione: è introdotto un regime di estirpazione volontaria su un periodo di tre anni, per una superficie totale di 175 000 ettari e con premi decrescenti. Uno Stato membro può mettere fine all'estirpazione quando la superficie estirpata rischia di superare l'8% della superficie viticola nazionale o il 10% della superficie totale di una determinata regione. La Commissione può mettere fine

all'estirpazione quando la superficie estirpata raggiunge il 15% della superficie viticola totale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono inoltre vietare l'estirpazione nelle zone di montagna o a forte pendenza, nonché per motivi ambientali.

- Pratiche enologiche: l'incarico di approvare pratiche enologiche nuove o di modificare quelle esistenti verrà trasferito alla Commissione, che valuterà le pratiche ammesse dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ed aggiungerà alcune di esse all'elenco delle pratiche ammesse dall'UE.
- Miglioramento delle norme in materia di etichettatura: i vini con indicazione geografica protetta e quelli con denominazione d'origine protetta costituiranno la base del concetto di vini di qualità dell'Unione europea. Verrà garantita la tutela delle politiche nazionali consolidate in materia di qualità. L'etichettatura verrà semplificata e sarà ad esempio concesso ai vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare il vitigno e l'annata. Talune menzioni e forme di bottiglia tradizionali potranno conservare la protezione di cui godono.
- Zuccheraggio: questa pratica continuerà a essere autorizzata, ma verrà imposta una riduzione dei livelli massimi di arricchimento con zucchero o mosto. In condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione un aumento di tali livelli.
- Aiuto per l'utilizzazione dei mosti: tale aiuto potrà essere versato nella sua forma attuale per quattro anni. Una volta trascorso tale periodo transitorio, la spesa corrispondente potrà essere convertita in pagamenti disaccoppiati ai produttori di uve.

Normativa statale

La normativa statale in materia vitivinicola si articola intorno a due temi principali:

- la disciplina della produzione e del commercio dei vini;
- la tutela delle denominazioni di origine.

La disciplina della produzione e commercio dei vini, degli aceti e dei prodotti di uso enologico è stata oggetto di un complesso intervento legislativo di riordino, adottato con la legge 20 febbraio 2006, n. 82 e quindi precedentemente alla OCM

Il provvedimento è volto a chiarire il quadro normativo (caratterizzato da una accentuata stratificazione normativa, sulla quale si è intervenuti disponendo numerose abrogazioni), semplificare gli adempimenti a carico dei produttori, razionalizzare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei prodotti e aggiornare il sistema sanzionatorio, superando la logica emergenziale che ha caratterizzato la produzione normativa in materia a partire dalla vicenda del c.d. vino al metanolo. Più specificamente, la nuova legge introduce (anche al fine di raccordare la normativa interna a quella comunitaria, riconducibile essenzialmente al regolamento CE n. 1493/1999 sulla Organizzazione comune di mercato del vino) nuove definizioni

normative (quali quelle di “vino passito”, “vinsanto” e “vitigno autoctono italiano”), vieta la detenzione di mosti e vini non rispondenti ai parametri o che abbiano subito trattamenti o aggiunte non consentiti, prevede nuove misure in materia di recipienti, bottiglie, sistemi di chiusura, detenzione di prodotti chimici e igiene delle cantine, dispone la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di una Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi (istituita con D.M. 5 maggio 2006) e di un Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi. Per quanto concerne, in particolare, il sistema sanzionatorio (sul quale si erano appuntate da tempo le maggiori critiche del mondo produttivo), il provvedimento dispone la depenalizzazione delle precedenti figure di reato, strutturando un complesso sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (la cui entità viene rapportata alla effettiva gravità dei comportamenti, secondo un principio di gradualità e proporzionalità) e introduce, in via generale, lo strumento della diffida.

La disciplina delle denominazioni di origine (DOCG, DOC e IGT), destinata ad essere rivoluzionata a partire dall'agosto 2009 in virtù della recentissima riforma del mercato comune, è attualmente recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164.

La legge delinea un articolato impianto normativo, volto a disciplinare, lungo tutte le sue fasi, il procedimento che conduce all'attribuzione della denominazione di origine, provvedendo, in particolare, a stabilire il contenuto dei disciplinari di produzione, a istituire un albo degli imbottiglieri e un albo dei vigneti e delle vigne. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le misure per la gestione e la protezione dei marchi, introduce specifiche procedure di controllo e revoca dei riconoscimenti, definisce il ruolo dei consigli interprofessionali e dei consorzi volontari.

La legge n. 164/1992 si pone come legge quadro, disciplinando puntualmente l'impiego, l'utilizzazione e la classificazione delle categorie delle "denominazioni di origine controllata e garantita (D.O.C.G.)", delle "denominazioni di origine controllata (D.O.C.)", e delle "indicazioni geografiche tipiche (I.G.T.)". La legge dà prioritariamente la definizione di "denominazione di origine" dei vini, con la quale si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Per "indicazione geografica tipica" dei vini, invece, si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Secondo la recente OCM entro agosto 2009 le denominazioni Docg, Doc e Igt esistenti dovranno essere tramutate in Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) e la decisione sulle future denominazioni sarà competenza esclusiva di Bruxelles. La regolamentazione dei vini con origine geografica si allineerebbe quindi a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) e sarebbe, pertanto, necessaria una registrazione comunitaria delle DO e IG sia di quelle nuove sia di quelle già esistenti.

Anche in etichetta la nuova OCM porterà delle conseguenze rilevanti.

In merito alle indicazioni facoltative si potrà indicare l'anno di vendemmia per tutte le tipologie di vino e si potranno indicare anche una o più varietà di uva da vino impiegata nella produzione di tutte le tipologie di vino.

Al momento attuale i vini più pregiati sono quelli a Denominazione d' Origine Controllata e Garantita. Questo è un riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Attualmente sono 39. Questi vini vengono sottoposti a controlli molto severi, debbono essere

commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell'origine, della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte. Oltre alle condizioni previste per la certificazione DOC è obbligatorio anche l'imbottigliamento nella zona di produzione.

Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche è sottoposto ad un particolare regime che prevede, contestualmente all'approvazione del disciplinare di produzione, l'adozione di uno specifico decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere conforme del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - istituito dall'art. 17 della legge stessa -, sentite le regioni interessate.

I disciplinari di produzione, anch'essi approvati con decreto del Ministro per le politiche agricole, assumono particolare rilevanza per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 164, poiché costituiscono il parametro in base al quale vengono individuate e riconosciute le produzioni di qualità dei vini.

Il contenuto obbligatorio dei disciplinari è descritto dall'articolo 10 della legge e riguarda tutta una serie di fattori:

- la denominazione di origine del vino;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uve e di vino per ettaro;
- il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve al momento della vendemmia;
- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il grado alcolico minimo per essere destinato al consumo;
- le condizioni geomorfologiche dell'ambiente e le tecniche di coltivazione normalmente effettuate e caratteristiche della zona;
- le modalità dell'esame chimico-fisico ed organolettico;
- l'eventuale periodo minimo di invecchiamento o affinamento;
- l'eventuale imbottigliamento in zone o (sottozone) delimitate.

Il Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 22 aprile 1992 "Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C." ha poi stabilito la facoltà di inserire nei disciplinari ulteriori specificazioni per la migliore individuazione dei vini.

Ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni d'origine, i vini, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti ad una analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. L'analisi chimico-fisica è effettuata, su richiesta dell'interessato, dalla Camera di Commercio che si avvale dei Laboratori chimico-merceologici. Detta analisi mira a verificare che i requisiti chimico-fisici del vino corrispondano a quelli del disciplinare di produzione.

L'esame organolettico è effettuato, sempre su richiesta dell'interessato, dalla Commissione di degustazione funzionante presso la Camera di Commercio.

Nel procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine un ruolo fondamentale è attribuito ai Consorzi volontari di tutela.

I Consorzi (art. 19 della legge n. 164/1992) hanno compiti di tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine; essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni e compiti consultivi nei confronti delle regioni e delle Camere di commercio. Ai sensi

dell'art. 21 della legge n. 154/1992, inoltre, l'attività dei Consorzi si svolge tra l'altro, a livello tecnico, "per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti produttori e le norme dei disciplinari di produzione".

Il D.M. 29 maggio 2001, "Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate(V.Q.P.R.D.)" ha poi consentito ai Consorzi già incaricati della vigilanza sulle rispettive denominazioni ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992 di richiedere al Ministero agricolo un apposito incarico a svolgere anche le funzioni di controllo "su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C. G., anche al fine di garantire la tracciabilità".

Lo schema del piano dei controlli da effettuare ai sensi del D.M. 29 maggio 2001 è stato successivamente approvato con il D.M. 21 marzo 2002.

Il D.M. 29 maggio 2001 è stato peraltro abrogato e sostituito dal recente D.M. 29 marzo 2007, che reca le nuove disposizioni sul controllo della produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 29 marzo 2007 si pone espressamente (art. 1) come normativa transitoria, valida "nelle more della revisione strutturale del sistema dei controlli e della revisione della legge n. 164/1992".

Il ruolo dei Consorzi di tutela appare ulteriormente valorizzato, in quanto gli stessi sono considerati in via generale come soggetti idonei a svolgere le attività di controllo, salva le necessità di una autorizzazione che il MIPAAF rilascia, acquisito il parere della regione ed esaminati il piano dei controlli e quello tariffario; si prevede inoltre che i Consorzi possano svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni di origine per le quali non hanno l'incarico di vigilanza, purché proposti alla regione competente da almeno il 75% dei componenti della filiera vitivinicola regionale effettivamente rappresentativa della denominazione interessata.

Il D.M. 29 marzo 2007 dispone altresì l'abrogazione del citato D.M. 21 marzo 2002 sullo schema dei piani di controllo: l'abrogazione veniva tuttavia differita alla data di pubblicazione del nuovo decreto in materia (Decreto 13 luglio 2007 recante "Approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD)".

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli agli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «a lire

sette milioni settecento quarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».

L'art. 11 reca alcune modifiche all'art. 2 della legge n. 898 del 1986²⁹ allo scopo di adeguare la disciplina sanzionatoria nazionale alle modifiche apportate alla disciplina dei fondi europei dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, più volte modificato, istituisce un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC). A tale scopo esso crea due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il sistema di funzionamento è analogo per entrambi i fondi che, però, conservano caratteristiche specifiche. Poiché le misure in oggetto sono, in parte, finanziate nell'ambito della gestione concorrente, il regolamento precisa le condizioni che permettono alla Commissione di assumere le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale e chiarisce gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Il regolamento definisce le condizioni di riconoscimento e di revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri. Questi organismi sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione dei pagamenti e della supervisione della contabilità gestita dagli organismi pagatori. Il regolamento in oggetto prevede anche l'istituzione di organismi di certificazione, entità

²⁹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

giuridiche di diritto pubblico o privato, designate dagli Stati membri e incaricate della certificazione dei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti, nonché dei conti annuali di questi ultimi. Agli Stati membri si richiede di prendere tutti i provvedimenti del caso per garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari della Comunità. Inoltre si stabilisce che possono beneficiare di un finanziamento comunitario unicamente le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti e che i pagamenti saranno versati integralmente ai beneficiari.

II FEAGA

Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, le spese seguenti:

- le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;
- gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
 - i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
 - talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri;
 - spese inerenti alle misure di ristrutturazione dell'industria dello zucchero a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.

Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti:

- il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e ad azioni fitosanitarie;
- la promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione o tramite organizzazioni internazionali;
- le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
- i sistemi di indagine agricola;
- le spese relative ai mercati della pesca.

Gli stanziamenti necessari per garantire le spese finanziate dal FEAGA sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili. Essi sono effettuati sulla base di una dichiarazione delle spese e delle informazioni fornite dagli Stati membri. In caso di utilizzazione di fondi non conforme alle norme comunitarie, la Commissione può decidere di ridurre o di sospendere i pagamenti.

La Commissione fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e istituisce un sistema di allarme e sorveglianza mensile di tali spese; essa presenta inoltre al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile con un'analisi dell'andamento delle

spese sostenute rispetto alle previsioni stabilite all'inizio dell'esercizio e una valutazione della prevedibile evoluzione durante l'esercizio in corso.

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

II FEASR

Il FEASR finanzia, unicamente in regime di gestione concorrente, i programmi di sviluppo rurale realizzati a norma del regolamento proposto dalla Commissione COM(2004) 490 .

I relativi impegni di bilancio sono effettuati per frazioni annue sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di saldo. I pagamenti intermedi sono effettuati per ogni singolo programma di sviluppo rurale, in funzione delle disponibilità di bilancio fissate dalla Commissione tenendo conto di un determinato massimale e delle previste riduzioni graduali dei pagamenti diretti agli agricoltori. Detti pagamenti vengono effettuati a determinate condizioni, fra cui la trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese e di una domanda di pagamento certificate dall'organismo pagatore riconosciuto. Se tale dichiarazione non è conforme alle norme comunitarie, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti.

In caso di irregolarità, il finanziamento comunitario viene totalmente o parzialmente soppresso oppure, qualora i fondi siano già stati versati al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero. Gli importi soppressi o recuperati possono essere riutilizzati dallo Stato membro per un'operazione prevista nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale.

La Commissione procede al versamento del saldo dopo aver ricevuto la relazione finale di attuazione prevista dalla proposta di regolamento sul FEASR e la corrispondente decisione di liquidazione. La mancata trasmissione alla Commissione di tali documenti comporta il disimpegno automatico del saldo.

La Commissione garantisce la sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, segnatamente tramite una procedura di liquidazione dei conti suddivisa in due fasi: liquidazione contabile e verifica di conformità. Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei fondi. Oltre ai controlli effettuati dagli Stati membri in conformità della normativa nazionale, la Commissione può organizzare controlli in loco. Nell'ambito del FEAGA e del FEASR, i pagamenti destinati ad uno Stato membro possono essere ridotti o sospesi in caso di inadempienze gravi e persistenti.

I nomi dei beneficiari dei fondi agricoli devono essere pubblicati a posteriori, unitamente agli importi da essi ricevuti.

L'art. 2 della legge 898 del 1986, oggetto di modifica, prevede che, ove il fatto non costituisca più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque consegua indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del vecchio Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di somme indebitamente percepite pari od inferiori a lire 7.745.000 è prevista solo l'applicazione di una sanzione amministrativa. Agli effetti di queste disposizioni sono assimilate alle erogazioni del FEOGA le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina anche l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione.

L'art. 11 in oggetto estende la disciplina sanzionatoria anche all'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico dei due fondi di nuova istituzione e sostituisce la cifra di lire 7.745.000, con la cifra di euro 3.999,96 equivalente a quella prevista dall'art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Articolo 12

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».

3. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea».

4. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

b) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere.».

L'articolo in esame modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131.

In particolare, al **comma 1**, con la **lettera a)** viene inserito un comma dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 157 del 1992, ove si prevede che le

Regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, assicurino un livello di fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale. La relazione che accompagna il disegno di legge in esame precisa che le attività che eventualmente si renderà necessario intraprendere a tal fine saranno poste in essere utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio e che esse consisteranno in misure di ripopolamento o di reintroduzione ovvero di miglioramento ambientale in relazione alle specie che si renderà necessario adeguare.

Si ricorda che la citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, contiene l'attuale disciplina dell'attività venatoria.

Secondo la legge del 1992 la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è salvaguardata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio della caccia è autorizzato a condizione che non costituisca ostacolo alla preservazione della fauna selvatica e che non provochi danni alle produzioni agricole. Pertanto la totalità degli spazi naturali deve essere oggetto di una pianificazione della fauna che permetta una gestione programmata della caccia.

Alle regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, spetta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedere ad emanare le norme di gestione e tutela di detto patrimonio, che dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle disposizioni comunitarie, di cui alla direttiva n. 409 del 1979, e successive modifiche, oltre che delle convenzioni internazionali ratificate. Il comma 5 dell'articolo 1, proprio in adempimento del dettato comunitario, prevede che le regioni istituiscano delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, rotte che debbono essere segnalate dall'Istituto nazionale della fauna selvatica- INFS. La legge procede indicando quali siano le finalità che debbono essere perseguite nelle zone di protezione, stabilendo anche che, in caso di inerzia, si attivi un potere sostitutivo dell'autorità dello Stato nelle persone del Ministro dell'agricoltura e di quello dell'ambiente. I successivi commi 6 e 7 prevedono la trasmissione annuale da parte delle regioni e province autonome di una relazione sulle misure adottate a tutela delle rotte migratorie, nonché la verifica da parte del Ministro per le politiche comunitarie della conformità del sistema normativo nazionale, sia centrale che regionale, alle disposizioni comunitarie.

Si ricorda in proposito che la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede, all'art. 2, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Con la **lettera b)** viene inserito un comma dopo il comma 7 dell'art. 1 della citata legge n. 157 del 1992, ove si prevede che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione

pratica della legge. La modifica è volta, come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a superare la censura circa il mancato recepimento della direttiva 79/409/CE nella parte in cui impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legislazione nazionale.

Si ricorda che la Direttiva 79/409/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede, all'art. 10, che gli Stati membri incoraggino le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli previste dalla direttiva e che, tra l'altro, gli Stati membri trasmettano alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori svolti in tale settore.

Il **comma 2** dell'articolo in esame modifica l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che suddivide le specie cacciabili per periodi di attività venatoria, sostituendo il primo periodo del comma 2. Il testo proposto consente che la suddivisione temporale rispetti il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione. Secondo quanto risulta dalla relazione al disegno di legge in esame, la modifica consentirebbe di superare la censura, contenuta nel parere motivato del giugno 2006, circa la non corretta trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CE.

L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, nel testo attualmente vigente, disciplina gli orari e giorni della caccia e le specie di animali cacciabili, ed in quale periodo dell'anno.

L'art. 18 fissa il calendario per le varie specie, ripartendole in quattro gruppi:

- le specie che possono essere cacciate a partire dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (in particolare, fra le altre, quaglie, pernici e lepri);
- quelle che possono essere cacciate dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (in particolare, fra le altre, fagiani, beccacce e anatre);
- quelle che possono essere cacciate tra il 10 ottobre e il 30 novembre (in particolare, fra le altre, camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone);
- il cinghiale non può essere cacciato che fra il 10 ottobre e il 31 dicembre o fra il 10 novembre e il 31 gennaio.

La caccia è vietata quando il terreno sia coperto dal manto nevoso.

Malgrado il divieto introdotto dalla legge nazionale di cacciare quando il terreno sia ricoperto dal manto nevoso, le regioni alpine possono autorizzare la caccia in tali condizioni atmosferiche, mediante esplicite disposizioni.

La legge nazionale consente alle regioni di modificare il calendario nazionale. Queste possono, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ampliare il periodo di caccia o al contrario restringerlo, nonché vietare la caccia per determinate

specie, ad esempio per densità della fauna, per ragioni climatiche particolari o per motivi sanitari.

Tuttavia hanno l'obbligo contenere i termini tra il 1° settembre ed il 31 gennaio. Ogni regione è tenuta alla pubblicazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno, accompagnato dalla determinazione del numero di animali che possono essere abbattuti per ogni giorno di caccia.

La legge nazionale stabilisce che il numero settimanale dei giorni di caccia è limitato a tre e che la caccia è vietata nei giorni di martedì e di venerdì.

La legge nazionale consente, pertanto, alle regioni di scegliere tre giorni della settimana durante i quali è possibile cacciare, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì e di venerdì.

Le regioni possono fissare i giorni di caccia per settimana in un numero superiore a tre per la caccia agli uccelli migratori, che si svolge dal 10 ottobre al 30 novembre, sempre tuttavia mantenendo il divieto di caccia nei giorni di martedì e di venerdì. La caccia, secondo la legge nazionale, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione per gli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Le singole regioni determinano l'orario di caccia giornaliero facendo riferimento a periodi di quindici giorni.

Si ricorda che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici all'articolo 7, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri si accertino che l'attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni della direttiva. Prevede, inoltre che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, quando si tratta di specie migratrici, non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Il **comma 3** dell'articolo in esame modifica il comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 157 del 1992, richiedendo che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, che, ricordiamo, è consentita a scopo di miglioramento genetico, possa avvenire dietro autorizzazione, nel rispetto non solo delle convenzioni internazionali, ma anche - secondo la modifica introdotta - previa consultazione della Commissione europea. La modifica dovrebbe ovviare alla censura contenuta nel parere motivato del giugno 2006 per la non completa trasposizione dell'articolo 11 della direttiva.

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede, all'articolo 11, che gli Stati membri vigilino affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali e che essi consultino al riguardo la Commissione.

Il **comma 4** dell'articolo in esame modifica l' art. 21, comma 1, della legge n. 157 del 1992, inserendo espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare

deliberatamente le specie di uccelli protette, nonché il divieto di trasporto per la vendita.

L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 prevede un' ampia enumerazione di divieti di caccia, divieti già in parte enunciati nell'articolo 5 della legge stessa, ma che sono fondamentalmente contemplati nell'articolo 21. Peraltro, il dettagliato elenco di cui al comma 1 è volto non solo ad assicurare la salvaguardia della selvaggina o ad evitarle sofferenze particolari, ma anche a garantire condizioni generali di sicurezza, tranquillità e incolumità delle persone, nonché l'integrità delle strutture pubbliche.

E' vietato, tra l'altro:

alla lettera o), prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Ciò è possibile solo per cattura temporanea e inanellamento da parte degli istituti scientifici delle università o, in talune zone, per sottrarli a sicura distruzione o morte, previo avviso all'autorità competente;

alla lettera bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*).

Si ricorda che la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede all'art. 5 che gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli previste dalla direttiva, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Prevede inoltre all'articolo 6, paragrafo 1, che gli Stati membri vietino, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1 della direttiva stessa, la vendita, il *trasporto per la vendita*, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

Articolo 13

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.

L'articolo in oggetto abroga l'art. 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004³⁰.

L'articolo di cui si propone l'abrogazione permette l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana.

Mediante tale abrogazione - spiega la relazione illustrativa - viene parzialmente attuata la direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007, la quale, a seguito del Regolamento 1925/2006 del PE e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, ha modificato la direttiva 2001/114/CE che autorizza la standardizzazione del tenore proteico di taluni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione.

La direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 riguarda alcuni tipi di latte conservati parzialmente o totalmente disidratati destinati all'alimentazione.

Essa definisce e classifica i seguenti prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione:

- Il latte parzialmente disidratato (zuccherato o meno);
- Il latte totalmente disidratato (contenente differenti percentuali di materie grasse);

Per tali prodotti la direttiva enuncia anche una lista di denominazioni particolari utilizzate in alcuni Paesi.

La direttiva prevede che l'etichetta riporti, a fianco della denominazione di vendita, la percentuale di materie grasse e la percentuale di estratto secco sgrassato derivante dal latte.

L'etichetta del latte totalmente disidratato deve riportare indicazioni per la diluizione o la ricostruzione del prodotto e spiegare chiaramente che esso non è destinato all'alimentazione dei minori di dodici mesi.

³⁰ Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione umana.

La direttiva 114/2006 è stata in seguito modificata dal Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006.

Il Regolamento n. 1925/2006 ha stilato un elenco armonizzato di vitamine, sostanze minerali e altre sostanze come fibre, acidi grassi essenziali etc. che possono essere aggiunti volontariamente dai fabbricanti di derrate alimentari. Possono essere utilizzate soltanto le sostanze presenti nell'elenco.

Le vitamine e i minerali contenuti negli integratori alimentari restano al di fuori del campo di applicazione del regolamento.

Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare sul loro territorio talune sostanze non incluse nell'elenco per un periodo transitorio di sette anni a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per ottenere questa deroga è necessario, tra l'altro, che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) non si sia pronunciata contro la sostanza in questione e che essa sia stata utilizzata negli alimenti al più tardi alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni concernenti:

- alimenti destinati a una alimentazione particolare;
- nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari
- alimenti OGM;
- additivi e aromi;
- pratiche e trattamenti enologici.

Vengono dettate disposizioni anche relativamente all'etichettatura dei prodotti: l'indicazione nutrizionale di vitamine, sostanze minerali e alcuni altri prodotti aggiunti agli alimenti è obbligatoria. Le informazioni che devono essere incluse nell'etichetta sono le seguenti:

- quantità complessiva di vitamine e di minerali aggiunti;
- quantità di proteine, di glucidi, di zuccheri, di lipidi, d'acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio;
- valore energetico del prodotto;
- limiti massimi e minimi.

Il regolamento prevede inoltre dei limiti massimi di minerali e vitamine che possono essere aggiunti agli alimenti. Le quantità massime terranno conto dei limiti di sicurezza stabiliti dall'autorità europea di sicurezza degli alimenti, degli apporti in vitamine e minerali provenienti da altre fonti alimentari e delle quantità raccomandate alla popolazione. Vengono inoltre dettati divieti e limitazioni di uso.

Il Regolamento 1925/2006 è stato successivamente modificato in alcune sue parti dal Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 14

(Abrogazione di norme sugli apparecchi elettrici impiegati in medicina)

1. All'elenco «A» della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.

L'articolo 14 abroga le norme interne che hanno attuato la direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

Tale abrogazione è richiesta dalla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, la quale ha disposto l'abrogazione della suddetta direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008.

La premessa della direttiva 2008/13/CE osserva che le prescrizioni contenute nelle norme abrogate non appaiono più necessarie e che il funzionamento del mercato interno e la protezione delle persone fisiche e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre disposizioni comunitarie.

Articolo 15

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«4. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante	l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.».
--	---

L'**articolo 15** riformula il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/5/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, al fine di eliminare il contrasto normativo con l'articolo 12, paragrafo 4, della predetta direttiva.

Infatti, la direttiva 1999/5/CE stabilisce che: «L'apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato». Il summenzionato decreto legislativo, invece, all'articolo 13, comma 4, ha recepito detta disposizione nel modo seguente: «Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto, dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato». Tale norma, se interpretata nel senso che in Italia gli apparecchi devono essere contraddistinti sia dal numero di serie sia dal numero di lotto, ed essendo i medesimi non sempre entrambi presenti, può creare limitazioni alla libera circolazione degli apparecchi nel nostro Paese. Si rende, pertanto, necessario adeguare la disposizione nazionale al dettato normativo comunitario.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 1999/5/CE, si intende per "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia o un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe. A sua volta, la apparecchiatura terminale di telecomunicazione è definita come un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione (vale a dire, di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico), mentre per "apparecchiatura radio" si intende il prodotto, o un suo

componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali. Tali definizioni sono state recepite pressoché alla lettera dall'art. 1, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 16

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206)

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;

b) l'articolo 144-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 144-bis. - *(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori)*. – 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n.2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;

h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo

economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera *c*), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 reca due modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

La legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (legge di semplificazione 2001), all'art. 7 ha conferito al Governo una delega legislativa per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, secondo i principi generali per la semplificazione normativa già contemplati dall'art. 20 della legge 1997, n. 59, come sostituiti dall'art. 1 della stessa legge n. 229, nonché gli ulteriori principi e criteri direttivi indicati dall'articolo stesso e riguardanti: l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; l'omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto; la conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e il rafforzamento della tutela del consumatore in materia di

televendite, nonché il coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

Tale delega è stata pertanto esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, a cui l'articolo in commento apporta una serie di modificazioni.

Con il **comma 1, lett. a)**, viene infatti superato un un refuso contenuto nell'articolo 67, comma 6, del predetto Codice. Mentre, infatti, nel testo originario di recepimento della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (decreto legislativo 22 maggio 1999, n.185), il solo articolo 5 recava tutte le disposizioni relative all'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nel nuovo testo recato dal Codice del consumo le medesime disposizioni sono suddivise in più articoli.

Nel precedente contesto normativo, la disposizione originaria si riferiva all'esercizio del diritto da parte del consumatore conformemente alle disposizioni di cui «ai precedenti commi» del medesimo articolo.

Poiché l'attuale articolo 67, comma 6, ha mantenuto tale riferimento, che non appare più corretto a seguito dell'intervento di codificazione, i riferimenti normativi in esso contenuti devono essere opportunamente reindirizzati all'intera parte del decreto legislativo n. 206 del 2005 che disciplina il diritto di recesso, ossia alla sezione IV del capo I del titolo III della parte III del Codice del consumo stesso.

Con il **comma 1, lett. b)**, viene integralmente sostituito l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (*Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori*), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n.13 – Legge comunitaria 2006. La relazione di accompagnamento del disegno di legge in commento precisa che la nuova formulazione tiene conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, recepita con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, ed in particolare rappresentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche in ragione dell'ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenuto con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n.221, correttivo del Codice del consumo.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1** del capoverso art. 144-*bis*, le competenze del Ministero dello sviluppo economico sono ridefinite, alla luce dell'entrata in vigore della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (decreti

legislativi 2 agosto 2007, n.145 e n.146³¹), chiarendo che il predetto Ministero svolge la funzione di autorità competente, ai sensi dell'art. 3, lettera c) del regolamento (CE) n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e nell'ottica di una più efficiente attribuzione di funzioni, in materia: di servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II del Codice del consumo; di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; di garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; di credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; di commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II; di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I; di contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; e di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili (attualmente in capo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), di cui alla parte III, titolo IV, capo I, ferme restando le attribuzioni in capo ai comuni ai sensi delle altre norme del codice (in particolare l'articolo 17) e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (riforma del commercio).

³¹ In breve, il decreto legislativo n. 145 del 2007 di attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, ha lo scopo (art. 1) di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, e precisa che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. A tal fine, sono definiti (art. 3) gli elementi utili a determinare se la pubblicità è ingannevole; sono definite le condizioni di liceità della pubblicità comparativa (art. 4) e di trasparenza della pubblicità (art. 5); vengono altresì regolate specifiche fattispecie di pubblicità ingannevole, relativamente alle omesse informazioni sulla pericolosità per la salute di alcuni prodotti (art. 6) e alla pubblicità volta a sfruttare la naturale credulità dei minori (art. 7). Ai sensi dell'art. 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare misure per inibire la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, ed applicare le relative sanzioni amministrative in caso di inosservanza del divieto; può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, e può altresì ottenere dal professionista responsabile della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l'assunzione dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile. Le parti interessate possono inoltre chiedere (art. 9) che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina, con eventuale sospensione, nelle more della decisione, del procedimento in corso presso l'Autorità.

Il decreto legislativo n. 146 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004, introduce, tra l'altro, una nuova formulazione degli articoli da 18 a 27 del Codice di consumo (sulle pratiche commerciali scorrette); dell'art. 57 dello stesso Codice (sulle forniture non richieste nei contratti a distanza); e dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, sui servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

Il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori"), definisce (art. 1) le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. All'art. 3, lett. c) viene precisato, tra l'altro, che per "autorità competente" s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

L'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 disciplina le sanzioni pecuniarie per le violazioni di cui agli artt. 11 (orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali); 14 (pubblicità dei prezzi); 15 (vendite straordinarie) e 26, comma 5 (obbligo di comunicazione ai comuni del trasferimento della gestione o della proprietà ovvero della cessazione di attività per gli esercizi di vicinato e per le strutture di vendita medie e grandi).

È chiarita inoltre la circostanza per la quale, con riferimento al regolamento comunitario n. 2006/2004, restano ferme le disposizioni sulle competenze per le autorità nazionali già previste dall'ordinamento, in particolare quelle che designano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato come autorità competente in materia di pratiche commerciali scorrette. Nell'esercizio di tale funzione, inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (art. 8 del citato decreto legislativo n. 145 del 2007).

Ai sensi del **comma 2** del capoverso art. 144-*bis*, il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n.2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

Il successivo **comma 3** dispone che per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

Con l'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, riguardanti: l'avvenuta costituzione da almeno tre anni; il possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse; l'elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite; lo svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; il non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. L'elenco è aggiornato annualmente a cura del Ministero dello sviluppo economico, che lo comunica alla Commissione europea.

Ai sensi dell'art. 139 del Codice del consumo, le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140 (recante disposizioni di carattere procedurale), a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, recante l'elencazione dei diritti dei consumatori, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono inoltre agire, ai sensi dello stesso articolo 139 e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Con il **comma 4** si prevede che ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n.2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, possa avvalersi, in particolare dei comuni. Resta comunque ferma la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi, di cui all'articolo 17 del Codice del consumo.

L'art. 17 prevede che chiunque ometta di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indichi secondo quanto previsto dalla sezione I (indicazione dei prezzi per unità di misura) del capo III del titolo II, parte I del Codice medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, come previsto dall'art. 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004 attribuiti al Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 6 e 7, sono stabilite, ai sensi del **comma 5**, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n.400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

L'art. 17 della legge n. 400 del 1998 contiene al comma 1, l'elenco delle fattispecie che possono essere disciplinate da regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. Tra tali fattispecie, alla lettera *d*), rientra l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Da ultimo, con riferimento al tema delle sanzioni, sollevato, come riferisce la relazione di accompagnamento del disegno di legge in commento, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si prevedono apposite sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n.2006/2004 (**commi 6 e 7**), necessarie per assicurare l'effettività dell'esercizio dei poteri da parte delle autorità nazionali competenti. In particolare:

- si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro, e da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere) nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere (comma 6);
- si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12 (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni) nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie (comma 7).

Con il **comma 8**, si dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del Codice di commercio, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - ai sensi del degli articoli 3, lettera *c*), e 4, del citato regolamento (CE) n.2006/2004 - in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III del Codice medesimo. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi

dell'articolo 27 che contempla essenzialmente sia le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, sia la sospensione temporanea delle medesime attività commerciali scorrette.

Il comma 1 dell'articolo 27 del Codice di commercio assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le funzioni di autorità competente per l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 in materia di pratiche commerciali scorrette. Ai sensi del comma 2, l'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento comunitario, anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Autorità può inoltre avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Il Ministero dello sviluppo economico designa - ai sensi del **comma 9** del capoverso art. 144-*bis* - l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n.2006/2004.

Il **comma 2** dell'articolo in commento dispone infine che alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo, nella nuova formulazione, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 1 un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

L'articolo 17 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CE (“*TV senza frontiere*”) allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa.

Si segnala che la direttiva 2007/65/CE è ricompresa nell'Allegato B.

La modernizzazione rientra nella strategia “i-2010: una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione” (COM(2005)229) adottata dalla Commissione il 1° giugno 2005.

La direttiva mira a semplificare la normativa concernente le forniture di servizi televisivi e a renderne agevole il finanziamento con nuove forme di pubblicità, ad introdurre pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi televisivi, indipendentemente dalla tecnologia usata per distribuirli (satellite, cavo, internet, banda larga ad alta velocità, telefoni cellulari di terza generazione). Si prevede una distinzione tra servizi audiovisivi “lineari” o di radiodiffusione, compresi la IPTV (Internet Protocol TV) lo *streaming* (flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni su Internet) da un lato, e i servizi “non lineari”, come i servizi audiovisivi a richiesta, dall'altro.

L'osservanza di alcuni principi minimi di base, tra i quali quelli relativi alla tutela dei minori, al divieto di incitamento all'odio, alle limitazioni delle comunicazioni commerciali concernenti gli alcolici sarà imposta a tutti i servizi, compresi quelli "non lineari".

Le principali modifiche apportate al capitolo IV della direttiva 89/552/CEE sulla pubblicità televisiva riguardano: l'introduzione di norme flessibili relative alle interruzioni pubblicitarie (fermo restando il limite complessivo su base oraria del 20%, non ci sarà l'obbligo di lasciare trascorrere almeno 20 minuti di tempo tra le interruzioni pubblicitarie) la soppressione dei limiti quotidiani, l'abbandono delle limitazioni quantitative per le televendite.

E' previsto il divieto di interrompere i programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti, i notiziari e i programmi sull'attualità. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di proibire l'esposizione di un logo pubblicitario durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

La direttiva semplifica le norme quantitative in materia di pubblicità, con una maggiore flessibilità per le emittenti televisive. Non prevede tuttavia alcun aumento per la quantità oraria di 12 minuti di pubblicità consentita e continua a limitare la possibilità di interrompere le opere cinematografiche, i film prodotti per la televisione ed i notiziari.

Sono parimenti mantenute restrizioni specifiche all'interruzione a fini pubblicitari dei programmi per bambini. La direttiva incoraggia inoltre l'elaborazione di codici di condotta in materia di pubblicità degli alimenti nocivi per la salute destinati ai bambini.

La direttiva vieta, in linea di massima, l'inserimento di prodotti, tranne per talune categorie di programmi, fatte salve talune rigide condizioni destinate a tutelare lo spettatore. La direttiva introduce per le emittenti il diritto, in tutta l'UE, di accedere ad eventi che hanno un forte interesse per il pubblico, in un'ottica di utilizzo per brevi notiziari. Si prefigge inoltre di migliorare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Il termine di esercizio della delega, indicato all'articolo 1 del disegno di legge in esame, è fissato per rinvio a quello di recepimento delle singole direttive; la direttiva 2007/65/CE deve essere recepita dagli stati membri entro il 19 dicembre 2009.

Il comma 2 specifica che l'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene mediante adozione delle conferenti modificazioni al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005)³², nel rispetto dei principi e criteri

³² Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".

direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché di quelli indicati dalle lettere a) e b).

Il comma 2 lettera a) vincola l'esercizio della delega in materia di "inserimento dei prodotti" al rispetto di tutte le condizioni e dei divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 2007/65/CE.

Inserimento di prodotti

I considerando 61-63 della direttiva 2007/65/CE illustrano le motivazioni dell'intervento normativo in materia.

(61) L'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L'inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, lettera m), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene la locuzione «all'interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte dell'intreccio.

(62) In linea di principio l'inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l'inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.

(63) Inoltre, la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell'inserimento di temi.

L'articolo 3-octies, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 2007/65/CE, vieta l'inserimento di prodotti.

Il paragrafo 2, consente di derogare al divieto:

- nelle opere cinematografiche, eccetto i programmi per bambini;
- in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, eccetto i programmi per bambini;
- in programmi sportivi, eccetto i programmi per bambini;
- in programmi di intrattenimento leggero, eccetto i programmi per bambini;
- dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

- a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
- d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi di media.

Il paragrafo 3 vieta, in ogni caso, l'inserimento nei programmi di:

- prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o
- specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

Il paragrafo 4 prevede che le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

Il comma 2 lettera b) individua il criterio per la disciplina, da parte del legislatore delegato, delle sanzioni applicabili alle violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) rinviando a quelle previste dall'articolo 51 del

testo unico di cui al citato testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005).

L'articolo 51 elenca le sanzioni irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi.

Per le violazioni al divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del testo unico, ove è previsto che, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori; dei valori dello sport; dei diritti fondamentali della persona, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

«Sezione III

Allergeni Alimentari

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b) maltodestrine a base di grano;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come S0 2

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.»;

b) la sezione IV è soppressa.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti

alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178.

Il comma 1 dell'articolo 18 - novellando il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109³³, di attuazione di direttive comunitarie - modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Il novero è integrato con una parte degli ingredienti temporaneamente esclusi da tale classificazione, in quanto oggetto di studi scientifici. Per la restante parte di questi ultimi ingredienti, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere di allergene.

Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

Si ricorda che, per i prodotti contenenti allergeni alimentari (o ingredienti e sostanze derivati dagli stessi), si applicano specifiche norme, relative all'obbligo di indicazione nelle etichette di tali ingredienti (norme di cui all'art. 5, commi da 2-bis a 2-quater, del citato D.Lgs. n. 109).

Il comma 2 del presente articolo 18 reca una deroga transitoria all'integrazione dell'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari. Si consente la distribuzione commerciale, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari interessati, se immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 e se conformi alla disciplina fino ad ora vigente. Tale deroga è richiesta dall'art. 3 della citata direttiva 2007/68/CE.

Il successivo **comma 3** prevede che le modifiche dell'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari, necessarie al fine di recepire nuove prescrizioni comunitarie, siano adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato secondo la procedura ivi definita.

Si osserva che l'art. 29, comma 3, del citato D.Lgs. n. 109 già consente, in via generale, una procedura semplificata, per tutte le modifiche del medesimo decreto legislativo relative ad attuazione di nuove norme comunitarie; tale procedura è parzialmente diversa e si conclude con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

³³ Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Il **comma 4** reca talune norme di abrogazione esplicita, connesse alle nuove disposizioni di cui al presente **articolo 18**.

Articolo 19

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed

il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

d) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

e) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

f) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

g) prevedere l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2007/23/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 19** si individuano i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 (*supra*) e al fine di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di

sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

Si segnala che la direttiva è ricompresa nell'Allegato B al presente disegno di legge.

La direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, stabilisce, ai sensi dell'art. 1, norme volte ad attuare la libera circolazione di detti articoli nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica, nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale, e fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli medesimi devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato. A tal fine, lo stesso articolo 1 indica quali sono gli articoli pirotecnici ai quali non si applica la direttiva (essenzialmente quelli destinati ad essere usati a fini non commerciali, quelli da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale, nonché quelli disciplinati da altre direttive comunitarie), mentre l'art. 2 definisce, tra l'altro, l'ambito di applicazione della direttiva, riguardante, essenzialmente i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali, per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi e gli articoli pirotecnici per i veicoli, ovvero componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche e utilizzati per attivare questi o altri dispositivi. L'articolo 3 detta disposizioni specifiche in materia di classificazione in categorie degli articoli pirotecnici presi in considerazione, effettuata dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Con l'art. 4 sono definiti gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del distributore circa la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, indicati nell'allegato I, nonché l'obbligo dei fabbricanti di sottoporre ciascun articolo a un organismo notificato di cui all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma dell'articolo 9, e di apporre la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente agli artt. 11, 12 e 13.

I requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici – Allegato I della direttiva – vengono determinati principalmente in base a tre fattori: il "contenuto esplosivo netto", le "distanze di sicurezza" e il "livello sonoro". Il valore da attribuire a tali requisiti varia ovviamente in base alla categoria a cui l'articolo pirotecnico appartiene: se, per esempio, per i fuochi d'artificio di categoria 1 la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 metro, per quelli di categoria 2 la distanza deve essere pari ad almeno 8 metri, per poi salire a 15 metri per i fuochi d'artificio di categoria 3. Per quanto riguarda i dispositivi di accensione, essi – tra gli altri requisiti - devono avere un innesco affidabile ed essere protetti contro scariche elettrostatiche o campi elettromagnetici.

Ai sensi dell'art. 5, gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possono essere immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti indicati dalla direttiva, recano la marcatura CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità; gli Stati membri garantiscono altresì (art. 6) la libera circolazione di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva. L'art. 7 indica i limiti di età al di sotto dei quali il consumatore non può acquistare gli articoli pirotecnici, né averli a disposizione in qualsiasi forma. L'art. 8 si occupa dell'armonizzazione della normativa, prevedendo che la Commissione,

conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, possa invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali. Con gli art. 9 e 10 sono definiti, rispettivamente, le procedure di verifica di conformità degli articoli pirotecnici e gli organismi notificati, ovvero gli organismi che gli Stati membri designano alla Commissione e agli altri Stati membri per l'esecuzione delle procedure di verifica di conformità di cui all'art. 9. L'art. 11 disciplina l'obbligo di apposizione della marcatura CE, mentre l'art. 12 si occupa dell'etichettatura degli articoli diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e l'art. 13 dell'etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli. Ai sensi dell'art. 14, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone; garantiscono lo svolgimento di periodiche ispezioni degli articoli medesimi all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione; adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla direttiva; organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE, e informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato. Sempre ai sensi dell'art. 14, par. 6, qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione, informando la Commissione e gli altri Stati membri. La Commissione, a sua volta, rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.

Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso (art. 15). Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria, la Commissione consulta senza indugio tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate. Tale procedura di salvaguardia, disciplinata dall'art. 16, può concludersi con la conferma delle misure adottate da uno Stato membro da parte della Commissione, con il conseguente ritiro del prodotto non sicuro dai mercati nazionali; in caso contrario, se la Commissione ritiene le misure nazionali ingiustificate, lo Stato membro interessato le revoca.

Con l'art. 17 è introdotto l'obbligo di motivare le misure che vietano o limitano l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero comportano il suo ritiro dal mercato, in conseguenza dell'applicazione della direttiva, e di notificarle alla parte interessata, informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono

soggetti tali mezzi di ricorso. Con l'art. 18 sono disciplinate le misure di esecuzione della direttiva, e l'art. 19 prevede l'istituzione di un comitato che assiste la Commissione. La determinazione delle disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della direttiva è demandata agli Stati membri, che ne garantiscono l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L'art. 21 detta le disposizioni relative all'adozione e pubblicazione, entro il 4 gennaio 2010, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e l'art. 22 regola l'entrata in vigore della direttiva medesima.

Per quanto riguarda la disciplina vigente in Italia, si rinvia, tra l'altro, al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare al Capo V (Della prevenzione di infortuni e disastri - artt. 46-62) e del Capo VI (Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi - artt. 63-67) del Titolo II e al decreto legislativo 2 gennaio 2007, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

Oltre ai principi desumibili dal contenuto della direttiva 2007/23/CE, il **comma 1** introduce ulteriori principi e criteri di delega, riguardanti:

a) la disciplina, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, delle domande e dei procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e delle ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) l'armonizzazione delle norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) la previsione della procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

d) la previsione di specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

e) la previsione di ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

f) la determinazione delle attribuzioni e della composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

g) l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2007/23/CE.

La relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria precisa che il principio di delega di cui al comma 1, lettera f) non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non prevede l'istituzione di nuovi organi, ma si limita a prevedere la definizione delle attribuzioni e della composizione del comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli organismi notificati, già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dai relativi provvedimenti attuativi (articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, che esclude per i componenti esterni, tra l'altro, qualunque forma di compenso, fermo restando che nessun compenso è previsto per i componenti del comitato appartenenti alla pubblica amministrazione). Sempre la relazione introduttiva aggiunge che gli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, previste dall'articolo 10 della direttiva in questione, opereranno su richiesta delle ditte interessate alle verifiche di conformità ed a spese delle medesime. Si tratta di organismi analoghi a quelli già previsti dall'articolo 3 del richiamato decreto legislativo n. 7 del 1997, recante il recepimento della direttiva 93/15/CEE, in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. Analogamente, con riferimento alle misure volte al rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione incendi, esse si riferiscono a procedure e servizi già tipizzati, e rimodulabili in relazione allo specifico contenuto della direttiva.

Ai sensi del **comma 2**, l'esercizio della delega non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'**articolo 20** si individuano criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Si segnala che la direttiva 2008/43/CE è ricompresa nell'Allegato A al presente disegno di legge.

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'immissione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, ha previsto, tra l'altro, all'art. 14, che gli Stati membri tengano a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione.

Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di tracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi, e le relative misure vengono adottate secondo le procedure adottate del comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione europea (art. 13). Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro ed esprime il proprio parere sulle proposte di misure da adottare che gli vengono sottoposte dal rappresentante della Commissione europea. Sempre ai sensi dell'art. 14, le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria: i relativi documenti sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.

In base a quanto disposto dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la successiva direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (art. 1), escludendo dal proprio ambito di applicazione gli esplosivi destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina e quelli fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione "in loco") (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, compete agli Stati membri far sì che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca, i cui elementi sono indicati in un apposito allegato. Lo stesso art. 3 dispone che ad ogni sito di fabbricazione venga assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento: nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione, mentre nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile, anche elettronica, e in modo da essere chiaramente leggibile (art. 4). La marcatura è apposta su ogni cartuccia o sacco, nel caso di esplosivi in sacco (art. 5). Sono dettate altresì le disposizioni relative all'identificazione univoca di esplosivi bicomponenti (art. 6); di detonatori comuni o micce (art. 7); di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici (art. 8); di inneschi (*primer*) e cariche di rinforzo (*booster*) (art. 9); di micce detonanti e micce di sicurezza (art. 10); di bidoni e fusti contenenti esplosivi (art. 11). Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale (art. 12).

Ai fini della raccolta ed archiviazione di dati, gli Stati membri provvedono (art. 13) a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo: il sistema di raccolta dei dati deve consentire alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento. I dati raccolti,

compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.

Ai sensi dell'art. 14, gli Stati membri garantiscono altresì l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi:

- a) tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia;
- b) registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego;
- c) verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati;
- d) conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall'articolo 13 (10 anni);
- e) protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi;
- f) comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura;
- g) fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera f).

Ai fini della lettera d), relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.

L'art. 15 detta la disciplina di attuazione della direttiva, fissando al 5 aprile 2009 il termine entro il quale gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, dandone comunicazione alla Commissione. L'art. 16 riguarda l'entrata in vigore e l'art. 17 precisa che sono destinatari della direttiva gli Stati membri dell'Unione europea.

Ai criteri e principi di delega desumibili dalla disciplina comunitaria sopra richiamata, il **comma 1** dell'art. 20 aggiunge i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

- b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
- c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, chiunque introduca nel territorio dello Stato di esplosivi di ogni tipo ovvero ne faccia raccolta, senza licenza dell'autorità, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000. Ai sensi dell'art. 2, chiunque detiene illegalmente esplosivi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000. La misura delle multe di cui alle predette disposizioni è stata elevata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; entrambe le sanzioni sono inoltre escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Ai sensi del **comma 2** dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 22.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n.1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi

di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n.1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la

coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

L'articolo in esame – che apre il capo III del ddl, dedicato alla 'attuazione' del regolamento (CE) n. 1082/2006 del 5 Luglio 2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) – pone norme in materia di costituzione e natura giuridica dei GECT.

Si ricorda che il regolamento comunitario sopra citato è volto, tra l'altro, a fornire uno strumento per superare "le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti" (v., tra le premesse del regolamento, il considerato n. 2).

In sede di relazione illustrativa il Governo rende noto che l'intervento legislativo in esame origina da un parere del Consiglio di Stato, sfavorevole all'attuazione in via regolamentare della normativa comunitaria *de qua*. Al fine di dare attuazione al regolamento comunitario era infatti stato predisposto uno schema di regolamento governativo, che riconosceva la personalità giuridica di diritto privato al nuovo organismo.

Su tale schema il Consiglio di Stato ha espresso parere non favorevole³⁴ ritenendo: (1) che l'atto comunitario in questione, malgrado la denominazione, è nella sostanza assimilabile a una direttiva³⁵; (2) che lo strumento normativo idoneo a dare attuazione a siffatta normativa comunitaria è costituito dalla norma legislativa; (3) che l'opzione di attribuire personalità giuridica di diritto privato al GECT non è condivisibile, essendo i soggetti contemplati dalla normativa comunitaria 'enti di rango costituzionale', chiamati a svolgere azioni e iniziative di rilevanza generale.

L'analisi dell'articolo in esame e dei due seguenti deve pertanto essere effettuata tenendo a mente la evidenziata peculiarità dell'atto comunitario oggetto di attuazione.

Il **comma 1** stabilisce che i GECT aventi sede legale nel territorio nazionale perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

Secondo il **comma 2** i GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, che viene acquistata con l'iscrizione nel Registro dei

³⁴ Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere n. 3665 del 2007.

³⁵ Lo schema di regolamento era stato predisposto con riferimento all'articolo 17, c. 1, lett. a) della legge n. 400 del 1988, che consente di disciplinare, tra l'altro, l'esecuzione dei regolamenti comunitari.

gruppi europei di cooperazione territoriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale (v. *infra* la scheda sull' articolo 22).

Il **comma 3** stabilisce quali soggetti possano essere membri di un GECT. Viene richiamato, al fine di delimitare tale ambito soggettivo, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento comunitario oggetto di attuazione, che contempla: Stati membri; autorità regionali; autorità locali; organismi di diritto pubblico.

Il secondo periodo del comma in esame, al fine di chiarire il significato del lessico usato dal legislatore comunitario, pone le seguenti equazioni:

1. autorità regionali = regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
2. autorità locali = comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni.

Quanto alla nozione di 'organismo di diritto pubblico', la normativa comunitaria richiamata fa riferimento, a sua volta, alla definizione recata dalla direttiva 2004/18/CE³⁶. In base all'articolo 1 di quest'ultima, per 'organismo di diritto pubblico' si intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Il **comma 4** si occupa dello statuto e della convenzione istitutiva del GECT.

È previsto innanzitutto che tali atti siano approvati all'unanimità dei membri e redatti 'in forma pubblica' ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità.

Si ricorda che il richiamato articolo del codice civile stabilisce che l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Il comma in esame delinea inoltre i contenuti minimi di tali atti.

Lo statuto deve disciplinare: gli organi del GECT; le relative modalità di funzionamento; le rispettive competenze; il numero di rappresentanti dei membri negli stessi organi.

³⁶ Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Alla convenzione istitutiva dell'organismo è demandata la definizione delle finalità specifiche del GECT e dei compiti ad esse connessi.

Si ricorda che, in base all'articolo 8 del regolamento comunitario, la convenzione istitutiva dovrebbe precisare: a) la denominazione del GECT e della sede sociale; b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti; c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento; d) l'elenco dei membri del GECT; e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; g) le procedure di modifica della convenzione.

In virtù del successivo articolo 9, gli statuti dei GECT dovrebbero contenere, oltre a tutte le disposizioni della convenzione istitutiva: a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti; b) le procedure decisionali del GECT; c) la lingua o le lingue di lavoro; d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale; e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo; f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri per i debiti del GECT; g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di *audit* esterno; h) le procedure di modifica degli statuti.

Si osserva che le succitate disposizioni del regolamento comunitario recano una enumerazione dei contenuti degli atti costitutivi che appare più ampia di quella recata dall'articolo in esame. Al riguardo, potrebbe formare oggetto di riflessione se tale differenziazione possa essere superata da una diretta applicazione del dettato comunitario – a rigore i regolamenti sono direttamente applicabili, ma v. corsivo precedente – o se invece essa sia suscettibile di essere valutata nell'ottica della compatibilità comunitaria.

Si ricorda che l'articolo 2 del regolamento comunitario prevede che il GECT possa essere disciplinato anche - nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal regolamento stesso - dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Il **comma 4** prevede che i membri possano affidare al GECT i seguenti compiti:

- il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», nonché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale

inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

- la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

Si ricorda che l'articolo 61 della legge 289/2002 ha istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle *ex* aree depresse.

La politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord.

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 prevede le seguenti priorità: promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero; promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali; riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti; sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Peraltro, il comma in esame fa espressamente salva la disciplina generale relativa ai compiti del GECT, prevista dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1082/2006.

In base all'articolo 7 citato un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del regolamento comunitario. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione. Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità. Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT

possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Il **comma 5** stabilisce che, quale compito aggiuntivo, può essere affidata al GECT la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Articolo 22

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello

statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dello sviluppo

economico, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti,

direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

L'articolo in esame delinea il regime autorizzatorio per la costituzione dei GECT.

L'articolo 2 del regolamento comunitario prevede che l'istituzione del GECT avvenga su iniziativa dei membri potenziali, che debbono notificare allo Stato la propria intenzione di partecipare al GECT, unitamente agli atti costitutivi dello stesso.

Il **comma 1** prevede che l'istanza di autorizzazione alla costituzione del GECT debba essere presentata - da uno o più dei membri potenziali, anche congiuntamente - alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale. La domanda deve essere corredata delle bozze degli atti costitutivi (ossia, dello statuto e della convenzione 'proposti').

Gli atti costitutivi sembrano pertanto destinati a formare oggetto di valutazione ai fini dell'autorizzazione. In tale sede, potrebbero emergere i dubbi applicativi innanzi prospettati, relativamente ai contenuti necessari dello statuto e della convenzione (v. scheda su art. 21).

Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione. Vanno previamente acquisiti i pareri 'conformi': del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera; del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza; del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili; del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione; del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali; delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

Il riferimento alla necessaria 'conformità' dei pareri sembra implicare la unanimità di tutte le amministrazioni coinvolte circa l'opportunità dell'autorizzazione.

Si ricorda che il regolamento comunitario oggetto di attuazione, all'articolo 2, prevede che la decisione statale debba intervenire in linea di massima entro tre mesi dalla ricezione della domanda. I motivi ostativi all'autorizzazione, che possono condurre alla reiezione motivata dell'istanza, in base alla norma comunitaria possono essere: la non conformità al regolamento comunitario o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale; il fatto che la partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico dello Stato membro.

Il **comma 2** disciplina la fase procedurale successiva all'autorizzazione.

Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT - o il relativo organo di gestione, se già operante - chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto nel frattempo approvati.

Nei trenta giorni successivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale verifica: (1) la tempestività della domanda di iscrizione; (2) la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto alle bozze a suo tempo allegate alla istanza di autorizzazione (v. sopra).

Ove le suddette verifiche diano esito positivo, la PDCM iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dando comunicazione dell'avvenuta iscrizione alle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

In base al **comma 3**, anche le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT vanno iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di tali modifiche va data anche comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il riferimento alle modalità e ai termini previsti dal comma 1 e dal comma 2 sembra implicare che, pure in caso di modifiche degli atti costitutivi, sia necessaria apposita autorizzazione amministrativa, alla quale sussegue una nuova istanza di iscrizione nel Registro.

Secondo l'articolo 2 del regolamento comunitario, eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura prevista per la costituzione. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Il **secondo periodo del comma in esame** dispone in ordine al diritto di accesso agli atti soggetti a iscrizione: copia integrale o parziale di questi ultimi è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia - precisa la norma in esame - non può eccedere il costo amministrativo.

In base all'articolo in esame coesistono pertanto un obbligo di pubblicazione in G.U. e un ampio diritto di accesso relativamente ai medesimi atti.

Il **comma 4** dispone in ordine alla revoca dell'autorizzazione, mediante rinvio alla casistica prevista dall'articolo 13 del regolamento comunitario.

Quest'ultimo stabilisce che, in determinati casi, lo Stato può: in primo luogo vietare alcune attività del GECT; in secondo luogo, in caso di mancata cessazione di dette attività, chiedere ai membri di recedere dall'organismo. Tali interventi restrittivi dello Stato, in base alla norma comunitaria, possono essere posti in essere: qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni statali in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica; ovvero contrarie all'interesse pubblico dello Stato.

Si osserva che il regolamento comunitario prevede un intervento statale restrittivo scandito in due fasi di crescente intensità, mentre l'articolo in esame sembra prendere in considerazione solo la revoca dell'autorizzazione.

Il **comma 5** prevede che il controllo sul GECT – relativamente alla gestione e al corretto utilizzo dei fondi pubblici - sia svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

Restano ferme, in base al comma in esame, le norme comunitarie in materia di controlli, qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea.

L'articolo 6 del regolamento comunitario, richiamato dal comma in esame, prevede in effetti che qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applichi la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

Il **comma 6** prevede che alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo in esame.

Si osserva che il disposto del comma 3 sembra già implicare un regime autorizzatorio per le modifiche della convenzione e dello statuto successive alla costituzione del GECT. La disposizione in esame, perfettibile nella formulazione, potrebbe intendersi riferita alla partecipazione di soggetti italiani a GECT già costituiti da soggetti non italiani. Nella formulazione, il comma in esame riecheggia il par. 6 dell'articolo 4 del regolamento comunitario, che distingue fra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali dello statuto (distinzione non presente nel comma 3 dell'articolo in esame).

Articolo 23

(Norme in materia di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui al comma 2.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 21 e 22 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo in esame reca, stando alla rubrica, norme in tema di contabilità, bilanci e disciplina dell'insolvenza del GECT.

Nel testo non si rinviene peraltro alcuna norma espressamente volta a disciplinare lo stato di insolvenza, a meno di ritenere quest'ultimo compreso entro le norme in materia di gestione economica, finanziaria e patrimoniale demandate al Ministro dell'economia e delle finanze (v. infra, co. 2).

L'articolo 11 del regolamento comunitario oggetto di attuazione (v. scheda su art. 21) prevede che i GECT redigano un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro *audit* e la loro pubblicità, è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro.

Il **comma 1** prevede che il GECT rediga: il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; lo stato patrimoniale; il conto economico; il rendiconto

finanziario; la nota integrativa. Detti documenti devono essere sottoposti ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti “di cui al comma 2”.

Il riferimento per relationem alle amministrazioni vigilanti appare suscettibile di precisazione, essendo il rinvio al comma 2 foriero di possibile incertezza interpretativa.

Il **comma 2** reca una previsione finalizzata a conferire struttura uniforme alle voci dei documenti di bilancio e a rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell’Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT. Si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti - con decreto interministeriale - le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico.

I soggetti che costituiscono un GECT debbono recepire nella convenzione e nello statuto le predette norme.

Si osserva che il comma in esame, da una parte, attribuisce la potestà regolamentare in materia al Ministro dell’economia e delle finanze, seppure previo concerto e intesa con altri soggetti istituzionali; dall’altra, prevede che lo strumento di adozione della relativa normativa regolamentare sia un decreto interministeriale.

Si ricorda che, in base all’articolo 17, comma 3 della legge 400/1988, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

Il **comma 3** dispone che dall’attuazione degli articoli in materia di GECT (artt. 21 – 23 del ddl in esame) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere all’attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta

giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'**articolo 24**, composto da sette commi, apre il Capo IV del provvedimento in esame, recante disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Titolo VI del Trattato sull'Unione europea). Esso delega il Governo a dare attuazione a due decisioni quadro e disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione. I principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti negli artt. 25 e 26 del disegno di legge in esame.

Le decisioni quadro in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Trattato sull'Unione europea, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il Consiglio dell'Unione europea può adottare una serie di misure tra le quali si collocano le decisioni quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Analogamente a quanto previsto dall'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea con riferimento alla direttiva, la decisione quadro è vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

L'art. 34 stabilisce espressamente che la decisione quadro non ha efficacia diretta, ossia che, in mancanza di attuazione, essa non può essere invocata per disapplicare una disposizione di diritto interno con essa contrastante. Tale previsione è giustificata dal fatto che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, collocata nel c.d. terzo pilastro, presenta caratteri di integrazione più limitati rispetto alle materia del primo pilastro che possono costituire oggetto di direttiva.

Tuttavia, la Corte di giustizia ha affermato che, nonostante l'assenza di efficacia diretta, anche la decisione quadro, come la direttiva, dispiega alcuni effetti in caso di mancata attuazione da parte dello Stato membro. Ed infatti, il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell'art. 249, terzo comma, del Trattato istitutivo della Comunità europea, comporta, in capo alle autorità degli Stati membri, ed in particolare in capo ai giudici degli Stati membri, l'obbligo di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro. Tale obbligo di interpretazione conforme trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l'attuazione di quest'ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.

In generale, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una decisione quadro nell'interpretazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale

cessa quando quest'ultimo non può ricevere un'applicazione tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale. Tale principio richiede tuttavia che il giudice nazionale prenda in considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo complesso per valutare in che misura quest'ultimo può ricevere un'applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a quello perseguito dalla decisione quadro³⁷.

Il **comma 1** dell'articolo in esame delega dunque il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (si veda l'art. 25 del disegno di legge in esame);

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (si veda l'art. 26 del disegno di legge in esame).

I restanti commi disciplinano il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro che, sebbene simile a quello di adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive (in particolar modo delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché di quelle elencate nell'allegato A qualora si intenda fare ricorso a sanzioni penali), presenta alcune specificità. In particolare, considerato che la materia oggetto delle decisioni quadro rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, manca ogni riferimento alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome e alla clausola di cedevolezza.

Il **comma 2** stabilisce che il decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI è adottato, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400³⁸, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

Rispetto a quanto stabilito dal comma 2, il **comma 3** prevede invece un'inversione di ruoli tra Ministro dell'interno e Ministro della giustizia, per quanto

³⁷ Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-105/2003, *Pupino*, sentenza del 16 giugno 2005.

³⁸ "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

riguarda il decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI. Pertanto, il Ministro dell'interno sarà tra i proponenti e quello della giustizia tra i Ministri "concertati".

In maniera analoga a quanto disposto, con riferimento alle direttive di cui all'allegato B e ai casi in cui si intenda fare ricorso a sanzioni penali, dall'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, ai sensi del **comma 4**, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi 60 giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al comma in esame, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 60 giorni. Se non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, il Governo ritrasmette i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere (**comma 7**, che riproduce l'art. 1, comma 8, del disegno di legge in esame).

La relazione illustrativa sottolinea che è stata accolta l'istanza delle Camere, contenuta in un emendamento al disegno di legge comunitaria 2007, volta a conferire un termine più lungo - 60 giorni invece che 40 - alle competenti Commissioni per l'espressione del parere.

Il **comma 5** riproduce quanto disposto con riferimento all'attuazione delle direttive dall'art. 1, comma 4, del disegno di legge in esame. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468³⁹. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro 20 giorni.

Infine, ai sensi del **comma 6**, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro, nel rispetto

³⁹ "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi suddetti.

Articolo 25

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera b);

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo

specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213. Si applica l'articolo 10, comma 3,

del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);

u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 25**, composto da due commi, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca disposte in esito ad un procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 24 novembre 2008.

Il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale

La decisione quadro in esame costituisce, dopo il mandato d'arresto europeo⁴⁰, e la decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, il terzo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, ossia quel principio, espressione di fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici, in base al quale nonostante uno Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella di un altro Stato, la decisione adottata dal primo sarà tale da essere accettata dal secondo come equivalente alla decisione che esso secondo avrebbe adottato, e viceversa. Il principio del riconoscimento reciproco procede spesso di pari passo con un determinato grado di armonizzazione degli istituti e delle procedure degli Stati membri. Tale armonizzazione, ossia introduzione di *standard* comuni, costituisce spesso il necessario presupposto perché gli Stati membri possano poi accettare l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento.

Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998, aveva sottolineato l'importanza di un'efficace cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità transnazionale, nonché la necessità di potenziare la capacità dei sistemi giuridici nazionali di operare in stretto contatto e aveva chiesto al Consiglio di determinare in quale misura si dovesse estendere il riconoscimento reciproco delle decisioni dei rispettivi tribunali (punto 30 delle conclusioni della Presidenza). Successivamente, il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, del 3 dicembre 1998, ha previsto l'avvio di un processo inteso a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni e l'esecuzione delle sentenze in materia penale (punto 45, lettera f)). Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, al punto 33 delle conclusioni della Presidenza, affermava che *"il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario riavvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni*

⁴⁰ Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna.

delle autorità giudiziarie". Con particolare riferimento alla confisca, il punto 36 dichiarava che *"il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili"*.

La *ratio* di tale principio è esemplificata chiaramente nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale del 26 luglio 2000⁴¹: *"La cooperazione giudiziaria tradizionale in materia penale si basa su diversi strumenti internazionali caratterizzati essenzialmente da quello che può essere definito il principio della "richiesta": uno Stato sovrano presenta una richiesta ad un altro Stato sovrano, che decide di dare o non dare seguito a tale domanda. Le norme che regolano il seguito da dare ad una richiesta sono a volte piuttosto rigide, e non lasciano molta scelta; tuttavia, in altre occasioni, lo Stato richiesto è relativamente libero nell'adozione delle sue decisioni. In quasi tutti i casi, lo Stato richiedente deve attendere la risposta alla sua richiesta prima di ottenere gli elementi necessari alle sue autorità per avviare un procedimento penale. Tale sistema tradizionale presenta lo svantaggio di essere non solo lento, ma anche complesso. Inoltre, gli esiti di una richiesta formulata da un giudice o da una procura sono spesso incerti. Di conseguenza, sulla base di concetti che sono stati molto utili per la creazione del mercato unico, è nata l'idea che la cooperazione giudiziaria potrebbe anch'essa trarre vantaggio dalla nozione del riconoscimento reciproco che, in parole povere, significa che una determinata misura, per esempio, una decisione adottata da un giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiali in uno Stato membro, sarebbe automaticamente accettata in tutti gli Stati membri - nella misura in cui abbia implicazioni transnazionali - esplicandovi effetti identici o almeno analoghi"*.

Con particolare riferimento alla materia oggetto dell'articolo in esame, il Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, adottato dal Consiglio il 29 novembre 2000, prevedeva tra i propri obiettivi quello di migliorare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, in particolare ai fini della restituzione alla vittima di un reato, presa in un altro Stato membro tenuto conto dell'esistenza della convenzione europea dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (in merito alla quale, v. *infra*).

Come si è detto, la prima applicazione del principio in esame si è avuta con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69⁴². Tale provvedimento rende possibile il trasferimento di una persona da uno Stato membro ad un altro senza far ricorso alla tradizionale procedura di estradizione, ma attribuendo il potere di decisione sull'esecuzione dei mandati di arresto alle autorità giudiziarie, limitando in tal modo l'intervento degli organi centrali all'assistenza pratica e amministrativa.

⁴¹ COM(2000) 495.

⁴² Si veda, a tal proposito, il dossier *"La lotta alla criminalità organizzata nell'UE (Europol, Eurojust, mandato di arresto europeo"*, a cura del Servizio affari internazionali (dossier, n. 69 del 10 ottobre 2005).

La seconda applicazione si è avuta con l'adozione della decisione quadro 2003/577/GAI, il cui scopo è quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. L'art. 30 della legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34) ha delegato il Governo a dare attuazione a tale decisione quadro. Il relativo decreto legislativo non è stato ancora adottato.

La confisca a livello internazionale ed europeo

In data 8 novembre 1990, il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, il cui art. 2 impegna gli Stati firmatari a prendere le misure necessarie per consentire loro di procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi. Il successivo art. 13 prevede la cooperazione tra gli Stati firmatari in materia di confisca, stabilendo che lo Stato firmatario che ha ricevuto da un altro Stato firmatario una richiesta di confisca di strumenti o di proventi situati sul proprio territorio esegue l'ordine di confisca emesso dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente con riferimento a tali strumenti o proventi oppure sottopone la richiesta alle proprie competenti autorità allo scopo di ottenere un ordine di confisca e, se questo è ottenuto, lo esegue⁴³.

Con l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia giudiziaria penale, anche l'Unione europea si è interessata alla materia della confisca, ritenendo che il potenziale smantellamento delle attività criminali della criminalità organizzata viene considerevolmente migliorato da una più efficace cooperazione tra gli Stati membri nell'individuazione, nel rintracciamento, nel congelamento o nel sequestro e nella confisca dei proventi di reato. Nel 1998, il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998, che ha vincolato gli Stati membri a non apporre riserve sulle alcune disposizioni della suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa. L'azione comune prevedeva inoltre che ciascuno Stato membro garantisse che la propria legislazione e le proprie procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentissero: 1) di confiscare la proprietà di beni per un valore corrispondente a siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali che in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, 2) su richiesta di un altro Stato membro, l'individuazione ed il rintracciamento di probabili proventi di attività illecite, qualora vi fosse un valido motivo di sospettare che fosse stato commesso un reato.

L'importanza della confisca è stata successivamente ribadita al Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999. Il punto 51 delle conclusioni della Presidenza recita: *"Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato"*. Pertanto, al punto 55, *"il Consiglio europeo chiede un*

⁴³ La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa è stata autorizzata dalla legge 9 agosto 1993, n. 328.

ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali)"⁴⁴.

Conseguentemente, la decisione 2001/500/GAI del 26 giugno 2001 ha consolidato e integrato le disposizioni della suddetta azione comune 98/699/GAI, in conformità alle conclusioni della presidenza.

Nonostante l'adozione degli strumenti suddetti, la cooperazione transfrontaliera in materia di confisca non ha raggiunto il livello di efficacia sperato, in quanto vi sono ancora vari Stati membri che non possono confiscare i proventi di tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno. Ciò ha condotto all'adozione della decisione quadro 2005/212/GAI, il cui obiettivo è quello di assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 31 della già ricordata legge comunitaria 2007 ha delegato il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI. Il relativo decreto legislativo non è stato ancora adottato.

Cenni sulla disciplina della confisca nell'ordinamento italiano

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il quadro normativo in materia di confisca è particolarmente articolato. Essa è disciplinata in generale dall'art. 240 c.p. (collocato nel Capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, ossia quelle misure applicabili a soggetti socialmente pericolosi che abbiano già commesso un delitto). Il primo comma

⁴⁴ Si ricorda inoltre che l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 12 dicembre 2000 prevede quanto segue: "Gli Stati Parte adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca di: (a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi; (b) beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Gli Stati Parte adottano le misure necessarie per consentire l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o il sequestro di qualsiasi elemento di cui paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto di misure di cui al presente articolo al posto del provento. Se il provento di reato è stato confuso con beni acquisiti da fonte legittima, tali beni, senza pregiudizio per i poteri di congelamento o sequestro, possono essere confiscati fino al valore stimato del provento di reato. Gli incassi o altri vantaggi derivati dal provento di reato, da beni nei quali il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altre autorità competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano prodotti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo in base al segreto bancario. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo inficia il principio in base al quale le misure cui essi fa riferimento sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte". Si vedano anche i successivi artt. 13 e 14. Per quanto riguarda la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in questione, si veda la legge 16 marzo 2006, n. 146, citata oltre nel testo.

di tale disposizione prevede che, in caso di condanna (per qualunque reato), il giudice possa ordinare la confisca di due categorie di beni: 1) le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e 2) le cose che del reato siano il prodotto o il profitto. La confisca è dunque, in generale, un provvedimento avente carattere facoltativo-discrezionale.

Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo prevede che nel caso di cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione, uso, porto o detenzione costituisca reato la confisca debba seguire obbligatoriamente alla condanna.

A ciò si aggiunga che una serie di disposizioni specifiche estendono l'ambito della confisca obbligatoria. Si veda ad esempio, l'art. 270-*bis* c.p., secondo il quale nei confronti del condannato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (si vedano anche, ad esempio, l'art. 416-*bis* c.p., in tema di associazione di tipo mafioso, l'art. 335-*bis* c.p. relativo a delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e l'art. 446 c.p., relativo ad alcuni delitti di comune pericolo mediante frode dai quali sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona).

In alcuni casi l'oggetto della confisca non riguarda solo i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, ma anche, quando la confisca di tali beni non sia possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (c.d. confisca di valore o per equivalente, che esime dallo stabilire il rapporto di pertinenzialità tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti: si vedano, ad esempio, l'art. 322-*ter* c.p., relativo ad alcuni dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione o l'art. 600-*septies* c.p., in materia di delitti contro la personalità individuale).

Altre ipotesi di confisca obbligatoria sono quelle previste dall'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306⁴⁵, relativa alla c.d. confisca di valori ingiustificati. In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproorzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (il c.d. patteggiamento) per alcuni reati di particolare gravità, tra i quali si possono ricordare l'associazione di tipo mafioso, l'usura e il sequestro di persona a scopo di estorsione⁴⁶.

⁴⁵ "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

⁴⁶ Nello specifico, l'art. 12-*sexies* attualmente (dopo le più recenti modifiche apportate dall'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevede la confisca obbligatoria per i delitti di cui ai seguenti articoli: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); art. 319-*ter* c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 325 c.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio), art. 416, sesto comma, c.p.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, l'art. 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁴⁷ prevede che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Per quanto riguarda invece i reati transnazionali, l'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146⁴⁸, prevede che qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Si ricorda, infine, che l'ordinamento italiano prevede anche la confisca di prevenzione (irrogata indipendentemente dall'accertamento della previa commissione di un fatto costituente reato, per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti). L'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", prevede che, nel corso del procedimento di applicazione di una delle misure di prevenzione personale previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno), il tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne

(associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.), art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), art. 601 c.p. (Tratta di persone), art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), art. 629 c.p. (Estorsione), art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione), art. 644 c.p. (Usura), art. 644-bis c.p. (Usura impropria - tale articolo è stato abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108), art. 648 c.p. (Ricettazione), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (se il fatto è di particolare tenuità), art. 648-bis c.p. (Riciclaggio), art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, art. 12-quinquies, comma 1, dello stesso decreto-legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), artt. 73 (produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (fatti di lieve entità), e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La confisca obbligatoria è poi prevista, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 12-sexies, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché, ai sensi del comma 2, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*").

⁴⁷ "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

⁴⁸ "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

costituiscano il reimpiego. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

La decisione-quadro 2006/783/GAI

Scopo della decisione quadro 2006/783/GAI è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro. Il settimo considerando ricorda che la motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico e che un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.

Per "decisione di confisca", si intende una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene.

Il bene oggetto della confisca può essere un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:

- i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;
- ii) che sia lo strumento di tale reato;
- iii) che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;
- iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

L'art. 6 elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità. Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Ai sensi del **comma 1**, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/783/GAI, il Governo dovrà attenersi - oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del

disegno di legge in esame e alle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano - ai seguenti principi e criteri direttivi:

lettera a) le definizioni dovranno essere quelle di cui all'art. 2 della decisione quadro;

lettera b) l'autorità centrale, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro dovrà essere individuata nel Ministero della giustizia.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione quadro, ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione, sono competenti ai sensi della decisione quadro in esame allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione ovvero lo Stato di esecuzione.

Il successivo paragrafo 2 stabilisce che, fatto salvo l'art. 4, paragrafi 1 e 2, (in merito al quale, vedi la successiva lettera d), ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.

A tal proposito, la relazione illustrativa afferma che il principio che ispira la normativa (così come quella relativa al mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, di cui alla decisione quadro 2003/577/GAI) è quello secondo cui il procedimento di riconoscimento avviene tramite il contatto diretto tra le autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione, in analogia con la disciplina attualmente vigente tra gli Stati aderenti al trattato di Schengen per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia penale ed a quanto previsto dalla Convenzione (cosiddetta "MAP") relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e del Protocollo alla Convenzione firmato a Lussemburgo il 16 ottobre 2001.

La stessa relazione afferma che sono tuttavia previste forme di comunicazione al Ministero della giustizia, anche a fini di monitoraggio statistico, così come lo stesso Dicastero è stato indicato quale "autorità centrale" ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro.

Lettera c) la richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'art. 12-*sexies* del già ricordato decreto-legge 306/1992 (vedi paragrafo sulla confisca nell'ordinamento italiano), ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro (che a sua volta rinvia ai c.d. "poteri estesi di confisca" specificati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI).

La relazione illustrativa afferma che si è ritenuto di applicare la disciplina del mutuo riconoscimento anche alla confisca di cui all'art. 12-*sexies* del decreto-legge 306/1992, in quanto la disciplina di quest'ultima ricalca, o meglio anticipa,

i contenuti della confisca estesa di cui al ricordato art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, il cui recepimento è stato previsto nella legge comunitaria 2007.

Lettera d) l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro sarà l'autorità giudiziaria italiana procedente.

L'art. 4 della decisione quadro stabilisce che una decisione di confisca può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro. Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca. Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.

La decisione di confisca o una copia autenticata di essa è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

Lettera e) la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dovrà avvenire nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità.

L'art. 4 della decisione quadro stabilisce che se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

Lettera f) l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro potrà rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; sarà possibile avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

Lettera g) nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), vi dovranno essere adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

Lettera h) l'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente dovrà trasmettere d'ufficio le richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

L'art. 4 della decisione quadro prevede che qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.

Lettera i) nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non procederà alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

Si tratta dei medesimi reati per i quali si può procedere a consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l'uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio.

Lettera l) nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana dovrà invece verificare la doppia incriminabilità;

Lettera m) avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro potranno essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, ma l'impugnazione non potrà mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione.

Ai sensi dell'art. 9 della decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca a tutela dei propri diritti. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impuginate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. Se l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l'autorità competente dello Stato di emissione ne è informata.

Lettera n) l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, potrà rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'art. 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non potrà essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli artt. 7 e ss. c.p.;

Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che:

a) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del "ne bis in idem";

b) in uno dei casi di cui all'art. 6, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

c) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

d) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell'art. 9;

e) l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca;

f) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che: a norma del diritto dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio o in un luogo assimilato al suo territorio, oppure sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano commessi al di fuori del suo territorio;

g) appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'art. 2, lettera d), punto iv);

h) la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo.

Lettera o) prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente dovrà attivare procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite il Ministero della giustizia.

Lettera p) l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, potrà rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua

esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

Ai sensi dell'art. 10 della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

a) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro,

b) nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all'art. 9,

c) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole,

d) nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, a spese dello Stato di esecuzione, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione,

e) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione.

Lettera q) l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, potrà convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

Lettera r) quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione, la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sarà eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

Lettera s) dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario procederà all'apprensione materiale dei beni con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria; saranno inoltre previsti i casi in cui sarà possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

Lettera t) i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguiranno nei modi previsti alle lettere q) e r).

La relazione illustrativa sottolinea che si è ritenuto di disciplinare le modalità di esecuzione della confisca, attualmente prive di idonea disciplina, e di estendere tali modalità all'esecuzione di tutte le confische penali, per finalità di omogeneità normativa.

Si ricorda che l'art. 13 dell'A.S. 733, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, dispone la sostituzione dell'art. 2-*quater* della legge 575/1965, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevedendo che (1) l'esecuzione del sequestro di immobili e mobili registrati richieda, oltre alla trascrizione, anche l'apprensione materiale del bene; (2) che il sequestro di aziende si esegua con l'immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda.

Lettera u) si dovrà prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'art. 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'art. 18, paragrafo 1, della decisione quadro.

L'art. 16, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che le somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione: a) se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10.000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione; b) in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, della decisione quadro, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate di cui all'art. 9 dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

Lettera v) nei casi indicati all'art. 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI (poteri estesi di confisca), alla destinazione dei beni confiscati si

applicherà la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.

Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della decisione quadro, il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione: a) il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1 (v. lettera u); b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito; c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.

Lettera z) in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, sarà esperibile il procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

Ai sensi del **comma 2**, alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;

3) per «operazione di intelligence criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;

4) per «informazione e/o intelligence» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale

che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione;

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria

precedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26, composto da due commi, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 19 dicembre 2008.

La decisione quadro 2006/960/GAI mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale.

Ciò in quanto il tempestivo accesso ad informazioni ed *intelligence* accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. Poiché le attività dei criminali sono svolte clandestinamente, occorre che siano controllate e che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità.

Ai sensi dell'art. 1, la decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri:

- di raccogliere e conservare informazioni e *intelligence* allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri;

- di fornire informazioni e *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né di conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato

membro ha ottenuto informazioni o *intelligence* a norma della decisione quadro in esame ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'*intelligence*;

- di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o *intelligence*. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri devono tuttavia fornire informazioni o *intelligence* che siano state precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

Ai sensi dell'art. 3, le informazioni e l'*intelligence* sono comunicate su richiesta formulata da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale. Gli Stati membri devono assicurare che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione ad un'autorità straniera di informazioni o *intelligence* alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari. Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'*intelligence* oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quale è stata inoltrata la richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste.

Ai sensi del **comma 1**, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi, oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del disegno di legge in esame, ai seguenti principi e criteri direttivi:

Lettera a) prevedere che:

1) per "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge" debba intendersi quanto definito dall'art. 2, lettera a), della decisione quadro, ossia la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni (ad esclusione dei servizi o delle unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale);

2) per "indagine penale" debba intendersi quanto definito dall'art. 2, lettera b), della decisione quadro, ossia una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell'applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti, le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;

3) per "operazione di *intelligence* criminale" debba intendersi quanto definito dall'art. 2, lettera c), della decisione quadro, ossia una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha

facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

4) per "informazione e/o *intelligence*" debba intendersi quanto definito dall'art. 2, lettera d), della decisione quadro, ossia qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell'applicazione della legge e qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi;

5) per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione.

L'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI elenca i reati per i quali si può procedere a consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione. Si tratta di: partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l'uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio.

La trasposizione di tale disposizione all'interno dell'ordinamento italiano è operata dall'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69⁴⁹, ai sensi del quale si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni: a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti; b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza

⁴⁹ "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali; c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali; d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore; e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope; f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente; g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio; h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico; i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita; l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore; m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti; n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette; o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall' articolo 583 del codice penale; q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio; r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a

compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione; s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità; t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato; u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza; aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto; bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi; cc) falsificare mezzi di pagamento; dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita; ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive; ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto; gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica; ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; ll) impossessarsi di una nave o di un aereo; mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

Lettera b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della decisione quadro.

Ai sensi del richiamato art. 4 della decisione quadro, gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere:

- entro otto ore, alle richieste urgenti di informazioni e *intelligence* riguardanti i reati di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI (vedi lettera a), se le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità che ha ricevuto la richiesta ne deve fornire i motivi. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o *intelligence* richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità che ha ricevuto la richiesta, questa può posporre la comunicazione. In questo caso detta autorità informa immediatamente della posposizione l'autorità richiedente e comunica le informazioni o l'*intelligence* al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni;

- entro una settimana, alle richieste non urgenti di informazioni e *intelligence* riguardanti i suddetti reati, se le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può

accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità che ha ricevuto la richiesta ne deve fornire i motivi;

- entro quattordici ore, in tutti gli altri casi. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente ne deve fornire i motivi.

Lettera c) prevedere:

- che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro,

- che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

Lettera d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'art. 6 della decisione quadro.

L'art. 6 della decisione quadro stabilisce che lo scambio di informazioni e *intelligence* può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Le informazioni o l'*intelligence* sono scambiate anche con l'Europol e con l'Eurojust, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

Lettera e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Lettera f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'art. 10 della decisione quadro (in merito al quale, vedi lettera g), modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

Lettera g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'art. 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'art. 10 della medesima decisione quadro.

L'art. 10 della decisione quadro stabilisce che, fatto salvo l'art. 3, paragrafo 3 un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o *intelligence*:

a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto, ovvero

b) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di *intelligence* criminale in corso o la sicurezza di persone, ovvero

c) sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità può rifiutare di fornire le informazioni o *l'intelligence* richiesti.

L'autorità rifiuta di fornire informazioni o *intelligence* qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4.

Lettera h) prevedere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o *l'intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

Lettera i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'art. 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

L'art. 7 della decisione quadro stabilisce che le autorità competenti, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventiva, forniscono alle autorità di altri Stati membri interessati le informazioni e *l'intelligence* pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e *intelligence* possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni. Le informazioni e *l'intelligence* fornite si limitano a quanto ritenuto utile è necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.

Ai sensi del **comma 2**, le attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A

Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

La direttiva 2007/47/CE modifica tre precedenti direttive in materia di dispositivi medici (90/385/CEE del Consiglio, 93/42/CEE del Consiglio e 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰).

La direttiva, in primo luogo, modifica la definizione di dispositivo medico, chiarendo che un *software* rientra in tale categoria quando sia destinato dal produttore ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche comprese nella nozione stessa di dispositivo medico.

Un importante cambiamento recato dalla direttiva in esame consiste nella formulazione in termini generali dell'obbligo, per il produttore, di basare sui dati clinici l'analisi dei rischi per i dispositivi, ossia indipendentemente dalla classe di appartenenza di questi ultimi (in precedenza, per i dispositivi di classe I, la meno rischiosa, era sufficiente un'autocertificazione del fabbricante). Pertanto, ogni prodotto in commercio dovrà essere corredato da tutte le informazioni relative alla sicurezza e alle prestazioni (ivi comprese quelle inerenti agli eventuali effetti collaterali).

Inoltre, la direttiva 2007/47/CE pone in termini generali anche l'obbligo di riesame, da parte delle autorità competenti, di un prodotto, a séguito di segnalazione di incidenti (tale procedura non era finora contemplata per i dispositivi su misura⁵¹).

Per tutti i dispositivi impiantabili, il periodo di archiviazione della documentazione tecnica (da tenere a disposizione delle autorità di controllo) è fissato a 15 anni. I dati relativi alle indagini cliniche, alla vigilanza e ai certificati saranno inseriti in una banca dati europea, accessibile da parte delle autorità competenti.

L'apposizione della marcatura di conformità CE è obbligatoria e compete al fabbricante. L'indebita marcatura CE o l'assenza della marcatura sono entrambe considerate infrazioni. Sono dispensati dalla marcatura CE i dispositivi su misura.

La direttiva richiede che gli eventuali rischi connessi all'uso dei dispositivi siano di livello accettabile in rapporto ai benefici. Inoltre, i dispositivi devono essere prodotti in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite di sostanze, con particolare riguardo a quelle cancerogene, mutagene e tossiche.

⁵⁰ Quest'ultima direttiva concerne i biocidi. Essa è novellata dalla direttiva 2007/47/CE in esame per un profilo attinente ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

⁵¹ Cioè, per i dispositivi prodotti per il caso specifico di un determinato paziente e sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato.

La direttiva traccia una linea di demarcazione tra sostanze medicinali e dispositivi medici, che nella pratica si presentano spesso difficilmente distinguibili, e prevede che l'identificazione della normativa da applicarsi sia operata tenendo conto della principale modalità di azione del prodotto.

Il termine per la pubblicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/47/CE è fissato al 21 dicembre 2008, mentre l'entrata in vigore delle stesse deve decorrere dal 21 marzo 2010.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni⁵²

L'obiettivo della direttiva 2007/60/CE è di istituire un quadro comune per tutti gli Stati membri dell'UE per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni⁵³. La direttiva è volta a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni.

L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici è organizzato dalla precedente direttiva 2000/60/CE⁵⁴: il Parlamento ed il Consiglio invitano ad un migliore sfruttamento di entrambi i processi, per coglierne al meglio le potenzialità, le sinergie e i benefici comuni.

Gli Stati membri devono predisporre entro il 22 dicembre 2011, una valutazione preliminare⁵⁵ del rischio di alluvioni per ogni singolo distretto idrografico (o parte di un distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio). Tale valutazione è strumentale alla predeterminazione dei rischi potenziali e deve comprendere *de minimis* la descrizione delle alluvioni avvenute in passato, la mappa in scala del distretto idrografico e una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a predisporre, a livello di distretto idrografico e avvalendosi di uno scambio di informazioni preliminare con gli altri Stati, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni. Le mappe devono necessariamente contenere gli elementi riguardanti la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato.

Per quanto riguarda i piani di gestione del rischio di alluvione, i Paesi membri dell'UE sono tenuti a definirne gli obiettivi e gli strumenti più appropriati, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe causare. I piani di gestione del rischio di alluvione riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni e i sistemi di

⁵² Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁵³ Per "alluvione" si intende "l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari" (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE).

⁵⁴ La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque, contribuendo a mitigare gli effetti delle alluvioni.

⁵⁵ La valutazione preliminare del rischio di alluvioni deve essere riesaminata e, se del caso, aggiornata dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato⁵⁶.

La direttiva precisa che qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

Se uno Stato membro dovesse individuare un problema inerente alla gestione dei rischi di alluvione che non fosse in grado di risolvere in modo autonomo, potrebbe sottoporlo alla Commissione, la quale, avvalendosi delle relazioni e delle raccomandazioni degli altri Stati membri, entro un termine di sei mesi, dovrebbe giungere alla soluzione della questione.

⁵⁶ Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni ⁵⁷

La Direttiva 2007/63/CE si colloca nel quadro di una più generale tendenza alla riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese; a tal fine, essa interviene a modificare le due direttive relative alle fusioni delle società per azioni e alle scissioni delle stesse, inserendo anche all'interno di esse una previsione già inclusa nella Direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

In estrema sintesi, viene generalizzato il principio dell'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione o scissione da parte di esperti indipendenti e di far elaborare loro una relazione per gli azionisti delle imprese coinvolte, nel caso in cui tutti gli azionisti concordino sulla non necessità di tale relazione.

⁵⁷ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Direttiva 2008/5/CE relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

La Direttiva 2008/5/CE razionalizza e chiarifica la previgente normativa in materia di etichettatura di prodotti alimentari, stratificatasi nel corso degli anni attraverso successive modificazioni.

Si muove dal principio che per determinati prodotti alimentari, al fine di garantire un'informazione adeguata al consumatore, occorrono indicazioni obbligatorie aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 3 della Direttiva 2000/13/CE. Inoltre, la Direttiva 94/54/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B, della nuova Direttiva 2008/5/CE.

La Direttiva 2000/13/CE concerne i prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili. Essa prescrive che sull'etichetta figurino obbligatoriamente la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, i possibili allergeni (prodotti che possono provocare allergie), la durata minima del prodotto e le condizioni di conservazione.

La Direttiva 94/54/CE, che viene abrogata, era relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

In particolare, la Direttiva 2008/5/CE riguarda i gas d'imballaggio impiegati per la confezione di taluni prodotti alimentari, gli edulcoranti e l'acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, comunemente chiamati liquirizia.

Ai sensi della nuova Direttiva, i gas d'imballaggio non possono essere considerati alla stregua di ingredienti. Sull'etichetta dei prodotti la cui durata è stata prolungata grazie all'uso di gas di questo tipo, deve apparire l'indicazione : <<confezionato in atmosfera protettiva>>, affinché il consumatore sia comunque edotto del loro impiego. Riguardo agli edulcoranti, l'etichetta riporterà la loro presenza. Per la liquirizia –indicata con il termine più popolare, a scopo di comprensibilità da parte del consumatore- in caso di elevata concentrazione l'etichetta dovrà dissuadere da un consumo eccessivo i consumatori, in particolare quelli affetti da ipertensione.

La Direttiva 2008/5/CE elenca, all'allegato I, una serie di prodotti alimentari sulla cui etichetta devono apparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari, e per ciascuno di essi viene indicata la corrispondente dicitura da apporre.

Direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

La Direttiva n. 2008/43/CE, che integra la Direttiva 93/15/CEE volta a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato in condizioni di sicurezza, è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.

L'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo, dal sito in cui è prodotto fino all'utilizzatore finale e all'occasione in cui viene impiegato, dovrebbe costituire un deterrente contro furti e abusi o, quanto meno, aiutare le autorità a stabilire nei tempi più rapidi possibili la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

Attualmente, occorrono anche due giorni per identificare l'origine di un esplosivo usato o detenuto a scopi illegali.

La predisposizione di criteri per l'identificazione univoca del materiale è accompagnata dalla previsione di registri degli esplosivi prodotti.

Ai sensi della Direttiva n. 2008/43/CE, gli Stati membri impongono alle imprese produttrici la marcatura degli esplosivi mediante un sistema di identificazione univoca comprendente una serie di informazioni, tra le quali il nome del fabbricante ed un codice alfanumerico leggibili dall'uomo, e un codice identificativo a barre leggibile elettronicamente.

I codici permetteranno di superare molti dei correnti problemi linguistici di traduzione della documentazione di trasporto che si verificano quando gli esplosivi viaggiano dal territorio di uno Stato membro all'altro.

Nel caso di esplosivi di provenienza esterna all'Unione Europea, l'importatore contatta lo Stato membro nel quale intende importare il prodotto, per richiedere l'assegnazione di un codice.

Le imprese del settore degli esplosivi sono obbligate dagli Stati membri ad istituire un sistema di raccolta dei dati relativi ai loro prodotti. Questi dati vanno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo (se quest'ultima è nota), anche nel caso di imprese che abbiano cessato l'attività.

Gli Stati membri sono incaricati di verificare e controllare periodicamente che le imprese adempiano ai loro obblighi.

L'entrata in vigore della nuova regolamentazione sarà graduale. Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 5 aprile 2009, mentre l'applicazione delle relative disposizioni nazionali decorrerà dal 5 aprile 2012.

La direttiva non si applica alla produzione *in loco* (cioè di esplosivi fabbricati sul luogo stesso dove debbono essere usati), alle munizioni, e agli esplosivi

trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati ad essere scaricati direttamente nei fornelli di mina.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

La direttiva 2005/47/CE dà attuazione all'Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

Si consideri che anche ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); vengono comunque fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva in esame e nell'accordo allegato.

Peraltro le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre l'attuazione della direttiva non può assolutamente giustificare una riduzione del livello di protezione già assicurato ai lavoratori dello specifico settore (art. 2).

L'art. 3 prevede una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro tre anni dopo il termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri.

La direttiva in esame impone ai medesimi Stati la previsione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (art. 4).

I successivi articoli (artt. 5-7) recano le consuete disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri. Il termine di recepimento della direttiva 2005/47/CE è stabilito al 27 luglio 2008.

L'Accordo siglato dalla ETF e dalla CER in data 27 gennaio 2004 intende garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato.

L'Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro.

L'Accordo introduce, in primo luogo, due nuove definizioni in relazione alla specificità ed ai bisogni del settore: la nozione di tempo di guida e quella di lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Il riposo giornaliero "in residenza" del personale mobile dovrà avere una durata minima di 12 ore consecutive, anziché di 11 ore; invece il riposo giornaliero "fuori residenza", che comunque deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, dovrà avere una durata minima di 8 ore consecutive.

Per i macchinisti la pausa dovrà essere di almeno 45 minuti se la durata dell'orario di lavoro supera le 8 ore giornaliere, altrimenti sarà di 30 minuti; in ogni caso "la collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore". Per il personale di accompagnamento invece deve essere garantita una pausa di 30 minuti.

Al lavoratore mobile è assicurato inoltre un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore e quindi ogni anno gli spettano 104 periodi di riposo di 24 ore.

La durata del "tempo di guida", cioè del periodo durante il quale il macchinista è responsabile della guida di un veicolo ferroviario, non può superare le 9 ore per una prestazione diurna e le 8 ore per una prestazione notturna; peraltro per ogni 2 settimane è stabilito un tempo massimo di guida di 80 ore.

Inoltre, per consentire di verificare il rispetto di tali prescrizioni, deve essere predisposta una scheda di servizio che riporti le ore di lavoro e i periodi di riposo dei lavoratori mobili. Tale scheda deve essere conservata dall'impresa per almeno un anno.

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE⁵⁸

La direttiva 2005/94/CE detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE⁵⁹ (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007).

La direttiva abrogata conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus.

Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell'influenza aviaria, l'assistenza e l'individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i centri di referenza per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali, al fine di cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria.

Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.

La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati.

L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente. In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie.

Altre norme nuove sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.

Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo).

⁵⁸ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁵⁹ Recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 656 del 1996, regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile.

I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è fissato al 1° luglio 2007.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani⁶⁰

La direttiva 2006/17/CE mira a dare applicazione alla direttiva 2004/23, la quale concerne i profili della qualità e della sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La presente direttiva di applicazione, al fine di ridurre i rischi di trasmissione di malattie e di altri effetti negativi sul ricevente, stabilisce prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei suddetti tessuti e cellule.

Riguardo ai donatori, la direttiva definisce alcuni criteri di selezione (elencati nell'allegato I), distinguendo, in primo luogo, tra donatori deceduti e viventi. Per i donatori di cellule riproduttive, sono introdotti criteri differenti (enunciati nell'allegato III), a seconda che si tratti di donazione da parte del partner, destinata all'impiego diretto⁶¹ o indiretto, o di donazione proveniente da persone diverse dal partner.

In merito agli esami di laboratorio per i donatori, sono prescritti differenti test biologici, a seconda che si tratti di donatori di cellule riproduttive (allegato III) o di altre cellule e di tessuti (allegato II).

La direttiva definisce, inoltre, le procedure (allegato IV) per la donazione, l'approvvigionamento e la ricezione di tessuti e di cellule presso l'istituto dei tessuti. Peraltro, in luogo di tale destinazione, le autorità competenti possono autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui sia effettuato il prelievo ad un centro di assistenza sanitaria, ai fini di un trapianto immediato (articolo 6).

Il termine per recepimento della direttiva è scaduto il 1° novembre 2006.

⁶⁰ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁶¹ Rientrano in tale nozione i casi di impiego delle cellule donate senza una fase di conservazione delle stesse.

Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ⁶²

La Direttiva 2006/38/CE si propone di perfezionare il processo di armonizzazione dell'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture destinate alle imprese di trasporto, inaugurato dalla precedente Direttiva 1999/62/CE.

A tale scopo la Direttiva in oggetto si propone di introdurre una più equa tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio "chi usa paga" e sulla capacità di applicare il principio "chi inquina paga", ad esempio attraverso una differenziazione dei pedaggi intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli.

A tale scopo, la Direttiva interviene sull'impianto della precedente Direttiva 1999/62:

- Introducendo disposizioni specifiche sui costi di costruzione e sviluppo delle infrastrutture che possono essere presi in considerazione al fine di determinare i pedaggi;
- Precisando che il sistema di tassazione armonizzato deve applicarsi al trasporto commerciale sulla rete stradale transeuropea, come definita nella Decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- Prevedendo che, conformemente al principio della sussidiarietà, gli Stati membri restino liberi di applicare pedaggi e/o diritti di utenza su strade diverse da quelle della rete stradale transeuropea (per esempio sulle strade parallele, al fine di gestire i flussi di traffico), come anche di mantenere e/o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea che attraversa il loro territorio, sulla base di considerazioni quali l'isolamento o i bassi livelli di congestione o inquinamento. Tale libertà di scelta non deve comunque risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale, né distorsiva della concorrenza tra operatori;
- Basando la quantificazione dei pedaggi sul principio del recupero dei costi di infrastruttura. Nei casi in cui le infrastrutture abbiano beneficiato di un cofinanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, il contributo finanziario a carico della Comunità non deve essere recuperato attraverso i pedaggi, a meno che ciò non sia stato previsto da disposizioni specifiche;

⁶² Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

- Lasciando all'utente la possibilità di prendere decisioni che incidono sull'importo del pedaggio scegliendo gli autoveicoli meno inquinanti e i periodi o gli itinerari meno congestionati. A tal fine, gli Stati membri possono differenziare i pedaggi secondo la categoria di emissione dell'autoveicolo (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione;

- Lasciando impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggio e/o diritti di utenza per le infrastrutture, la libertà di prevedere, fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato (relativi agli aiuti di Stato), una compensazione adeguata per tali oneri. Tale compensazione non dovrebbe peraltro comportare distorsioni di concorrenza nel mercato interno e dovrebbe soprattutto essere soggetta alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, con particolare riferimento alle aliquote minime applicabili per la tassa sugli autoveicoli fissate nell'allegato I della Direttiva 1999/62/CE e alle disposizioni della Direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006, già ridenominata "nuova direttiva macchine" è volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. Si segnala che la direttiva era già presente nell'allegato B della legge comunitaria 2006.

La direttiva in esame sostituisce la direttiva 98/37CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – che viene pertanto abrogata – ed, inoltre, modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori da cantieri per il trasporto di persone o cose.

La necessità di una nuova direttiva in materia è dovuta, innanzitutto, a motivi di chiarezza in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

Nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE rientrano:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina, costituisce una delle novità della direttiva);

La direttiva definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della persona di portata generale, a cui si aggiunge una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine.

Gli Stati membri devono assumersi la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace della nuova "direttiva macchine" e garantire un'effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione europea, ai fini di un'applicazione corretta e uniforme della direttiva. Ad essi spetta anche la nomina e l'istituzione di autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine.

Ai fabbricanti è lasciata la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura CE riconosciuta come l'unica

che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

Le macchine provviste di marcatura CE devono rispettare le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE e non possono essere oggetto di limitazioni od ostacoli alla loro libera circolazione sul mercato europeo, ferma restando la clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato che constati la pericolosità di una macchina - seppure provvista di marcatura CE, può inibirne l'utilizzo.

E' prevista anche una procedura di contestazione di una norma armonizzata che si ritenga non soddisfi i requisiti di sicurezza e tutela della salute cui fa riferimento.

Spetta agli Stati stabilire le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni.

La direttiva è entrata in vigore il 29 giugno 2006.

La direttiva stabiliva che gli Stati membri dovessero recepire la direttiva nel proprio ordinamento prima del 29 giugno 2008, attraverso proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che dovranno entrare in vigore il 29 dicembre 2009.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁶³

La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, stabilisce norme che attengono ad una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione. Essa modifica la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati e la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (tale direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri relative alla struttura e al contenuto dei conti annuali e delle relazioni di gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali); abroga, infine, la direttiva 84/253/CEE concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Tra le disposizioni introdotte dalla presente direttiva particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi a cui sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l'adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e dei paesi terzi.

Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti hanno la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dalle autorità competenti dello Stato membro che impone la revisione legale. La direttiva stabilisce che un revisore potrà essere abilitato ad effettuare la revisione dei conti annuali e consolidati soltanto dopo aver completato il corso di studi che dà accesso all'università o a un livello equivalente, aver seguito un corso di formazione teorica, aver effettuato un tirocinio e aver superato un esame di idoneità professionale. Le qualifiche in materia di revisione acquisite dai revisori legali in base alla presente direttiva dovranno essere considerate equivalenti dagli Stati membri.

⁶³ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliranno le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure potranno richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale, a norma dell'art. 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale prova attitudinale dovrà vertere esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

Gli Stati membri dovranno assicurare che tutti i revisori dei conti abilitati siano iscritti in un albo che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile. Essi assicureranno che i revisori legali notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri assicureranno che l'albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.

L'art. 21 della direttiva dispone che i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile dovranno essere tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, tra i quali la funzione di interesse pubblico, l'integrità e l'obiettività, la competenza e la diligenza professionali; in relazione a tali principi la Commissione potrà adottare misure di esecuzione.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività delle funzioni svolte, gli Stati membri dovranno assicurare che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano completamente indipendenti dall'ente di cui effettuano la revisione dei conti e che non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. In particolare, la revisione legale dei conti di un ente non potrà essere effettuata qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere. Si prescrive inoltre che gli Stati membri adottino regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso quando effettuano la revisione dei conti di un ente.

Secondo quanto stabilito dall'art. 26, la Commissione potrà decidere in merito all'applicabilità nella Comunità europea dei principi di revisione internazionali di cui gli Stati membri dovranno garantire l'osservanza. Gli Stati membri potranno applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. Inoltre, gli Stati membri potranno, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali oppure imporre procedure di revisione od obblighi supplementari, ma solo se tali obblighi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti. Tali procedure od obblighi supplementari dovranno essere comunicati alla Commissione e agli

altri Stati membri prima della loro adozione e, in ogni caso, potranno essere prescritti solo fino al 29 giugno 2010.

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione potrà adottare uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati, a meno che a livello comunitario non sia stato adottato un principio di revisione adeguato per tale relazione.

Ciascuno Stato membro dovrà assicurare che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi determinati criteri, tra i quali l'indipendenza dei supervisori, il finanziamento sicuro e le risorse adeguate di tale sistema, la selezione delle persone che saranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità; si stabilisce inoltre che il controllo della qualità dovrà aver luogo almeno ogni sei anni e che i risultati globali del sistema di controllo saranno pubblicati annualmente.

L'art. 30 prescrive l'istituzione, in tutti i paesi membri, di efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (esse dovranno includere anche la possibilità di revoca dell'abilitazione) nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri saranno tenuti ad organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; tale sistema dovrà essere diretto da persone esterne alla professione di revisore e aventi buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico garantiscano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo nazionali. Gli accordi degli Stati membri dovranno rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano stati abilitati e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile abbia la sede statutaria.

Le autorità nazionali competenti, responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina dovranno cooperare tra loro, scambiandosi informazioni, prestandosi assistenza e collaborando nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei

conti, ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti sanciti dalla direttiva.

L'art. 37 stabilisce che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono essere designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Al fine di proteggere l'indipendenza del revisore, si prevede che la sua revoca sarà possibile solo se motivata da giusta causa, la quale dovrà essere comunicata alle autorità responsabili del controllo pubblico.

Il Capo X contiene disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico. Infatti, dato che tali enti hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati dovrà essere soggetta ad obblighi più rigorosi. Ciascun ente di interesse pubblico dovrà essere, in particolare, dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, incaricato, tra l'altro, di monitorare il processo di informativa finanziaria, di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e di verificare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, specie per quanto concerne la prestazione dei servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.

L'art. 44 dispone che, su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro potranno abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare ai requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri assoggetteranno i revisori contabili di paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tuttavia, tali soggetti potranno essere da ciò esentati qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a quello predisposto dalla direttiva, abbiano effettuato un controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti.

Gli Stati membri potranno autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, ma soltanto a determinate condizioni, in particolare se sono stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare anteriormente al 29 giugno 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Sono inoltre tenuti ad informarne immediatamente la Commissione.

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ha compiuto una consultazione pubblica su un proprio documento riguardante le modalità di attuazione della direttiva 2006/43/CE in commento, pubblicando sul proprio sito internet le osservazioni pervenute dalle associazioni di settore (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Consultazi8/index.htm>).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)⁶⁴

La direttiva 2006/54/CE costituisce una rifusione, che riunifica e sostituisce, abrogandoli, i precedenti atti in materia⁶⁵, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche sostanziali.

Le disposizioni riguardano la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

In materia di parità retributiva, la direttiva sancisce, in primo luogo, la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Inoltre, quando le retribuzioni sono determinate sulla base di un sistema di classificazione professionale, occorre garantire che vengano applicati gli stessi criteri sia per i lavoratori di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile.

Riguardo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (cioè, i regimi che assicurano protezione contro rischi derivanti da malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro o malattia professionale e disoccupazione⁶⁶), la direttiva vieta ogni discriminazione nell'accesso fondata sulla differenza di genere. E' esclusa, inoltre, qualsiasi discriminazione per quanto concerne l'obbligo di versamento e la misura dei contributi, nonché l'importo, la durata e il mantenimento delle prestazioni. Tali disposizioni si applicano a tutta la popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi - salvo alcuni casi elencati nella direttiva -, ai lavoratori che hanno interrotto la loro attività per malattia, maternità, infortunio, disoccupazione involontaria, ai pensionati e ai lavoratori invalidi.

Relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e in materia di condizioni di lavoro, la direttiva vieta discriminazioni basate sul sesso per quanto concerne, tra l'altro: i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego, pubblico o privato; le condizioni di assunzione; la formazione professionale; le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione. Agli Stati membri è lasciata la possibilità di derogare al principio di parità di trattamento nei casi in cui un dato lavoro, per la particolare natura e le caratteristiche, possa essere espletato meglio da un lavoratore di un dato sesso. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo

⁶⁴ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁶⁵ Si tratta delle seguenti sette direttive, che saranno abrogate il 15 agosto 2009: 75/117/CEE, 86/378/CEE, 96/97/CE, 76/207/CE, 2002/73/CE, 97/80/CE, 98/52/CE.

⁶⁶ Sono compresi i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici.

per maternità⁶⁷, nonché dei genitori in congedo parentale e/o di adozione (laddove gli Stati membri riconoscano tali regimi).

La direttiva prevede, inoltre, una serie di disposizioni orizzontali. Esse riguardano, in primo luogo, l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale del diritto di parità di trattamento, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni. In tale ambito, viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalla direttiva 97/80/CE e dalla direttiva 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta dovrà provare l'insussistenza della violazione, laddove la parte lesa avrà prodotto elementi sufficienti da far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento, gli Stati membri dovranno altresì: designare uno o più organismi, incaricati, tra l'altro, di prestare assistenza alle vittime delle violazioni e di svolgere opportune inchieste; adottare misure in favore del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative; stabilire norme atte a proteggere i lavoratori dai trattamenti sfavorevoli (da parte dei datori di lavoro), che costituiscano una reazione ad una richiesta di rispetto del principio di parità di trattamento.

Agli Stati membri è rimessa la scelta del regime sanzionatorio per i casi di mancata osservanza delle norme di recepimento della direttiva.

Quest'ultima non è ancora stata trasposta nell'ordinamento italiano. Il termine per l'attuazione è scaduto il 15 agosto 2008, ma la direttiva consente il differimento di un anno, "ove necessario per tener conto di particolari difficoltà".

⁶⁷ Per quanto riguarda i diritti della donna, e in particolare per la gravidanza e la maternità, la presente direttiva non pregiudica le altre disposizioni comunitarie (direttive 96/34/CE e 92/85/CEE).

Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

Nel 2006, diverse proposte relative alla fiscalità indiretta si sono concretizzate in atti legislativi del Consiglio, tra cui una direttiva che modifica la c.d. “sesta direttiva IVA” (77/388/CEE), per consentire agli Stati membri di adottare rapidamente *misure volte a contrastare la frode e l'evasione fiscale* in alcuni casi specifici e determinati; la direttiva prevede, inoltre, alcune misure dirette a *semplificare l'applicazione dell'IVA* in alcuni casi in cui i debitori dell'imposta abbiano difficoltà finanziarie.

La direttiva 2006/69/CE (già presente nell'allegato B della legge comunitaria 2007) operativa anche in Italia dal **1° gennaio 2008**, modifica la “sesta direttiva IVA”, al fine di abrogare alcune decisioni di autorizzazione di misure derogatorie, nonché di conferire agli Stati membri la facoltà di adottare rapidamente i provvedimenti volti a contrastare la frode e l'evasione fiscale in certi settori specifici e mirati. Pertanto, gli Stati membri non debbono più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni⁶⁸ del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/69/CE. La direttiva lascia impregiudicate le misure applicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva.

È stato ribadito, a livello comunitario, il principio in base al quale l'adozione del valore normale quale rettifica della base imponibile IVA deve seguire regole tassative, limitate e proporzionali. Il principio si riferisce alle deroghe che gli Stati membri possono adottare rispetto alla regola generale che impone la determinazione della predetta base imponibile in forza dei corrispettivi fissati dalle parti nell'ambito dei relativi contratti. Nella direttiva, inoltre, è ammesso il ricorso al valore normale per la determinazione della base imponibile IVA di tutte le transazioni che si realizzano tra soggetti collegati. In quest'ottica, la previsione comunitaria introduce tra i principi dell'ordinamento europeo e, a sua volta, negli ordinamenti degli Stati membri, una nozione di prezzo di trasferimento IVA che si applicherà sia nei rapporti internazionali, sia nelle transazioni che si realizzeranno nel singolo Stato. La direttiva fornisce una nozione di valore normale che, pur ricalcando i principi già fissati a livello

⁶⁸ Le decisioni in questione sono espressamente abrogate, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

nazionale dall'art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, risolve il problema della determinazione del valore di beni o servizi in cui non è possibile, anche relazionandosi a beni simili, ricostruire l'effettivo valore di riferimento. In relazione a quest'ultimo aspetto, il provvedimento comunitario, al fine di individuare il valore normale dei beni, fa riferimento al costo di produzione o al prezzo di acquisto.

Il Consiglio UE, al fine di contrastare frodi ed evasioni fiscali nonché di semplificare le procedure di riscossione dell'IVA, ha modificato diverse disposizioni (articoli 4, 5, 11, 17, 18, 20, 21) della direttiva 77/388/CEE, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di imposta sulla cifra d'affari. Per quanto riguarda, in particolare, talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, l'articolo 1, primo paragrafo, numero 7), modifica l'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, nella versione figurante nell'articolo 28-*octies* della stessa, autorizzando gli Stati membri a stabilire che, per le sottoindicate operazioni, il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:

1) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 [della stessa direttiva 77/388/CEE];

2) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui al punto 1);

3) cessioni di taluni beni immobili (fabbricati diversi dai fabbricati nuovi e fondi non edificati), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione;

4) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M [della stessa direttiva 77/388/CEE];

5) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

6) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

7) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui queste misure possono applicarsi. Essi possono, altresì, limitare l'applicazione delle misure ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M. Delle disposizioni nazionali adottate deve essere informato il

comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE.

Tali informazioni non dovrebbero essere necessarie nel caso di deroghe, abrogate dalla presente direttiva, la cui corrispondente misura nazionale continua, invece, ad essere applicata o di deroghe che giungono a scadenza al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, che lo Stato membro continua tuttavia ad applicare in base alle disposizioni della presente direttiva.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

La direttiva 2006/112/CE modifica la direttiva 77/388/CEE (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), al fine di predisporre un testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia. La direttiva è stata parzialmente modificata dalle direttive 2006/138/CE, 2008/8/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2008/8/CE (v. la relativa scheda di sintesi).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Gli articoli sono diventati 414 (contro i 38 della “sesta direttiva”) e sono raggruppati in 15 titoli e 12 allegati. La rifusione ha apportato solo poche modifiche sostanziali alla legislazione previgente. La maggior parte dei cambiamenti sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche.

Oltre alla rielaborazione del testo, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali, recependo anche sentenze della Corte di giustizia. Il recepimento delle modifiche sostanziali deve avvenire entro il **1° gennaio 2008**.

L'ex capo 3 (articoli da 43 a 59) - *Luogo delle prestazioni di servizi* - è stato inizialmente modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/138/CE, dall'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE, e, da ultimo, sostituito dall'attuale capo 3 (articoli da 43 a 59-ter), in base all'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE. Di ciascuno dei suddetti articoli la direttiva riporta le varie disposizioni applicabili a partire da, e fino a, date espressamente indicate.

Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, comma 325) ha recepito le nuove disposizioni in tema di rilevanza territoriale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di intermediazione, recate dall'art. 44 della direttiva in esame.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno⁶⁹

La presente direttiva si inquadra nell'ambito della più vasta cornice del rilancio della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato dei servizi competitivo, al fine di incoraggiare la crescita economica. Scopo della direttiva è quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono l'effettivo realizzarsi della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi negli Stati dell'Unione, assicurando al tempo stesso un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Essa, inoltre, si prefigge di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri. L'autorizzazione sarà rilasciata sulla base criteri non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili. Gli Stati membri dovranno poi valutare una serie di requisiti che potrebbero ostacolare la libertà di stabilimento di un prestatore di servizi, ad esempio restrizioni quantitative o territoriali legate alla popolazione o alla distanza geografica minima tra prestatori; requisiti che impongono un determinato status giuridico per il prestatore o che stabiliscono un numero minimo di dipendenti.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, "lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio".

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove

⁶⁹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro. La direttiva esclude poi dalla libera prestazione alcuni servizi, tra cui: i servizi postali, l'energia elettrica, gas, la distribuzione e l'epurazione dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti. Escluse anche le attività di recupero crediti e tutto ciò che rientra nelle questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche professionali e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.

In ambito di qualità dei servizi, la direttiva prevede che i prestatori mettano a disposizione dei destinatari una serie di informazioni relative ai servizi, incoraggiando la certificazione volontaria dell'attività o l'elaborazione di carte di qualità e di codici di condotta europei. Gli Stati membri dovranno poi adottare misure volte allo sviluppo di una comunicazione critica, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori, riguardo la qualità e i difetti dei servizi.

La direttiva inoltre stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di procedere alla semplificazione amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, creando sportelli unici che consentano di espletare, anche per via elettronica, tutte le formalità necessarie al libero stabilimento di un prestatore di servizi. Allo stesso modo, è imposto l'obbligo agli Stati membri di fornirsi assistenza e informazione reciproca, al fine di migliorare la cooperazione amministrativa.

Il termine per il recepimento è fissato al 28 dicembre 2009.

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)

La direttiva in esame tiene conto dell'importanza delle norme relative alle patenti di guida nel quadro della politica europea dei trasporti e della necessità di armonizzarle tra loro, dato che sono attualmente in vigore regole molto differenti da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda soprattutto la periodicità dei rinnovi delle patenti e le categorie dei veicoli per cui vanno rilasciate. Le difformità tra le varie legislazioni nazionali in materia sia in materia di rilascio che di sanzioni creano disagio a causa dell'esistenza sul territorio dell'Unione di numerosissimi tipi diversi di permessi di guida (110), e dalla mancanza di trasparenza per i cittadini circa le regole applicabili.

La direttiva 2006/126/CE intende quindi, innanzitutto, sostituire l'ampia varietà di modelli di patenti di guida attualmente in circolazione con un modello unico. Il progetto prevede l'introduzione graduale di un documento unico per tutta l'Europa [articolo 1], consistente in una scheda in policarbonato conforme alle norme ISO 10373. Tale scheda include un *microchip* che contiene tutti i dati relativi allo Stato che la rilascia, i dati anagrafici del titolare e le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare [articolo 5].

L'introduzione di tale modello risponde innanzitutto all'obiettivo di minimizzare le frodi. A tale scopo viene introdotta anche la limitazione del periodo di validità amministrativa del documento a dieci anni (con la possibilità di estenderla fino a 15 anni) [articolo 7].

Le attuali patenti in circolazione non saranno sostituite ma gradualmente cesseranno di essere rilasciate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva. L'articolo 16 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole. L'applicazione è prevista a partire dal 19 gennaio 2013, senza pregiudicare né limitare in alcun modo le patenti rilasciate prima di tale data. La conversione completa delle patenti è prevista per il 2033.

La direttiva mira a garantire la libertà di circolazione dei cittadini comunitari grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di tutte le patenti, valide in ogni stato membro per la stessa durata amministrativa, e al reciproco riconoscimento di tale documento.

La direttiva inoltre opera una definizione minuziosa delle categorie di veicoli, e nel far questo contribuisce significativamente alla sicurezza stradale. Infatti introduce una patente specifica per i motocicli e richiede l'acquisizione di una graduale esperienza nonché un'età minima per guidare motocicli di categorie via via più elevate [articolo 4].

Non va trascurato infine il fatto che la direttiva prevede, per gli esaminatori, una formazione iniziale e continua [articolo 10].

Direttiva 2007/2/CE del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma.

Questa direttiva stabilisce delle norme per l'istituzione in seno all'Unione europea di un'infrastruttura per l'informazione territoriale (INSPIRE), la cui finalità è consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. INSPIRE mira a garantire il coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori di informazioni, in modo da poter combinare e diffondere le informazioni provenienti da settori diversi.

INSPIRE si applica alle informazioni legate: *a)* ad un quadro geografico, come osservazioni ambientali, statistiche ecc. detenute sotto formato elettronico dalle autorità pubbliche o a loro nome, che riguardano delle aree sulle quali uno Stato membro possiede o esercita una competenza, *b)* a temi come le frontiere amministrative, le osservazioni della qualità dell'aria, delle acque, del suolo, la biodiversità, la copertura del suolo, le reti di trasporto, l'idrografia, l'elevazione, la geologia, la ripartizione della popolazione o delle specie, gli *habitat*, i siti industriali o ancora le zone a rischio naturale (per l'elenco completo, consultare gli allegati I, II e III della direttiva).

Queste informazioni devono essere corredate di metadati completi che riguardano, tra l'altro, le condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo delle informazioni geografiche in questione, la qualità e la validità di queste informazioni, nonché le autorità pubbliche responsabili.

Per garantire l'interoperabilità di queste informazioni la Commissione deve elaborare delle disposizioni di esecuzione entro il 15 maggio 2009 o il 15 maggio 2012 (per quanto concerne, rispettivamente, le informazioni di cui all'allegato I o degli allegati II e III). Le nuove informazioni geografiche devono conformarsi a queste disposizioni di esecuzione entro due anni a decorrere dalla loro adozione, mentre per le informazioni esistenti è previsto un termine di sette anni. Le disposizioni di esecuzione comprendono la definizione e la classificazione degli oggetti territoriali connessi alle informazioni disciplinate dalla direttiva e le modalità di georeferenziazione di questi dati.

Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori i servizi di rete, soprattutto per quanto riguarda la ricerca, la consultazione e lo scaricamento delle informazioni geografiche. Questi servizi saranno accessibili mediante un

portale INSPIRE gestito a livello comunitario dalla Commissione ed eventualmente mediante punti di accesso supplementari specifici per gli Stati membri. Alcuni servizi potranno essere a pagamento. D'altro canto l'accesso del pubblico alle informazioni geografiche può essere limitato per motivi legati - ad esempio - all'adeguato svolgimento delle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale, alla riservatezza dei lavori interni delle autorità pubbliche o delle informazioni commerciali o industriali, al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei dati personali, o alla tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri devono condividere i dati che possiedono e consentire alle autorità pubbliche di accedere a questi dati, scambiarli e utilizzarli in vista dell'adempimento delle loro funzioni pubbliche che hanno ripercussioni sull'ambiente.

Il coordinamento di INSPIRE è assicurato dalla Commissione a livello dell'UE e da strutture e meccanismi adeguati istituiti al loro livello dagli Stati. Gli Stati membri e la Commissione elaborano dei rapporti, entro, rispettivamente, il 15 maggio 2010 e il 15 maggio 2014, sul contenuto e l'attuazione dell'infrastruttura INSPIRE.

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici contengono sostanze o una miscela di sostanze designate allo scopo di produrre effetti luminosi, leggeri suoni, gas o fumi -se non una combinazione di essi- attraverso reazioni chimiche esotermiche autoprovocate. Tali articoli sono utilizzati per festeggiamenti o intrattenimento - come i fuochi artificiali- oppure per altri scopi, come per esempio la produzione di sistemi di gonfiaggio destinati al mercato automobilistico (*airbag*), accessori per effetti speciali sulla scena, razzi di segnalazione.. Per armonizzarne la vendita e per definire comuni misure di sicurezza sugli articoli pirotecnici, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva in esame. Essa colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabiliva che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico, rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare.

La presente direttiva, dunque, fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati.

Oltre a definire, all'articolo 2 a quale tipologia di prodotti si applica la normativa ("fuochi d'artificio", "articoli pirotecnici teatrali", "articoli pirotecnici per i veicoli"), la direttiva 2007/23/CE espone – all'articolo 3 – una accurata classificazione in categorie, a seconda del loro utilizzo, della loro finalità, del livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità.

La direttiva impone altresì ai fabbricanti di articoli pirotecnici la responsabilità di sottoporre tali prodotti ad un organismo di controllo e certificazione, che dovrà apporre il marchio CE prima della commercializzazione. Anche gli importatori dovranno garantire sotto la loro responsabilità che i prodotti commerciati sono conformi alle norme stabilite dalla direttiva circa l'apposizione del marchio europeo, l'etichettatura e la classificazione. (il CEN-Comitato europeo di normazione è l'organismo incaricato della revisione della serie di norme esistenti sui fuochi artificiali - elaborate dal comitato tecnico CEN/TC 212 "Fireworks").

La direttiva impone anche il rispetto di alcuni limiti di età per l'acquisto di articoli pirotecnici, limiti che variano da un minimo di 12 fino a 18 anni, a seconda della categoria di prodotti.

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

La direttiva 2007/30/CE concerne la presentazione di relazioni, da parte degli Stati membri e della Commissione dell'Unione europea, sull'attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La direttiva provvede, in primo luogo, ad uniformare le norme sulle relazioni degli Stati membri, previste fino ad ora in termini diversi in alcune delle direttive comunitarie in materia, e ad estendere l'ambito di tale obbligo (e di quello corrispondente a carico della Commissione) alle direttive che non lo contemplavano.

Si dispone che venga presentata, da ogni Stato membro, una sola relazione, costituita da una parte generale e da capitoli specifici, relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva.

Tali relazioni devono essere predisposte, ogni 5 anni, sulla base di una struttura e di un questionario definiti dalla Commissione. La prima relazione concerne il sessennio 2007-2012.

La Commissione, a sua volta, effettua una valutazione complessiva e comunica i contenuti della medesima (con riguardo, eventualmente, anche alle iniziative normative che appaiano opportune) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

La direttiva reca una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscriverne punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ha compiuto una consultazione pubblica sull'attuazione della direttiva 2007/36/CE, rendendo note sul proprio sito internet le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Consultazi11/index.htm>).

Direttiva n. 43/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

La direttiva 43/2007 stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne.

In particolare essa fissa una densità massima d'allevamento di 33 kg/m² e impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della direttiva stessa (abbeveratoi, alimentazione, lettieri, ventilazione, rumori, luce, ecc.). Se però l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri possono stabilire una densità massima d'allevamento maggiore, fino a 39 kg/m². Un ulteriore possibile aumento della densità massima, fino a un limite non superabile di 42 kg/m², può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli.

Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida alle buone pratiche di gestione dell'allevamento.

La direttiva non si applica ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto, secondo quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 1538/91 (e successive modifiche), recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (recepito con decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999), e a quelli allevati secondo il metodo biologico, in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro **giugno 2010**.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

La direttiva in epigrafe reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento. Essa modifica la terza direttiva assicurazioni "non vita" (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: c.d. direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).

La direttiva 2007/44/CE in esame prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Questi criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.

Il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.

La direttiva intende anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.

Tra i vari profili normativi, si segnala, pertanto, che la direttiva 2007/44/CE interviene in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si pone come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali.

Altresì, viene disciplinato l'*iter* autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, prevedendo che le istituzioni nazionali possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali.

Inoltre, la direttiva stabilisce alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50%), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.

La direttiva 2007/44/CE è entrata in vigore il 21 settembre 2007 e deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 21 marzo 2009.

Direttiva 2007/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce le regole relative alle quantità nominali di prodotti in preimballaggi, che abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232 del Consiglio, e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

La direttiva 2006/123 vieta ogni normativa che stabilisce quantità nominali obbligatorie per i prodotti preimballati. Tuttavia, negli Stati membri nei quali risultano stabilite quantità nominali obbligatorie per latte, burro, paste alimentari secche e caffè, la normativa restrittiva può continuare a produrre effetti fino all'11 ottobre 2012. Per lo zucchero bianco, la normativa relativa può continuare ad avere validità fino all'11 ottobre 2013.

Per i vini e gli alcolici, la direttiva contiene la gamma dei valori delle quantità nominali del contenuto dei preimballaggi. Tali valori sono applicabili a ciascuno dei singoli preimballaggi che compongono i preimballaggi multipli.

Per i prodotti aerosol, la direttiva prevede che debba figurarvi l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, che eviti ogni confusione con il volume nominale del contenuto.

La direttiva abroga:

- la direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (direttiva 75/106/CEE);
- la direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (direttiva 80/232/CEE).

Tali abrogazioni avranno luogo l'11 aprile 2009, sei mesi dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva nelle normative interne degli Stati membri.

La liberalizzazione dei formati degli imballaggi - scopo della direttiva in esame - è volta a favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati. Inoltre, il mantenimento di alcuni formati imposti consente principalmente alle PMI di adattarsi meglio e di ridurre così i costi anche per il consumatore.

Il termine ultimo per il recepimento negli Stati membri è indicato nella data dell'**11 ottobre 2008**.

Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ⁷⁰

La direttiva 2007/58/CE appartiene al c.d. “terzo pacchetto ferroviario”, che comprende anche la direttiva 2007/59/CE ed i regolamenti 2007/1370/CE, 2007/1371/CE e 2007/1372/CE.

1) modifica della direttiva 91/440/CEE

La direttiva 91/440/CEE ha lo scopo di accrescere l'efficienza delle ferrovie comunitarie, favorendone l'adeguamento al mercato unico. Essa si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro; non si applica alle infrastrutture la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali (articolo 2). Gli Stati possono escludere dall'ambito d'applicazione della direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità e che hanno inizio e termine fuori del territorio della Comunità (articolo 2, par. 4).

In termini di apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, la direttiva 2007/58/CE propone che “*alle imprese ferroviarie (...) [venga] accordato, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per l'esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri*”. Le suddette imprese hanno, inoltre, il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, anche se ricadenti in uno stesso Stato membro (articolo 10, 3 *bis*). La direttiva stabilisce alcune limitazioni, in particolare:

- negli Stati in cui il trasporto internazionale di passeggeri rappresenta almeno il 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie, l'apertura del mercato può essere rinviata di due anni;
- gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della direttiva quei servizi che hanno inizio e termine fuori dalla Comunità (articolo 10, 3 *bis*);
- gli Stati possono limitare il diritto di accesso ai servizi da origine e destinazione oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico (articolo 10, 3 *ter*). Ciò non deve comunque escludere il diritto per le imprese di far salire e scendere gli passeggeri nelle stazioni lungo il percorso di un servizio internazionale, salvo il caso in cui l'esercizio di tale diritto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;

⁷⁰ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

- gli Stati membri possono ancora limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, se un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa comunitaria (articolo 10, 3 *quater*). Inoltre, entro il periodo di transizione, vige la c.d. "regola della reciprocità", secondo cui uno Stato membro può non accordare il diritto di accesso alle imprese ferroviarie in possesso di licenza in uno Stato dove non sono concessi diritti di accesso di analoga natura (articolo 10, 3 *quinquies*).

2) modifica della direttiva 2001/14/CE

La direttiva 2001/14/CE "*concerne i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo*", e si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella direttiva, consentendo al gestore dell'infrastruttura "*di immettere sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile e di utilizzarla in maniera ottimale*" (articolo 1).

Le principali modifiche della direttiva 2007/58/CE riguardano i diritti connessi alla capacità di infrastruttura, trattando le specifiche modalità per un richiedente per ottenere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico (articolo 13, par. 4).

La direttiva propone, inoltre, di estendere la durata degli accordi quadro fino ad un massimo di 15 anni, nel caso si tratti di servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, ovvero che richiede investimenti cospicui a lungo termine. Una durata maggiore può essere accettata in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sarà infine possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali (articolo 17, par. 5 *bis*).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità ⁷¹

La presente direttiva enuncia le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario comunitario, assegnando compiti alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore (art. 1). Tale direttiva risponde all'evidente difformità delle normative nazionali relative alle condizioni di certificazione dei macchinisti, ed ha il fine, stabilendo le norme per l'istituzione di un certificato complementare armonizzato, di agevolare la mobilità dei macchinisti tra gli Stati membri e da un'impresa ferroviaria all'altra e, in termini generali, agevolare il riconoscimento delle licenze e dei certificati da parte di tutti i soggetti operanti nel settore.

Sarà la Commissione europea, entro il 4 dicembre 2008, a dover adottare, in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia ferroviaria europea, un modello comunitario di licenza e di certificato per autorizzare i macchinisti alla condotta in una delle due categorie previste; categoria A per locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato in manovra; categoria B per trasporto di persone e/o merci (art. 4). La direttiva, lasciando ad ogni Stato membro la possibilità di imporre criteri più severi, illustra i requisiti minimi (requisiti di base, conoscenze linguistiche, qualifiche professionali) per il rilascio della licenza e del certificato (artt. 9 a 18). Sono inoltre stabilite le norme che definiscono la fase di formazione dei macchinisti, *“che comprende una parte relativa alla licenza e che riflette le conoscenze professionali generali ed una parte relativa al certificato che riflette le conoscenze professionali specifiche”*, e per i relativi esami di valutazione. Gli Stati membri vigilano affinché vengano adottate le misure necessarie ad evitare che *“gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa qualora il macchinista decida di lavorare presso quest'ultima dopo aver volontariamente lasciato l'impresa presso cui ha ricevuto la formazione”* (art. 24).

Le autorità competenti nazionali devono sostanzialmente occuparsi, *“in modo trasparente e non discriminatorio”*, del controllo periodico, della sospensione e del ritiro delle licenze, oltre che del monitoraggio dell'*iter* di certificazione dei macchinisti (art. 19). L'autorità competente assicura, inoltre, l'istituzione di un procedimento di ricorso amministrativo che permette ai datori di lavoro ed ai macchinisti di chiedere l'eventuale revisione di una decisione della suddetta autorità, inerente alle domande presentate in forza della direttiva. Gli Stati

⁷¹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

membri si occupano delle misure necessarie per assicurare che tali decisioni siano oggetto di revisione giurisdizionale (art. 21).

Il ruolo assegnato dalla direttiva alle imprese ferroviarie ed ai gestori delle infrastrutture è quello di predisporre e mantenere un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi o smarriti. Tali dati costituiranno poi l'oggetto del rapporto di comunicazione e cooperazione che le imprese stabiliranno con l'autorità competente dello Stato di origine ed eventualmente con altri Stati membri (art. 22).

Gli Stati membri, oltre a quanto già descritto, dovranno predisporre controlli volti ad accertare la conformità della direttiva ed opportuni provvedimenti in caso di violazione delle sue prescrizioni da parte di un macchinista. Essi dovranno altresì prevedere un'efficace sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni nazionali di esecuzione della presente direttiva, ed adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione (art. 30).

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la Direttiva 97/5/CE⁷²

La direttiva in oggetto mira a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione.

La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento e segnatamente:

- gli enti creditizi;
- gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.

La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori:

a) il diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito, vengono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. Viene inoltre creata la nuova categoria degli **istituti di pagamento**, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo

⁷² Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

interno, alle procedure di gestione delle crisi (art. 5). Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione. Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine (art. 20). L'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile *on line* (art. 13);

b) i requisiti di trasparenza e di informazione. A tal fine, la direttiva introduce requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento). In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi;

c) i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento. In particolare, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, art. 69); le responsabilità oggettiva del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio UE (art. 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

La Direttiva prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.

Viene infine previsto che, entro il 1° novembre 2012, la Commissione europea presenti una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva, corredata di eventuali proposte di revisione.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁷³

La Direttiva 2007/65/CE effettua una sostanziale revisione della cosiddetta Direttiva "Televisione senza frontiere", al fine di adattarla agli sviluppi tecnologici e ai profondi cambiamenti intervenuti nella struttura del mercato degli audiovisivi. Essa si propone altresì l'obiettivo di ridurre in modo significativo gli oneri normativi imposti ai fornitori di servizi audiovisivi, agevolando al contempo il finanziamento dei contenuti audiovisivi europei.

Alla base della revisione vi è una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione e basata sulla distinzione tra **servizi lineari** (servizi di televisione tradizionale, internet, telefonia mobile), che prevedono una ricezione passiva da parte dello spettatore, e **servizi non lineari** (servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere, come i servizi di video *on demand*).

Sulla base di tale differenziazione la Direttiva procede ad ammodernare e semplificare il quadro normativo per i servizi lineari, mentre si limita a introdurre norme minime per i servizi non lineari, con particolare riferimento alla tutela dei minori, la prevenzione dell'odio razziale e il divieto della pubblicità occulta (presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia intenzionalmente finalizzata a scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Una presentazione si considera intenzionale se effettuata dietro pagamento o altro compenso).

I servizi non lineari beneficeranno del principio del paese d'origine, e saranno pertanto vincolati alle disposizioni giuridiche in vigore nel paese di stabilimento. Qualora le emittenti di altri Stati membri si trovino nelle condizioni di aggirare norme più severe in vigore nello Stato di destinazione, si prevede una trattativa tra i due Stati membri interessati e, nel caso in cui questa fallisca, l'intervento diretto della Commissione europea, con il compito di esaminare la compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti proposti dallo Stato di destinazione del servizio.

In materia di **pubblicità**, la Direttiva semplifica e rende più flessibili le norme, abolendo in primo luogo il tetto di tre ore al giorno, ma mantenendo il limite di dodici minuti all'ora per qualsiasi tipo di pubblicità.

⁷³ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Anziché mantenere l'obbligo di prevedere intervalli di almeno venti minuti tra le interruzioni pubblicitarie, viene concessa alle emittenti la possibilità di scegliere il momento più adeguato per l'inserimento di messaggi pubblicitari all'interno delle trasmissioni. Le opere cinematografiche, le trasmissioni destinate ai bambini, i programmi di attualità e i notiziari possono però essere interrotti solo una volta ogni 35 minuti.

La Direttiva definisce in modo chiaro ed esplicito il concetto di **inserimento di prodotti** (ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso) e stabilisce un quadro giuridico adeguato. La Commissione autorizza l'inserimento di prodotti a condizione che sia esplicitamente identificato come tale all'inizio della trasmissione, come anche alla fine e dopo ogni pausa pubblicitaria. Ciò vale tuttavia per le sole opere di *fiction*, per i programmi sportivi e di intrattenimento leggero, mentre resta fermo il divieto di inserire prodotti all'interno dei notiziari, delle trasmissioni di attualità, dei documentari e dei programmi per bambini. In ogni caso, nessun programma può contenere inserimento di prodotti a base di tabacco o sigarette o prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o specifici medicinali e cure mediche ottenibili solo su prescrizione.

Viene lasciata a ciascuno Stato membro la facoltà di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva "eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili".

Si ricorda infine che per l'attuazione della Direttiva in oggetto l'art. 17 del Disegno di legge comunitaria reca specifiche disposizioni di delega, prevedendo nel dettaglio che il recepimento avvenga tramite modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 177/05, recante testo unico della radiotelevisione, e dettando un sistema sanzionatorio differenziato per le violazioni delle norme sull'inserimento dei prodotti, distinguendo tra la violazione generica delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, e il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini.

Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici⁷⁴

Con la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/655/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'Unione europea pone riparo a una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, di cui alla direttiva 2004/18/CE, e di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, e degli enti che forniscono servizio di trasporto e servizi postali, di cui alla direttiva 2004/17/CE.

Fra le carenze contestate figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto.

Per superare questa carenza la direttiva prevede che la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto non può avvenire prima dello scadere di un termine compreso tra dieci e quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata comunicata agli interessati (nuovo art. 2-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE). La fissazione di un termine sospensivo minimo dovrebbe concedere agli offerenti sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso (considerando n. 6).

Inoltre, la direttiva prevede che, qualora un organo di prima istanza, indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso (nuovo art. 2, paragrafo 3, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

La direttiva si sofferma anche sull'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi. Un contratto risultante da un tale tipo di

⁷⁴ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

aggiudicazione dovrebbe risultare in linea di principio privo di effetto. Tale condizione dovrebbe essere accertata da parte di un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest'ultimo (considerando n. 13).

Per quanto riguarda le sanzioni, gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo in caso di violazione del termine sospensivo autonomo o della sospensione automatica, qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/18/CE (o della direttiva 2004/17/CE), se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto (nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 1, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE). In alternativa alla sanzione della privazione di effetti, gli Stati membri hanno anche la possibilità di prevedere sanzioni pecuniarie (nuovo art. 2-*sexies* della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*sexies* della direttiva 92/13/CEE).

Nel fissare le norme atte a garantire che un appalto sia considerato privo di effetti, gli Stati membri dovrebbero far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un contratto sono previste dal diritto nazionale. Il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (*ex tunc*) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (*ex nunc*) (nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

Nel caso in cui la sanzione della privazione di effetti del contratto sia ritenuta una sanzione non proporzionata, gli Stati membri possono consentire all'organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o *in toto* gli effetti nel tempo quando l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale (tra la quali non rientrano gli interessi economici legati direttamente all'appalto) impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tale caso però gli Stati membri debbono prevedere l'applicazione di sanzioni alternative (nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 3, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqüies*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

La necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti (considerando nn. 25 e 27).

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 dicembre 2009.

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

La **direttiva 2008/7/CE** – in vista dell'armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali in materia ed al fine di agevolare la libera circolazione dei capitali - ha proceduto alla rifusione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, l'imposta sui conferimenti di capitali in società, l'imposta di bollo sui titoli e l'imposta sulle operazioni di ristrutturazione.

In particolare, essa stabilisce (articolo 5) che non siano in generale soggette ad imposta indiretta le società di capitali per operazioni quali conferimenti di capitale, registrazione o modifica dell'atto costitutivo, operazioni di ristrutturazione.

Altresì, si dispone che gli Stati membri non assoggettino ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le operazioni di creazione, emissione, ammissione in borsa, messa in circolazione o negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, prestiti.

L'articolo 6, tuttavia, ha previsto deroghe al principio generale, per quanto concerne le imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, le imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio, quelle di trasferimento sui beni di qualsiasi natura a società di capitali, quelle sulle ipoteche, i diritti di carattere remunerativo, l'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva, all'articolo 7, stabilisce altresì un regime provvisorio per gli Stati che, successivamente al 1° gennaio 2006, abbiano continuato ad applicare un'imposta sui conferimenti di capitali, disponendo che essi possano continuare a farlo nel rispetto delle aliquote e dei limiti previsti dalla direttiva stessa; invece, per quegli Stati che l'abbiano nel frattempo interrotta, si stabilisce l'impossibilità di poterla applicare nuovamente.

Fra le disposizioni ulteriori, la direttiva prevede l'applicazione di un'unica aliquota per l'imposta sui conferimenti, non superiore a quella applicata dal singolo Stato alla data del 1° gennaio 2006, e stabilisce le condizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta sui conferimenti (articoli 11 e 12), l'esenzione dall'imposta di determinati conferimenti di capitali a talune società (articolo 13), la possibilità di adottare procedure derogatorie alla disciplina generale, dettate da motivi di equità fiscale o di ordine sociale (articolo 14).

La direttiva per espressa previsione (articoli 15 e 18) entra in vigore fra il 31 dicembre 2008 ed il 1 gennaio 2009, comportando l'abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2009, della direttiva 69/355/CEE.

**Direttiva del Consiglio n. 2008/8/CE che modifica la direttiva
2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi**

La direttiva in commento modifica la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle prestazioni di servizi; lo scopo della direttiva 2008/8/CE consiste nel rendere la direttiva 2006/112/CE più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

Le modifiche disposte dall'articolo 1 consistono in proroghe della normativa in materia di servizi di radiodiffusione e di televisione fissate alla data del 31 dicembre 2009. L'articolo 2 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o - nel caso di servizi resi a soggetti non passivi - il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali sono fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di *catering*. Norme diversificate sono, altresì, disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.

L'articolo 3 modifica gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente. Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva in commento che novella, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettronici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.

L'articolo 6 fissa al 31 dicembre 2014 la data entro la quale la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, concernente la prestazione di servizi di telecomunicazione,

teleradiodiffusione e forniti per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi.

L'articolo 7 richiama le date di recepimento degli articoli 1 e 5, disponendo che gli Stati membri ne diano immediata comunicazione alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che sono state adottate.

I successivi articoli 8 e 9 attengono, rispettivamente, all'entrata in vigore della direttiva e all'ambito di applicazione della stessa.

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

La direttiva 2008/9/CE ha inteso superare le difficoltà applicative delle disposizioni previste dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio - che la direttiva in titolo (articolo 28) abroga con effetto dal 1° gennaio 2010 - in ordine alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

La direttiva in titolo stabilisce nuove disposizioni in merito ai termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

In particolare, essa prevede (articolo 3) l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE (v. la relativa scheda di sintesi);

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA, ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE (v. la relativa scheda di sintesi).

La direttiva precisa in modo puntuale le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando altresì allo Stato membro di rimborso la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.

L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

L'articolo 22 specifica che, in caso di approvazione della richiesta, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di approvazione

L'articolo 29 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva entro il 1° gennaio 2010.

**Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE**

La direttiva in commento intende armonizzare negli Stati membri dell'Unione europea la normativa, nonché il quadro regolamentare ed amministrativo in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1).

L'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva; sono esclusi dalla disciplina in esame alcune tipologie specifiche di contratti di credito quali, ad esempio:

- contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
- contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
- contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75 mila euro;
- contratti di locazione o *leasing* che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;
- contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;
- contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
- contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere

L'articolo 3 reca le definizioni normative, mentre gli articoli da 4 a 7 attengono alle informazioni ed alle pratiche preliminari alla conclusione del contratto, distinte in informazioni pubblicitarie di base, precontrattuali in senso stretto e precontrattuali riferite ad alcuni contratti di credito specifici o sotto forma di scoperto. Deroghe all'obbligo di informazione precontrattuale sono disposte dall'articolo 7 per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore per valutare il quale - relativamente ai crediti transfrontalieri - ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio (articolo 9).

Sulle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e sui diritti a questi inerenti dispongono gli articoli da 10 a 18. In particolare, sul tasso debitorio il consumatore deve essere informato anche

riguardo alle modificazioni, prima dell'entrata in vigore della modifica o periodicamente se così stabilito tra le parti (articolo 13). Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regola il diritto di recesso, da esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o da quello in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore che rimborsa anticipatamente il credito ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18). Le modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale sono stabilite secondo le norme dell'articolo 19 con riferimento ad una formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che ogni Stato è tenuto ad effettuare sui creditori tramite un'autorità indipendente e definiscono gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Misure attuative riguardanti gli obblighi per gli Stati membri, l'impianto sanzionatorio e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sono contenute rispettivamente negli articoli 22, 23 e 24. La data ultima di recepimento della direttiva è fissata per il 12 maggio 2010, data dalla quale si intende abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Una verifica sull'attuazione è effettuata dalla Commissione europea (assistita, ai sensi dell'articolo 25, da un apposito Comitato) ogni cinque anni a partire al 12 maggio 2013. Misure transitorie sono previste dall'articolo 30, che introduce - salvo alcune eccezioni specificate dal comma 2 - deroghe all'applicazione delle nuove norme per i contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

Direttiva 16 aprile 2008, n. 2008/49/CE della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

La direttiva 16 aprile 2008, n. 2008/49/CE della Commissione innova integralmente l'allegato II alla direttiva 2004/36/CE concernente la sicurezza degli aeromobili di paesi terzi, in particolare con riferimento ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

La richiamata direttiva del 2004 impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che atterrino in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione ed allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate. Questa attività era in genere svolta attraverso una partecipazione volontaria degli Stati membri al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) che, avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) e la cui gestione era affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA), dal 1 gennaio 2007 è diventato di competenza esclusiva della Comunità, gestito dalla Commissione con l'assistenza dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione del 19 maggio 2006.

Il nuovo testo dell'Allegato, come innovato dalla direttiva in titolo, ha specificato gli elementi fondamentali del manuale che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare delle ispezioni a terra sugli aeromobili di paesi terzi. In particolare esso dispone le istruzioni generali per lo svolgimento delle ispezioni, stabilisce le qualifiche necessarie per gli istruttori, le procedure che essi sono chiamati ad adottare per lo svolgimento delle loro attività di controllo, le categorie delle risultanze che possono essere indicate, nonché le azioni di follow-up che possano seguire.

La direttiva dispone altresì (articolo 2) che nella elaborazione del materiale esplicativo del contenuto del manuale di ispezione, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea stabilisca una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle parti interessate, potendo a tal fine istituire un apposito gruppo di lavoro.

Da ultimo si ricorda che gli Stati membri sono chiamati a conformarsi al contenuto della direttiva (ai sensi dell'articolo 3) entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero a far data dal 20 aprile 2008.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁷⁵

La presente direttiva riunisce in un unico testo la normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria⁷⁶, aggiornandola in base agli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e alle recenti esperienze degli Stati membri.

La direttiva reca disposizioni miranti a: definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente; fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri; mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla; mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Tra gli elementi chiave della direttiva figurano i nuovi obiettivi per la riduzione della concentrazione delle particelle sottili (PM_{2,5}) e le date per la loro applicazione. In base a tali previsioni, entro il 2020 gli Stati membri dovranno ridurre del 20% le emissioni nelle aree urbane, rispetto ai valori del 2010. In tali zone saranno obbligati già nel 2015 a portare i livelli di esposizioni al di sotto di 20 microgrammi /m³. Tale valore limite è portato a 25 microgrammi per l'intero territorio nazionale, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010.

La direttiva prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di derogare ai limiti di concentrazione delle particelle "grosse" (PM₁₀), del biossido di azoto e di benzene, qualora in una determinata zona o agglomerato non sia possibile rispettare i limiti fissati. In particolare, per quanto riguarda il PM₁₀, il termine per il raggiungimento dei valori limite è prorogabile di tre anni, fino all'11 giugno 2001 (il termine è scaduto il 1° gennaio 2005), mentre per quanto riguarda il biossido di azoto e di benzene per cinque anni, fino al 1° gennaio 2015. Al fine di ottenere tali proroghe gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le condizioni alla base della loro richiesta, che dovrà essere corredata da adeguati piani d'azione della qualità dell'aria.

La direttiva consente inoltre agli Stati membri di derogare ai limiti di concentrazione di un determinato inquinante quando viene dimostrato che tale superamento è imputabile a fonti naturali. A tal proposito ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone e degli agglomerati ove si verifica tale superamento. Entro l'11 giugno 2010 la Commissione

⁷⁵ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁷⁶ Si tratta delle seguenti quattro direttive: 1996/62/CE, 1999/39/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e la decisione 97/101/CE del Consiglio.

pubblicherà degli orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria, alle decisioni di proroga dei termini, alle esenzioni e ai piani di qualità dell'aria siano rese gratuitamente disponibili al pubblico, attraverso mezzi facilmente accessibili, tra cui Internet.

Il termine per il recepimento della direttiva è l'11 giugno 2010. Tuttavia gli Stati membri dovranno predisporre un numero sufficiente di stazioni di fondo per la misurazione del $PM_{2,5}$, già entro il 1° gennaio 2009.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

La direttiva 2008/52/CE ha lo scopo di incoraggiare la risoluzione delle controversie promuovendo la loro composizione amichevole e favorendo il ricorso alla mediazione. Oggetto della direttiva sono le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, mentre restano escluse la materia fiscale, doganale, amministrativa nonché quella attinente alla responsabilità statale per gli atti o le omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

L'articolo 2 reca la definizione di controversia transfrontaliera, ovvero quella in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro (con esclusione della Danimarca)⁷⁷ diverso da quello di qualsiasi altra parte.

L'articolo 3 reca le definizioni di mediazione e di mediatore, intendendosi per mediazione il procedimento strutturato dove due o più parti volontariamente ed autonomamente raggiungono un accordo con l'assistenza di un mediatore che può anche essere un giudice operante in ambito extragiudiziale. Per mediatore si intende un qualunque terzo che in modo imparziale, efficace e competente conduce la mediazione.

L'articolo 4 attiene alla qualità della mediazione. A tal fine è stabilito che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di codici deontologici per i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché la loro formazione iniziale e successiva. Il ricorso alla mediazione può essere promosso - nel rispetto di quanto sancito dalle rispettive normative nazionali - da un organo giurisdizionale investito di una causa anche attraverso l'invito delle parti a frequentare sessioni informative sulla mediazione (articolo 5).

L'articolo 6 dispone che le parti, congiuntamente o singolarmente ma con il consenso espresso delle altre, possano richiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo, sempre che questo non contravvenga alla legge dello Stato membro in cui è presentata la richiesta. L'esecutività è stabilita con sentenza, decisione o atto autenticato da autorità competente.

La procedura di mediazione deve svolgersi nel rispetto della riservatezza e, a tal proposito, è stabilito che - a meno di diversa decisione delle parti - nessuno dei soggetti coinvolti può essere obbligato a testimoniare in un procedimento giudiziario o di arbitrato quando siano da rivelare informazioni risultanti da una mediazione. Il diritto alla riservatezza viene meno in alcune specifiche circostanze che attengono all'ordine pubblico, alla tutela degli interessi di minorenni o dell'integrità fisica e psicologica di una persona, ovvero quando la

⁷⁷ L'esclusione della Danimarca è stabilita dal comma 3 dell'articolo 1 della direttiva.

comunicazione del contenuto dell'accordo di mediazione sia necessaria per la sua esecutività. La direttiva tutela altresì il diritto di ogni Stato membro ad adottare misure di maggiore rigore circa la tutela della riservatezza.

Gli Stati devono comunque garantire a chi accetti la mediazione la possibilità di intraprendere una successiva azione giudiziaria o di arbitrato a prescindere dalla scadenza dei termini di prescrizione o decadenza eccettuato per le disposizioni relative ad accordi internazionali (articolo 8).

Le comunicazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizio di mediazione dovranno essere diffuse soprattutto via internet (articolo 9). Le informazioni sugli organi giudiziari e sulle autorità competenti comunicate dagli Stati sono messe a disposizione del pubblico dalla Commissione europea (articolo 10). Entro il 21 maggio 2016 inoltre la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione della direttiva in commento (articolo 11) il cui termine di recepimento è fissato al 21 maggio 2011 ad eccezione del disposto dell'articolo 10 per il quale la data è il 21 novembre 2010.

ALLEGATO: PROCEDURE DI INFRAZIONE

Il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio ha attivato sul suo sito internet una banca dati riepilogativa della situazione del pre-contenzioso dell'Italia con l'Unione Europea. La tabella seguente riporta le informazioni ricavate dalla suddetta banca dati, aggiornate alla data del 27 ottobre.

Elenco Procedure: 160

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_4372	Deroghe alla normativa comunitaria in materia di ambiente in relazione alle iniziative connesse ai "grandi eventi". Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3663 del 19 marzo 2008.	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2258	Numero unico 112	INFSO		Comunicazioni		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2132	Non corretta trasposizione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.	TREN		Energia	Dir. 2001/77/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2097	Non corretta trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario	TREN		Trasporti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2076	Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/80/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	impianti di combustione						
2008_2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPCC (2008/1/CE)	ENVI		Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2035	Non comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo	MARK		Affari interni		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_0682	Mancato recepimento della direttiva 2008/64/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all'interno della Comunità.	SANCO		Salute	Dir. 2008/64/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0681	Mancato recepimento della direttiva 2008/53/CE concernente la viremia primaverile della carpa (VPC).	SANCO		Salute	Dir. 2008/53/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_0680	Mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.	AGRI		Agricoltura	Dir. 2007/61/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	ENTR		Libera circolazione delle merci	Dir. 2006/42/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 2005/47/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari.	SANCO		Salute	Dir. 2007/68/CE, dir. 2000/13/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0559	Mancato recepimento	SANCO		Salute	Dir. 2007/19/CE.	Mancato recepimento	Messa in mora Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva 2007/19/CE relativa i materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari.				dir. 2002/72/CE, dir. 85/572/CEE		226
2008_0558	Mancato recepimento della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici	SANCO		Salute	Dir. 2006/88/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0557	Mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	MARK		Affari economici e finanziari	Dir. 2006/43/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	TREN		Fiscalia' e Dogane	Dir. 2006/38/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0428	Mancato recepimento della direttiva 2007/16/CE relativa al coordinamento delle	MARK		Affari economici e finanziari	Dir. 2007/16/Ce e dir. 85/611/CEE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sul chiarimento di talune definizioni						
2008_0427	Mancato recepimento della direttiva 2007/14/CE relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2007/14/CE e dir. 2004/109/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0426	Mancato recepimento della direttiva 2007/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri quanto alle disposizioni comuni sugli strumenti di misura e sui metodi di controllo metrologico	ENTR		Tutela dei consumatori	Dir. 2007/13/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0312	Mancato recepimento direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	TAXUD		Fiscalia e Dogane	Dir. 2006/112/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CE che modifica	TAXUD		Fiscalia e Dogane	direttiva 2006/69/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttiva 1977/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale						
2007_4832	Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma.	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	EN/TR		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4649	Realizzazione della linea B1 della metropolitana di Roma	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4601	Compatibilità comunitaria della normativa italiana	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	relativa allo stabilimento di farmacie. Restrizioni per la titolarità ad un farmacista.						
2007_4575	Cattiva applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni, anzichè secondo il corrispettivo ricevuto.	TAXUD		Fiscalia' e Dogane	Direttiva 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	ENTR		Agricoltura	direttiva 1998/34/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4531	Modifica della concessione per la realizzazione e gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano.	MARK		Appalti	Dir-2004_18_CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	ENTR		Salute	direttiva 93/42/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_4440	Affidamento dei servizi di gestione di farmacie comunali alla società Farcom S.p.A. da parte dei Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano.	MARK		Appalti	direttiva 2004/18/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO Marche.	MARK		Appalti	Dir. 2004/18/CE; art. 43 e 49 del Trattato CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci).	ENVI		Ambiente	direttiva 1985/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2443	Non conformità della normativa italiana al Regolamento (CE) n.273/2004 sui precursori di droghe	ENTR		Salute	Reg. n.273/2004	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	AGRI		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2377	Non corretta applicazione della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Mancate ispezioni obbligatorie per gli anni 2004-2006	TREN		Trasporti		Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_2309	Non corretta trasposizione delle direttive comunitarie in materia di appalti nel	MARK		Appalti	Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_2284	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Non rispetto dei Regolamenti n.2847/93, n.2371/2002 e n.41/2007 relativamente al controllo della pesca del tonno rosso.	FISH		Pesca	Reg. (CEE) 2847/93; Reg. (CEE) 2847/93; Reg. (CEE) 2371/2002 Reg. (CEE) 643/2007.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	JLS		Affari esteri	Dir.2004/38/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalita' e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione.	COMP	C-99/02	Concorrenza e aiuti di Stato	Sentenza C-99/02	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Artt. 4 e 5 dir.2006/12	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2007_2182	Cattiva applicazione della direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo.	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/30/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2110	Violazione della direttiva	INFOS		Comunicazioni	Direttiva	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_1127	"Televisione senza frontiere" sulla pubblicità televisiva. Mancata attuazione Dir. 2006/86/CE. Prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per codifica, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti-cellule umani	SANCO		Salute	Direttiva 2006/86/CE	Mancato recepimento	Decisione ricorso Art. 226
2007_1123	Mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.	TREN		Trasporti	Direttiva 2005/45/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2007_1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria	SANCO		Salute	Dir.2005/94/CE	Mancato recepimento	Decisione ricorso Art. 226
2007_0786	Mancato recepimento della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) 3820/85 e 3821/85 del	TREN		Trasporti	dir. 2006/22/CE	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada						
2007_0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule.	SANCO		Salute	dir.2006/17	Mancato recepimento	Decisione ricorso Art. 226
2007_0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.	MARK	C-313/08	Affari economici e finanziari	dir 2003/58	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2006_5040	Restrizioni al diritto di detrazione dell'IVA per servizi alberghieri e di ristorazione.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Dir. 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	TREN		Energia	Art.5, par.3 e 4, dir.2001/77	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 2002/73/CE e 2006/54/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4820	Mancata valutazione di impatto ambientale del Piano Regolatore del Comune di Staranzano (Gorizia).	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/42/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_4808	Inquinamento atmosferico nel comprensorio del Mela(ME)	ENVI		Ambiente	direttiva 1999/30/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4780	Cattiva applicazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso Trebbia, Emilia Romagna).	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.	MARK		Appalti	Dirr.92/50, 2004/18 (artt.28,35 e 36)	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2006_4482	Non conformità alle	ENVI		Ambiente	Dirr.2006/12 e	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttive comunitarie del decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.				2002/96		226
2006_4419	Proroga della concessione autostradale per l'Autocamionale della Cisa.	MARK		Appalti	Art.58 dir.2004/18 Artt.43 e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4378	Proroga della concessione per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.	MARK		Appalti	Art. 58 dir.2004/18 artt.43 e 49 Tr.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4366	Ingaggio stagionale di giocatrici di pallacanestro provenienti da altri Stati membri della Comunità	EMPL		Libera circolazione delle persone	Violazione dell'art.39 TCEe dell'art.4 Reg. 1612/68/CEe	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali.	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4179	Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 49 tr.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4094	Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art.56 Trattato CE e art. 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_4043	Normativa della Regione	ENVI	C-503/06	Ambiente	Art.9 dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_2550	Liguria in materia di caccia in deroga. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE relativa al regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Artt. da 306 a 310 dir.2006/112	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2535	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/73/CE del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.2002/73	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2500	Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono- Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	ENVI		Ambiente	Regolamento 2037/2000	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Sentenza C-207/05	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	pubblico.						
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art.4, p.1, Art.5 Art.6, p.1 Art.9, p.2 Art.10, p.1 Art.11 dir.2000/78	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	TREN		Energia	Art. 15, par.1, dir.2002/91	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2316	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/59/CE sulla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale	TREN		Trasporti	Artt.3 lett.b)10, 13, 24, 25, par.3, 4 e 29 dir.2002/59	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2315	Compatibilità comunitaria della legislazione della Regione Lombardia in materia di progetti di cave. Valutazione di impatto ambientale.	ENVI		Ambiente	Dirr.85/337, 97/11 e 2003/35	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2299	Etichettatura della passata di pomodoro	SANCO		Agricoltura	Artt. 18. par.2 e 19 direttiva 2000/13/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito	BUDG	C-275/07	Fiscalia e Dogane	Art.6, par.2, lett.a), Reg.1552/89	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	TIR.						
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art.35 del decreto legislativo 151/2001)	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art.2, par.7, dir.76/207 come modificato dall'art.2 della dir.2002/73	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2227	Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002	TAXUD	C-174/07	Fiscalità e Dogane	Artt.2 e 22 dir.77/388	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI		Ambiente	Dir. 79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2006_2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.	JLS		Affari interni	Artt.5,19,20 e 22 Schengen e art.6, par.2 e art.5, par.5 dir.2004/38	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero unico di emergenza europea 112.	INFSO	C-539/07	Comunicazioni	Dir. 2002/22/CE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2006_2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi	JLS		Affari interni	Reg.1030/2002	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi						
2006_2057	Non corretta trasposizione della direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità.	TREN		Energia	Art.3, par.9, dir 2003/54	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2023	Non corretta applicazione della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	TREN		Trasporti	Art.2, par.1, e art.7, par.2, art.7 bis, par.3, e artt.16 e 19 dir.95/21 (mod.2002/84)	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2017	Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione	ENVI		Ambiente	Artt.4, par.1,6, par.1 e 13 dir.76/160	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_0461	Mancato recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri.	JLS		Libera circolazione delle persone	Dir.2004/38	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione	COMP		Comunicazioni	Art.9 dir 2002/21, artt.3, 5 e 7 dir. 2002/20 e artt. 2 e 4 dir. 2002/77	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2005_5068	elettronica. Promozione congiunta di medicinali per uso umano	ENTR		Salute	art. 98 Dir 2001/83/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi).	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2005_4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria	SANCO	C-383/08	Libera circolazione delle merci	Art.3 par.1.8; art. 18 par.2 dir 2000/13	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_4480	Cattiva applicazione della direttiva 90/314/CEE relativa a viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"	SANCO		Tutela dei consumatori	Art.7 dir.90/314	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_4376	Affidamento di servizi alla Società A.S.TER. (Azienda Servizi Territoriali) da parte del Comune di Genova.	MARK		Appalti	Dir. 92/50 e art 80 dir.2004/18	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale	TAXUD		Fiscalia' e Dogane	Reg. 2454/93 Reg. 2913/92	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_4051	Cattivo recepimento della direttiva	ENVI	C-283/07	Ambiente	Dirr. 75/442 e 91/156	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	75/442/CEE sui rifiuti. Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e combustibile.						
2005_4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art.51 dir.90/435	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 2001/23/CE relativa al trasferimento delle imprese in crisi.	EMPL	C-561/07	Lavoro e affari sociali	Art.5 par.3, dir.2001/23	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2358	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia)	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2005_2200	Prescrizioni minime di	EMPL	C-504/06	Lavoro e affari sociali	Art. 3, par. 1,	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili				dir.92/57		
2005_2198	Compatibilità comunitaria della fissazione di tariffe professionali massime degli avvocati.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 43e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	BUDG		Fiscalità ' e Dogane	Reg Euratom 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2005_2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici : differenza tra uomini e donne	EMPL	C-46/07	Lavoro e affari sociali	Art. 141 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto della libera fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio.	TAXUD		Fiscalità ' e Dogane	Art.9, par.1, dir.95/59	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2005_2015	Non corretta applicazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico.	TREN	C-368/07	Ambiente	Dir.2000/59	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2004_5159	Realizzazioni di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)	ENVI		Ambiente	Dir.85/337, 92/43 e 79/409	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2004_4963	Affidamento di una	MARK	C-437/07	Appalti	Dir. 92/37 - artt.7 e	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila.				11		
2004_4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici.	MARK	C-531/06	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt.43 e 56 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.	ENVI		Ambiente	Art.9 dir 79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2004_4365	Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art.43 tr.	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2004_4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.	TAXUD	C-540/07	Fiscalità e Dogane	Artt.56 Trattato nonché 31 e 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4252	Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	MARK	C-518/06	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 6, 29 e 39 dir. 92/49	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4242	Normativa della Regione	ENVI		Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	Sardegna in materia di caccia in deroga.						226
2004_2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) in caso di mancato rispetto delle norme.	FISH		Pesca	Reg. 244/2003 e 2371/2002 CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2190	Tassazione discriminatoria degli olii lubrificanti rigenerati.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art. 90, 1° comma, Trattato	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2004_2116	Cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria.	ENVI		Ambiente	Artt.8 e 11 dir.99/62, 4 e 5 dir.99/30	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2069	Criteri di iscrizione di equidi nei libri genealogici.	SANCO		Agricoltura	Decisione 1996/78/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI		Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2003_5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato.	AGRI		Libera circolazione delle merci	art. 3 dir. 2000/36 e art. 2 n. 1 lett. a) dir. 2000/13	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2003_5253	Compatibilità comunitaria del DM 11.07.03 in materia di acquisizione di elicotteri	MARK	C-157/06	Appalti	Dir.93/36	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2003_5046	leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF. Progetto di realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	ENVI	C-304/05	Ambiente	Dir.79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	BUDG		Fiscalità e Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2, 6, 10, 11 e17 Reg. 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_4762	Realizzazione del sistema MOSE e protezione dell'habitat (Venezia).	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2003_4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	TREN		Salute	Dirr.96/29 e 89/618/Euratom	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2003_4648	Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti - obbligo di registrazione diretta	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Dir. 77/388	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2003_4524	Mancata ammissione dei collaboratori linguistici ai concorsi per supplenze universitarie (ex lettori).	EMPL		Istruzione, Università e Ricerca	Art.39 (CE)	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2003_4506	Non corretta trasposizione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche (rocce da scavo).	ENVI	C-442/06	Ambiente	Dir.1999/31	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Art.90 trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2003_2241	Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito-carnets TIR).	BUDG	C-275/07	Fiscalità e Dogane	Regg. 1552/89 e 1550/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_2204	Cattivo recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso	ENVI	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir.2000/53	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2182	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare per gli	BUDG	C-239/06	Fiscalità e Dogane	Regg. 1552/89 e 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2003_2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del Governo italiano. anni 1998-2002.	MARK	C-337/05	Appalti	Dir. 93/36	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2003_2156	Condono fiscale per gli anni 1998-2001 in materia di imposta sul valore aggiunto.	TAXUD	C-132/06	Fiscalia' e Dogane	Dir. 77/388	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43 Trattato	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2003_2049	Cattiva applicazione della direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	ENVI		Ambiente	Dirr. 85/337 e 97/11	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MARK	C-382/05	Appalti	Dirr. 85/337 e 96/61	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2002_5170	Direttiva VIA. Obbligo di integrazione e aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale nei casi in cui il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare.	ENVI		Ambiente	Dir.85/337	Violazione diritto comunitario	Parere motivato complementare Art. 226
2002_5113	Compatibilità comunitaria di disposizioni nazionali riguardanti la fissazione dei prezzi e il rimborso delle specialità medicinali, nonché l'etichettatura e il foglio illustrativo di tali medicinali	ENTR		Salute	Art.28 dir.:2001/83 Dir.:89/105/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli.	ENTR	C-110/05	Libera circolazione delle merci	Art. 28-30 tr. Art.10 tr.	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.:75/442/CEE e Dir.: 91/689/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2002_2213	Cattivo recepimento della direttiva	ENVI	C-263/05	Ambiente	dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	91/156/CEE sui rifiuti. Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di alcune sostanze.						
2002_2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	ENVI	C-194/05	Ambiente	Dir.75/442/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia.	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2001_2182	Compatibilità comunitaria di disposizioni della legge Merloni in materia di infrastrutture e trasporti.	MARK	C-412/04	Appalti	Dir. 92/50	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2001_2178	Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)	MARK	C-326/07	Affari economici e finanziari	Artt. 43 e 56 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2001_2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n.2847/1993 in materia di pesca.	FISH	C-161/05	Pesca	Reg.2847/93	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2000_5152	Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di varese - bacino fiume Olona	ENVI	C-293/05	Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2000_5083	Bonifica della discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	ENVI	C-486/04	Ambiente	Artt.2 nn.1 e 4, dir 75/442	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2000_4554	Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP)	ENVI	C-516/03	Ambiente	Dir. 75/442, 91/156	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1999_5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica.	MARK	C-260/04	Appalti	Artt. 43-49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
1999_4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI)	ENVI	C-383/02	Ambiente	Dir. 75/442, 91/156	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 228
1999_4006	Cattivo recepimento delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE relative alla disciplina dei rifiuti..Scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi.	ENVI	C-195/05	Ambiente	Dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
1998_4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG).	ENVI	C-447/03	Ambiente	Dir.75/442	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1998_2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo	FISH		Pesca	Reg.87/2241 Reg.86/3094	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti.						
1985_0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	BUDG	C-387/05	Fiscalità e Dogane	Reg. 77/2891	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Crediti

Ultimi dossier del Servizio Studi

47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 10, 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo
49	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1072 "Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina"
50	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
51	Schede di lettura	Atto del Governo n. 33. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione"
52	Testo a fronte	Atto del Governo n. 34. "Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie"
53	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1061 "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008"
54	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
55	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA. SS. nn. 437, 709, 799, 926, 940 e 1084 in materia di banche popolari
56	Testo a fronte	I disegni di legge AA.SS. nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510 e 1029 in materia di disciplina dell'attività venatoria
57	Dossier	Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale
58	Dossier	Spunti informativi attinenti alla ricerca sul nucleare

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".